



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit

Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi

**Rapporto della Repubblica federale di Germania
sul terzo rapporto di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli,
in conformità con la decisione VII/4 della VII Conferenza delle Alpi
Rapporto nazionale aggiornato nel quadro della
terza procedura di verifica in conformità con la decisione ACXII/A1 nella versione
della decisione ACXIV/A7**

Aggiornamento: maggio 2019

Questionario

**Modello standardizzato destinato alle Parti contraenti quale base per la redazione
dei rispettivi rapporti periodici in conformità
con la decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Indice

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	3
A Informazioni generali.....	5
I Art. 2 comma 2 lettera a della CA - Obblighi generali in materia di popolazione e cultura	11
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi	15
II Art. 2 comma 2 lettera b della CA - Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale.....	15
III Art. 2 comma 2 lettera c della CA - Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria...	19
IV Art. 2 comma 2 lettera d della CA - Obblighi generali in materia di difesa del suolo	22
V Art. 2 comma 2 lettera e della CA - Obblighi generali in materia di idroeconomia	25
VI Art. 2 comma 2 lettera f della CA - Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio.....	28
VII Art. 2 comma 2 lettera g della CA - Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna	33
VIII Art. 2 comma 2 lettera h della CA - Obblighi generali in materia di foreste montane	35
IX Art. 2 comma 2 lettera i della CA - Obblighi generali in materia di turismo e di attività del tempo libero	38
X Art. 2 comma 2 lettera j della CA - Obblighi generali in materia di trasporti	41
XI Art. 2 comma 2 lettera k della CA - Obblighi generali in materia di energia.....	46
XII Art. 2 comma 2 lettera l della CA - Obblighi generali in materia di economia dei rifiuti	50
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli di attuazione	51
D Domande integrative.....	65
PARTE 2: PARTE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	66
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	66
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	78
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	97
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	123
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	134
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	146
G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)	163

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	178
--	------------

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima, evitate commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, tuttavia, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, rispondete alle domande come meglio potete. Potrete poi annotare, nella rubrica “Spazio per eventuali ulteriori osservazioni”, le difficoltà incontrate.

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro il più completo possibile dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli.

Il presente questionario utilizza essenzialmente le formulazioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano gli obblighi delle Parti contraenti che si evincono dalla Convenzione delle Alpi e dai relativi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali dalla Parte contraente che compila il questionario devono essere segnalate come tali nelle relative risposte.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o allo spazio alpino che rientra nel suo territorio, dove per spazio alpino si intende il territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all’art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita “Paese”. Per ragioni di semplicità si è rinunciato ad utilizzare una denominazione specifica per la Comunità Europea. Ai fini del presente questionario la denominazione “Paese” si applica per analogia anche alla Comunità Europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	Repubblica federale di Germania
-----------------------------	---------------------------------

Indicate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare
Nome e funzione della persona responsabile	ORR Christian Ernstberger
Indirizzo postale	D 11055 Berlino Germania
Telefono	+49 3018 305 3831
Fax	
Indirizzo email	christian.ernstberger@bmu.bund.de
Indicate le istituzioni partecipanti (es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).	
<p>Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare; Ministero federale dei trasporti e dell'infrastruttura digitale; Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura; Ministero federale dell'economia e dell'energia; Ministero federale dell'interno, dell'edilizia e del territorio; Ministero federale delle finanze; Agenzia federale per l'ambiente; Ufficio federale per la protezione della natura.</p> <p>Stato libero di Baviera (Ministero bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori; Ministero bavarese dell'interno, per lo sport e l'integrazione; Ministero bavarese dell'edilizia e dei trasporti; Ministero bavarese dell'alimentazione, dell'agricoltura e della silvicoltura; Ministero bavarese per l'economia, lo sviluppo regionale e l'energia; Ministero bavarese per l'istruzione e gli affari culturali; Ministero bavarese della scienza e dell'arte; Uffici del circondario del territorio della Convenzione).</p>	

Parte 1: Parte generale

Nota: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di adozione o approvazione) e la data dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 1° gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Data di ratifica ¹	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Difesa del suolo	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Protezione della natura	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Agricoltura di montagna	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Foreste montane	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Turismo	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Trasporti	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Energia	12 luglio 2002	19 dicembre 2002
Protocollo Composizione delle controversie	12 luglio 2002	19 dicembre 2002

Qualora non tutti i Protocolli siano stati ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica dei restanti Protocolli.

--

¹ oppure di adozione o approvazione.

² oppure di adozione o approvazione.

A Informazioni generali

1) Qual è la quota (in %) dello spazio alpino rispetto alla superficie totale del vostro Paese? 11.151,58 km ²	3,12 %
--	--------

2) Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nello spazio alpino?	EUR 44 615 milioni (2016)
---	------------------------------------

3) Qual è la percentuale del prodotto interno lordo dello spazio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	1,36 %
---	--------

4) Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<p>Con l'entrata in vigore della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli si dispone di un sistema internazionale, unitario, giuridicamente vincolante per tutto lo spazio alpino e si promuove un approccio integrato alla cooperazione transfrontaliera. Negli ultimi anni si sono pertanto intensificati gli sforzi messi in atto per cooperare con gli altri Paesi aderenti alla Convenzione delle Alpi in diversi ambiti e per condurre un intenso scambio di esperienze.</p> <p>In particolare, la Presidenza tedesca 2015/2016 ha dato maggiore visibilità alla Convenzione delle Alpi (CA) in Germania e ha reso possibile lo stanziamento di risorse finanziarie e umane da parte del Governo federale e della Baviera per la sua attuazione. Tali effetti positivi della Presidenza si protraggono sino al termine del periodo preso in esame.</p> <p>L'importanza e l'efficacia degli strumenti di diritto internazionale - Convenzione quadro e Protocolli - sono state rafforzate negli ultimi anni integrando gli sviluppi e le tematiche attuali in materia ambientale con ulteriori strumenti nel processo alpino, in particolare il MAP 2017-2022 con le sue sei priorità, le relazioni sullo stato delle Alpi, la Dichiarazione della XIV CA sulla Promozione di un'economia sostenibile nelle Alpi, nonché la Dichiarazione della XV CA "Alpi clima neutrali e resilienti ai cambiamenti climatici 2050" con il Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050. A tale proposito la Germania ha assunto un ruolo particolarmente attivo, contribuendo a tutte le iniziative e versando contributi volontari legati a progetti specifici.</p>

5) Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne attuano gli obblighi)?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali si adottano tali decisioni e riportate qualche esempio.

In Germania gli obblighi della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli sono attuati dalle norme giuridiche nazionali (a livello federale e della Baviera). Alcune sentenze lo confermano e sembrano negare l'efficacia diretta delle disposizioni dei Protocolli, ad esempio:

In relazione all'art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio:

- Corte costituzionale bavarese, decisione del 13.09.2012 (Vf. 16-VII-11),
- Tribunale amministrativo di Monaco, decisione del 03.06.2014 (M 2 S 14.2116),
- Tribunale amministrativo bavarese, sentenza del 01.06.2015 (2 N 13.2220)

in relazione all'art. 8 comma 1 del Protocollo Agricoltura di montagna:

- Tribunale amministrativo bavarese, sentenza del 16.03.2010 (15 N 04.1980).

6) Riassumete brevemente quanto è stato fatto finora e quali progetti sono in cantiere per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Di seguito potete riportare anche altre attività generali che, seppur legate alla Convenzione delle Alpi, esulano dagli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

In base alla Convenzione quadro, ai relativi Protocolli e Dichiarazioni, nonché in linea con il MAP 2011-2016 e il MAP 2017-2022, nel periodo 2009-2019 la Germania ha contribuito in maniera concreta alla conservazione e allo sviluppo del paesaggio naturale e rurale unico delle Alpi, in stretta collaborazione con le Parti contraenti, gli Osservatori, la società civile, le reti alpine e il Segretariato permanente.

L'approccio globale che la Convenzione delle Alpi sollecita al fine di garantire la protezione e, nel contempo, uno sviluppo sostenibile dello spazio alpino ha avuto un ruolo centrale nelle nostre attività. In tale contesto, la Germania ha prestato particolare attenzione alla politica della "green economy nella regione alpina", che ha portato alla stesura, sotto Presidenza tedesca, della Sesta Relazione sullo stato delle Alpi e del programma d'azione "La green economy nella regione alpina". Diversi progetti di ricerca hanno sostenuto il processo. L'opera di sensibilizzazione a tale riguardo è stata affidata a una conferenza alpina nel 2017 e a una serie di workshop con gli stakeholder. Nel periodo 2015-2019 la Germania ha finanziato i lavori relativi a questa priorità del MAP 2017-2022 per un totale di EUR 920.000.

Abbiamo concentrato i nostri sforzi in misura crescente sull'attuazione e sulla visibilità della Convenzione delle Alpi a livello locale. A tale proposito sono stati varati e promossi progetti comuni, concreti, degli Stati alpini. Nel periodo preso in esame, la Germania ha stanziato risorse economiche per progetti finalizzati all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli per un totale di EUR 6 milioni.

In particolare si è fatto ampiamente ricorso al Programma di Cooperazione INTERREG V B - Spazio Alpino 2007-2013 e 2014-2020, finanziato dall'UE, con la sua cooperazione transnazionale, per sviluppare nuovi progetti comuni. Nel periodo preso in esame, il Ministero federale dell'ambiente ha stanziato complessivamente EUR 400.000 per il cofinanziamento dei progetti INTERREG WIKIALps, Green Alps, ALPSTAR, AlpES, AlpGov, ALPBIONET2030, GaYa, PlurAlps, GoApply, YOUrALPS.

Germania e Baviera partecipano inoltre a vari altri progetti INTERREG IV e V B, tra i quali AlpInfoNet, AlpBioEco, AlpInnoCT.

Gruppi di lavoro e Piattaforme della Convenzione delle Alpi raccolgono il know how degli esperti, la conoscenza e la comprensione delle peculiarità dello spazio alpino. A tali organi abbiamo pertanto assegnato un ruolo di grande responsabilità nello sviluppo di progetti comuni e nell'utilizzo dei relativi risultati. La Germania (a livello federale e della Baviera) ha partecipato attivamente ai lavori di tutti gli organi della Convenzione delle Alpi, in particolare dei Gruppi di lavoro e delle Piattaforme.

Nel periodo preso in esame, Germania e Francia si sono alternate alla presidenza della Piattaforma "Rete ecologica" dal 2009 al 2019. A tale fine la Germania ha stanziato risorse economiche per un totale di EUR 440.000.

La Convenzione delle Alpi può trovare rinnovato vigore e ascolto solo assieme agli abitanti dello spazio alpino. La società civile e le reti alpine sono state pertanto partner importanti, in particolare sotto la Presidenza tedesca 2015/2016 e successivamente, fino al 2019. Nel periodo preso in esame, il Ministero federale dell'ambiente ha finanziato progetti di reti alpine e ONG (in particolare con la rete di comuni "Alleanza nelle Alpi", l'associazione "Città alpina dell'anno", ALPARC, CIPRA) per un totale di EUR 3,2 milioni.

Sono stati inoltre finanziati progetti di associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio naturale nell'ambito dei finanziamenti destinati alle associazioni.

Emissione del francobollo speciale delle poste tedesche nel 2016 "Die Alpen – Vielfalt in Europa" (Le Alpi - diversità in Europa): con il ricavato sono stati finanziati quattro progetti per lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino; in tale contesto sono state inoltre premiate persone che si sono distinte per il loro particolare impegno nella protezione delle Alpi in Germania (conferimento degli album sul lago di Sylvenstein/Lenggries).

Sostegno finanziario alle attività della rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" e alle città alpine di Bad Reichenhall e Sonthofen da parte del Land della Baviera

Alcuni progetti congiunti hanno anche consentito di mettere a punto i contenuti della Settimana Alpina 2016 dal titolo "Le Alpi & la gente". Unire la Settimana Alpina alla XIV Conferenza delle Alpi ha permesso alle reti alpine e alla popolazione alpina di dialogare direttamente con la politica. Ai fini dell'attuazione dell'approccio partenariale del MAP 2017-2022, il Ministero federale dell'ambiente invita le reti alpine a un colloquio tecnico annuale per sviluppare ulteriormente la cooperazione.

Un Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi con un'adeguata dotazione in termini di risorse finanziarie e umane è uno strumento che può dare un sostegno efficace alle Parti contraenti nell'attuazione della Convenzione delle Alpi. Per la Germania ciò vale in particolar modo per la Presidenza 2015/2016. Nel periodo preso in esame, la Germania ha sostenuto il Segretariato permanente con contributi volontari finalizzati a progetti specifici per un totale di EUR 840.000, in particolare per il coordinamento del Gruppo d'azione 6 di EUSALP e per l'iniziativa "Leggere le montagne".

Sotto la Presidenza tedesca è stato avviato ed attuato il processo di aggiornamento giuridico dei regolamenti della Convenzione delle Alpi, che ha portato alla stesura della nuova edizione dei testi giuridici - Segnali alpini 1 - nelle lingue alpine, finanziata in larga misura dalla Germania.

Attività specifiche nei singoli ambiti

Assetto del territorio nello spazio alpino

- Presidenza e finanziamento tedeschi del gruppo di esperti ad hoc sulla pianificazione territoriale dal 2015 al 2019.
- Germania lead partner del progetto "Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine Space. Towards a common vision" nel quadro dell'ESPON 2020 Cooperation Programme (2017) con altri Stati alpini e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi come partner (relazione finale del novembre 2017).
- Approvazione dei "Modelli e strategie di gestione dello sviluppo del territorio in Germania" in data 9 marzo 2016 da parte della Conferenza interministeriale per l'assetto del territorio (MKRO).
- Organizzazione e finanziamento della conferenza dei Ministri per la pianificazione territoriale degli Stati alpini in data 18/19 marzo 2016 a Murnau (adozione della Dichiarazione sulla pianificazione territoriale sostenibile nelle Alpi)

Protezione della natura e rete ecologica nello spazio alpino

- Presidenza e finanziamento della Piattaforma "Rete ecologica" in alternanza con la Francia.
- Implementazione di un progetto di R&S sul ruolo della rete ecologica nella realizzazione di una "green economy" nello spazio alpino (dal 10/2015 al 04/2018; EUR 120.000)
- Sostegno a specifici progetti della Rete delle aree protette alpine e cooperazione con le reti delle aree protette dei Carpazi e del Danubio (2008-2018, circa EUR 500.000)

- Promozione di molteplici iniziative di grande visibilità finalizzate alla creazione di una rete ecologica nello spazio alpino, nonché sostegno ad attività scientifiche in tale contesto.

Turismo sostenibile nello spazio alpino

- Organizzazione e finanziamento della conferenza internazionale dal titolo “Turismo sostenibile nelle Alpi: una sfida (senza alternative)” (06/2016 a Sonthofen)
- Sostegno finanziario e partecipazione a progetti di CIPRA International in materia di turismo sostenibile nelle Alpi (sviluppo strategia Via Alpina, condizioni quadro istituzionali e strutturali, workshop su un profilo professionale che si occupi della messa in rete).
- (Parziale) finanziamento di progetti di ricerca della Hochschule München (Prof. Bausch) su diversi aspetti della tematica “turismo invernale e cambiamenti climatici” (reazioni dei consumatori; effetti e strategie di adattamento - in tale contesto anche pubblicazione di una brochure 2016)
- Iscrizione dei comuni di Ramsau presso Berchtesgaden, Schleching e Scharng nel Chiemgau, nonché Kreuth nella lista dei Villaggi degli alpinisti tedeschi.
- Promozione di progetti di turismo naturalistico; accordi ambientali con associazioni sportive; potenziamento di piste ciclabili verso l’Austria.
- Promozione dello sviluppo della rete di trasporto pubblico locale nei centri turistici, in particolare anche attraverso l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Cambiamenti climatici e pericoli naturali

- Sviluppo dell’Osservatorio alpino virtuale VAO, in particolare accordi di cooperazione tra la stazione di ricerca Schneefernerhaus e altre stazioni di ricerca in quota delle Alpi
- Potenziamento della cooperazione con i Paesi alpini nell’ambito dei pericoli naturali nelle Alpi (tra cui progetto DIS-ALP, AdaptAlp e collaborazione con le Piattaforme “Pericoli naturali e “Gestione dell’acqua”, della società internazionale di ricerca Interpraevent)
- Progetto ALPACA: Partenariato alpino per azioni locali sul clima (CIPRA, Città alpina dell’anno, Alleanza nelle Alpi). Inizio: Autunno 2018: dialogo intercomunale su cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, messa in rete, scambio di esperienze

- Primo concorso alpino ClimaHost per la lotta ai cambiamenti climatici nel settore alberghiero e gastronomico (insieme all’Austria); contributo al turismo sostenibile nelle Alpi; premiazione di attività ricettive per il loro impegno esemplare nella lotta ai cambiamenti climatici (quasi 40 le aziende partecipanti, 3 premi, premi speciali rifugio alpino ed edificio storico)
- Introduzione esemplare di un sistema di gestione energetica in un albergo altoatesino (con linee guida/brochure)

Attività promozionali

- Redazione e finanziamento di brochure e altre pubblicazioni sulla Convenzione delle Alpi, tra cui
 - Alpine Nature 2030 – Creating ecological connectivity for generations to come
 - Wintertourismus im Klimawandel – Auswirkungen und Anpassungsstrategien (Turismo invernale e cambiamenti climatici - effetti e strategie di adattamento)
 - La green economy nella regione alpina
 - Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi, 2017 - 2022
 - Linee guida per l’interpretazione dell’art. 6 comma 3 del Protocollo Turismo nella prospettiva di una prassi attuativa coerente a livello alpino
 - Raccomandazioni operative per un’applicazione coerente dell’art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della Natura e tutela del paesaggio
 - Nuova edizione Segnali alpini 1 (testi giuridici)

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni

“Modelli e strategie di gestione dello sviluppo del territorio in Germania” della Conferenza interministeriale per l’assetto del territorio affronta nel cap. “Adeguamento delle strutture territoriali ai cambiamenti climatici” anche la protezione delle aree montane, in particolare nelle Alpi.

I Art. 2 comma 2 lettera a della CA - Obblighi generali in materia di popolazione e cultura

L'art. 2 comma 2 lettera a della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

I rispettivi programmi scolastici delle scuole nello Stato libero di Baviera contengono richiami e riferimenti interdisciplinari agli obiettivi citati nella Convenzione delle Alpi (CA). Gli insegnanti di tutti i tipi di scuole hanno la possibilità di mettere in atto quanto previsto dalla CA nel corso delle lezioni.

- Legge bavarese sulla tutela dei beni culturali: (DSchG): la legge non è stata varata specificatamente in attuazione della Convenzione delle Alpi, ma serve tuttavia alla tutela dei valori culturali della popolazione alpina.
- A parte ciò, in campo culturale non occorrono particolari norme giuridiche per attuare gli obiettivi della Convenzione delle Alpi. In questo settore hanno invece un ruolo più decisivo i contributi volti a preservare le tradizioni già esistenti, nonché i finanziamenti destinati a progetti e accordi delle regioni alpine in tal senso. Tali contributi o finanziamenti per progetti sono erogati nel quadro dell’ordinamento giuridico in vigore. Non occorrono leggi promulgate unicamente al fine di attuare gli obiettivi dell’art. 2 comma 2 lettera a della CA e, nell’interesse di una deregolamentazione e sburocrazizzazione statale quanto più ampia possibile, non sono neppure auspiccate.

2) Quali misure si adottano al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

Gran parte delle misure a favore della promozione dell’identità culturale e sociale della popolazione residente nelle Alpi sono decise a livello comunale nell’ambito della cura del territorio.

Inoltre anche nei circondari esiste una serie di progetti che vanno nella direzione della Convenzione delle Alpi. A titolo esemplificativo si citano i seguenti progetti:

- Cooperazione nell'ambito delle **Euroregioni** in campo culturale
- **Dichiarazione di Tegernsee** (accordo tra i circondari confinanti di Bad Tölz-Wolfratshausen e Miesbach, nonché l'Ufficio distrettuale di Schwaz nel Tirolo, per la cooperazione anche in campo culturale)
- **Adesione e promozione di associazioni che preservano le tradizioni locali** (ad esempio nelle associazioni "Bauernhausmuseum Amerang" (Museo di case contadine di Amerang); "Musiksommer zwischen Inn und Salzach" (Estate musicale tra Inn e Salzach) per promuovere i compositori dell'area austro-bavarese delle Alpi; associazioni regionali che tramandano costumi tradizionali, tradizioni e usanze, scuole di musica, unione dei gruppi musicali dell'Alta e Bassa Baviera, e Associazione per la lingua e i dialetti bavaresi.)

Esempi di provvedimenti nei circondari:

- Nomina, a livello circondariale, dei responsabili per la cura del territorio e della musica popolare locale
- Conservazione e gestione della biblioteca del circondario specializzata in storia regionale e storia dell'alpinismo
- Ampia collezione di incisioni e cartoline storiche relative alla regione e alla cultura regionale
- Premi per la cultura e per la promozione della cultura

Promozione di progetti come

- Festival del cinema di Oberstdorf - Kleinwalsertal (biennale, proiezione di film storici di montagna)
- Seminario scientifico: "Strade storiche del sale dal Tirolo attraverso l'Algovia, fino al Lago di Costanza"
- "Algovia – Außerfern – Kleinwalsertal – Bregenzer Wald – Dizionario dell'Euroregione Via Salina"
- Programma INTERREG III B - Spazio Alpino: VIA CLAUDIA AUGUSTA, sviluppo regionale lungo gli "itinerari storici"; in Germania, da Donauwörth a Füssen

Progetti attuali nell'ambito di Popolazione e cultura:

- Ampliamento dell'archivio delle Alpi del Club alpino tedesco, inaugurato nel marzo del 2008

- MundART WERTvoll: progetto della fondazione Wertebündnis Bayern per l'insegnamento del dialetto a scuola

Progetto della Biblioteca Nazionale Bavarese:

- “Monumenti romani in pietra nell’area di confine austro-bavarese”.
Il progetto è stato finanziato con fondi Interreg III A.
- “Literaturhaus Allgäu (Casa della letteratura Algovia) a Immenstadt:
tramite la Centrale delle biblioteche pubbliche (un reparto della Biblioteca Nazionale Bavarese) la Biblioteca Nazionale Bavarese ha partecipato al restauro e alla ristrutturazione di un edificio soggetto a vincolo di tutela storico-artistica da destinarsi alla “Literaturhaus Allgäu” con forum per eventi e biblioteca comunale a Immenstadt.
- È stato inoltre promosso l’ampliamento di una collezione speciale su cultura, geografia e civiltà della regione.
- È inoltre in atto un’intensa cooperazione (progetti e corsi di formazione comuni) fra le biblioteche pubbliche nell'Euroregione Salisburgo - Berchtesgadener Land – Traunstein, alla quale prende parte anche la Centrale delle biblioteche pubbliche.
- La Centrale delle biblioteche pubbliche coopera strettamente con la Centrale delle biblioteche pubbliche di Austria e Alto Adige.

3) Quali misure si adottano al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

Nel novero di tali misure rientrano soprattutto interventi essenziali nel campo della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (cfr. 1 B II e 2 A) e della promozione economica regionale (cfr. 1 B IX e 2 F).

Si riporta inoltre quanto segue:

- Sostegno finanziario all’agricoltura di montagna da parte dello Stato bavarese, dei circondari e dei comuni
- Realizzazione di perizie sul turismo ecologico e relativa promozione
- Designazione della porzione meridionale del circondario Berchtesgadener Land a riserva della biosfera
- Misure di protezione dai pericoli naturali nelle Alpi per insediamenti, attività commerciali e infrastrutture:
<http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/ian/index.htm>
www.bayern.de/LFW/iug
e servizio prevenzione valanghe <http://www.lawinenwarndienst-bayern.de/>; informazione

della popolazione sui pericoli naturali con l'Atlante ambientale della Baviera: www.umweltatlas.bayern.de e al link www.naturgefahren.bayern.de

4) Quali misure si adottano al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Assistenza e impulso allo scambio di scolari e studenti, partenariati tra scuole, cooperazione nell'ambito di programmi d'istruzione dell'UE. Nell'anno scolastico 2017/2018 ad esempio, oltre 700 partenariati tra scuole bavaresi e altre scuole situate nel territorio della Convenzione delle Alpi. Trattazione di problemi alpini nei programmi scolastici.

Manifestazioni di consorzi turistici

Brochure, ecc. di associazioni impegnate a sensibilizzare i turisti alla natura e alle condizioni di vita

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

II Art. 2 comma 2 lettera b della CA - Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale

L'art. 2 comma 2 lettera b della CA recita quanto segue:

”(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

Nell'ambito della politica di sviluppo rurale integrato (ILE), la Germania e lo Stato libero di Baviera promuovono la cooperazione intercomunale nelle regioni rurali. Sulla base di un inventario e di un'analisi sistematica, i comuni elaborano strategie di sviluppo congiunte relativamente a campi d'azione intercomunali e interdisciplinari di una regione (ad es. ILE Achental, circondario di Traunstein) e realizzano progetti. Nell'ambito di tali alleanze comunali si elaborano attività coordinate, ad es. per lo sviluppo interno, per lo sviluppo demografico, per la lotta ai cambiamenti climatici, per la protezione dalle piene e per un uso parsimonioso del suolo.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera b della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge federale sull'assetto territoriale (ROG)
- Codice edilizio (BauGB)
- Legge bavarese sulla pianificazione territoriale (BayLPIG)
- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)
- Piani regionali 16, 17, 18
- Raccomandazioni della Commissione austro-tedesca per il coordinamento transfrontaliero dell'assetto territoriale dei comuni/della pianificazione urbanistica in zone in prossimità del confine di Stato comune
- Legge tedesca sulla valutazione di impatto ambientale (UVPG)
- Direttiva bavarese sul sostegno finanziario allo sviluppo territoriale (FöRLa)

2) Si stabiliscono indicazioni per lo sviluppo e la pianificazione territoriale sostenibili di aree continue mediante piani e/o programmi di pianificazione territoriale o di sviluppo sostenibile?			
Sì	X	No	
Se la risposta è no, spiegate in che modo si procede. Se sì, riportate qualche esempio.			
<ul style="list-style-type: none"> • Programma LEP (p.es. spazio alpino LEP 2.3) Piani regionali (p.es. Piano regionale 18 riguardante l'effetto transfrontaliero del centro regionale di Salisburgo, Piano regionale 16 riguardante il centro regionale comune Lindau (lago di Costanza) - Bregenz • Euroregione Salisburgo – Berchtesgadener Land – Traunstein 			

2) I piani e/o programmi di pianificazione territoriale o le altre misure adottate per un'utilizzazione contenuta e razionale e per uno sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono in particolare i seguenti punti?	Sì	No
Identificazione e valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione	X	
Pianificazione integrata e a lungo termine	X	
Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
Se sì, come si tiene conto di questi aspetti?		
<p>Nei piani territoriali si armonizzano fra di loro le esigenze d'uso nel quadro di designazioni precise. In questo modo si ottiene una pianificazione integrata a livello regionale.</p> <p>Il coordinamento dei singoli progetti e misure avviene mediante valutazioni individuali in un'ottica di pianificazione territoriale sotto forma di procedura di assetto territoriale (ROV).</p>		

4) Nelle zone di confine si armonizza la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello.			
<p>Coordinamento nell'ambito della definizione di programmi e piani mediante procedure di consultazione ai sensi della Legge bavarese sulla pianificazione territoriale (art. 16 comma 5 della legge BayLPIG)</p> <p>- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP) = a livello di Land</p>			

- Piani regionali = a livello regionale

A livello di Euroregioni coordinamento volontario, in parte anche a livello comunale.

5) Esistono programmi specifici nello spazio alpino per la protezione dai pericoli naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Piano delle Alpi come parte del programma LEP 2.3.3

- Programma di risanamento delle foreste di protezione nelle Alpi
- Strategia “Protezione sostenibile dalle piene in Baviera” (inclusa sistemazione dei torrenti)
- Progetto GEORISK – Monitoraggio per l’allerta precoce in caso di pericolo
- Atlante ambientale della Baviera: dati ambientali geospaziali e locali
- Progetti per una protezione transfrontaliera dalle piene del Saalach

a tale proposito cfr. anche parte 2 B, domande 24-28 e 2 R, domande 6-9 e 22.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Programma INTERREG V B - Spazio Alpino: diversi progetti transnazionali di cooperazione con partecipazione della Germania, tra cui progetti in materia di gestione del territorio e di sviluppo rurale

LOS_DAMA! – Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas

MaGICLandscapes – Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes

SESAM – Sensor Assisted Alpine Mild Production

AlpBioEco – Valorisation of innovative bio-economical potentials along bio-based food & botanical extract value chains in the Alpine Space

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell’ambito di progetti del programma INTERREG III B e IV B-Spazio Alpino.

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce inoltre la gestione regionale, che nello spazio alpino fa capo ad Allgäu GmbH, Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgadener Land e Traunstein.

III Art. 2 comma 2 lettera c della CA - Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria

L'art. 2 comma 2 lettera c della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell’aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall’esterno, ad un livello che non sia nocivo per l’uomo, la fauna e la flora”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

A. Norme nazionali generali

- Legge sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico da composti di piombo nelle benzine per veicoli a motore (BzBlG)
- Decreto relativo agli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni (1° Decreto federale sulla protezione dalle immissioni, BImSchV)
- Decreto per la limitazione delle emissioni di polveri di legno, 7° BImSchV
- Decimo Decreto attuativo della Legge federale sulla protezione dalle immissioni (Decreto sulla qualità e l’etichettatura delle qualità di carburanti e combustibili, 10° BImSchV)
- Decreto relativo ai grandi impianti di combustione, agli impianti a turbogas e agli impianti a motore a combustione interna, 13° BImSchV
- Decreto sull’incenerimento e il co-incenerimento dei rifiuti, 17° BImSchV
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili nel trasferimento e nello stoccaggio di benzine, miscele di carburanti o benzina grezza, 20° BImSchV
- Decreto sulla limitazione di emissioni di idrocarburi nel rifornimento di carburante di veicoli a motore, 21° BImSchV
- Decreto sulla limitazione delle emissioni dall’industria del biossido di titanio, 25° BImSchV
- Decreto sui valori limite di emissione dei motori a combustione interna, 28° BImSchV
- Decreto sugli impianti per il trattamento biologico dei rifiuti, 30° BImSchV

- Decreto sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili nell'impiego di solventi organici in alcuni impianti, 31° BImSchV
- Decreto sugli standard di qualità dell'aria e sui limiti di emissione al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e lo smog estivo, l'acidificazione e il rilascio di nutrienti, 39° BImSchV
- Decreto sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, 43° BImSchV
- Decreto relativo a impianti di combustione, a turbogas e a motore a combustione interna di medie dimensioni, 44° BImSchV.

B. Norme specifiche

- Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria (TA Luft 2002, con livelli di emissione per impianti)
- Legge sulla priorità alle energie rinnovabili (EEG)
- Legge su fertilizzanti (modificata nel 2017), Decreto sui fertilizzanti (modificato nel 2017), Decreto sul bilancio dei materiali (2017) riguardo alla riduzione delle emissioni di ammoniaca
- Programmi di lotta ai cambiamenti climatici della Baviera

C. Norme integrative sui trasporti

- Euro 6 – Norme relative ai gas di scarico al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli (Regolamenti UE),
- Introduzione di un pedaggio per mezzi pesanti in funzione delle emissioni inquinanti, dal 1° gennaio 2005. Con i costi esterni si addebitano i costi dell'inquinamento atmosferico, con una differenziazione in base alla classe ambientale (Legge sul pedaggio autostradale, Legge sul sistema di telepedaggio, Decreto sugli snodi autostradali in deroga alla Legge sul pedaggio autostradale, Decreto sul pedaggio dei mezzi pesanti)
- Piano per la qualità dell'aria per l'autostrada della Valle dell'Inn, nel tratto di Oberaudorf del dicembre 2011

2) Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	X	No	X
Se sì, quali?			
Cfr. 1 specificatamente Piano per la qualità dell'aria per l'autostrada della Valle dell'Inn			
Nota: l'inquinamento nelle Alpi tedesche, area di limitata estensione, è dovuto sostanzialmente al trasporto di inquinanti a lunga distanza.			

3) Sono state adottate misure specifiche per ridurre le trasmissioni di sostanze inquinanti <u>provenienti dall'esterno</u> , ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Cfr. domanda 1			
<p>Come indicato al punto 2, il trasporto a lunga distanza e in larga misura anche transfrontaliero di sostanze inquinanti determina l'inquinamento atmosferico di gran parte dello spazio alpino. Le norme UE e internazionali hanno pertanto un ruolo decisivo.</p> <p>A tale proposito è opportuno menzionare la Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (nuova Direttiva NEC), nonché i Protocolli della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, in particolare il Protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg), modificato nel 2012. Tutti gli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi partecipano attivamente all'implementazione e allo sviluppo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero.</p> <p>Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG V B - Spazio Alpino.</p> <ul style="list-style-type: none"> AlpInnoCT - Alpine Innovation for Combined Transport (Partner: Bavarian State Ministry of Housing, Building and Transport, StMB) 			

IV Art. 2 comma 2 lettera d della CA - Obblighi generali in materia di difesa del suolo

L'art. 2 comma 2 lettera d della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera d della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge federale sulla difesa del suolo (BBodSchG), Decreto federale in materia di difesa del suolo e siti contaminati (BodenSchV), Codice edilizio (BauGB), Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), Legge federale sulle foreste (BWaldG), Legge sulla valutazione d’impatto ambientale (UVPG), Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), Legge bavarese sulla difesa del suolo (BayBodSchG), Legge sui fertilizzanti, Decreto sui fanghi di depurazione, Legge bavarese sulle foreste (BayWaldG), Legge bavarese sulla tutela dei beni culturali (BayDSchG), Legge sull’assetto territoriale (ROG), Legge bavarese sulla pianificazione territoriale (BayLplG).

2) Si promuove l'utilizzo contenuto di suoli e terreno?

Sì

X

No

Se sì, come?

Cfr. anche la risposta alla domanda 8 in 2 B.

Alleanza per il risparmio di superfici in Baviera: unione di oltre 50 soggetti provenienti da diversi ambiti dell’amministrazione, delle associazioni, della progettazione e dell’edilizia, degli istituti di formazione e di perfezionamento. Impegno a ridurre il consumo di suolo in una “dichiarazione congiunta” e predisposizione di un corposo programma d’azione, regolarmente attuato e aggiornato. Le priorità sono le attività di sensibilizzazione e uno scambio di informazioni periodico.

Nella Strategia di sostenibilità tedesca del governo federale (DNS) (2018), il consumo di suolo è tra gli indicatori di sostenibilità. Il consumo di ulteriori superfici per finalità insediative e di trasporto dovrà scendere al di sotto di 30 ha al giorno entro il 2030. L’attuale

fabbisogno di suolo per la costruzione di alloggi (in affitto) deve essere coperto facendo leva in via prioritaria sul potenziale di sviluppo all'interno dello spazio urbano (2008).

L'obiettivo che si è prefisso il governo della Baviera è una netta riduzione dell'utilizzo di nuove superfici attraverso un maggiore sviluppo interno, una cooperazione intercomunale e il riutilizzo di superfici già disponibili. Nel lungo periodo, la Strategia di sostenibilità bavarese mira a un'economia circolare delle superfici, senza ulteriore consumo di suolo.

3) Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione dei suoli?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo in conformità con § 1a e 179 del Codice edilizio e § 5 della legge BBodSchG.

Cfr. al punto 2.

4) Si promuove l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Nell'ambito del Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale

Sostegno finanziario:

- al trasporto di legno che non danneggi il suolo nella foresta protettiva
- a metodi naturali di rinnovazione forestale
- alla realizzazione di sentieri forestali
- all'utilizzo di latifoglie per il rimboschimento

5) Si adottano misure per limitare l'erosione del suolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Cfr. domande 24 - 8, sezione 2 B

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche il progetto INTERREG “ink4soils” (<https://alpinesoils.eu/>), nonché il Gruppo di lavoro “Difesa del suolo”, sotto presidenza tedesca, istituito dalla XV Conferenza delle Alpi.

Un progetto finanziato dal Ministero federale dell’ambiente ha posto le basi a tale fine:

<https://www.umweltbundesamt.de/themen/bodenschutz-in-den-alpen-auf-dem-pruefstand>

V Art. 2 comma 2 lettera e della CA - Obblighi generali in materia di idroeconomia

L'art. 2 comma 2 lettera e della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera e della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Direttiva quadro sulle acque (DQA), Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG), Legge bavarese sulle acque (BayWG), Decreto sulle acque di falda, Decreto sulle acque di superficie, Decreto sulle acque reflue, Legge sulla tassazione delle acque reflue, Decreto bavarese sull'automonitoraggio delle reti idriche, Legge sulla priorità alle energie rinnovabili (EEG), Decreto sugli impianti con inquinanti idrici (AwSV), norme fitosanitarie, Decreto sui fertilizzanti, Condizionalità ambientale.

2) Si adottano misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Obbligo per legge dei comuni di smaltire le acque reflue; promozione della costruzione di impianti di smaltimento delle acque reflue da parte della Baviera; strategie di smaltimento delle acque reflue a cura dei comuni
- Sostegno statale per lo scarico delle acque reflue di rifugi alpini molto frequentati a quote superiori a 1000 m s.l.m. verso un sistema di raccolta (programma di sostegno specifico per rifugi alpini)
- Per i poderi isolati, i borghi, ecc. – se i comuni non si fanno carico dello smaltimento – è il cittadino che, per legge, ha l’obbligo di smaltire le acque reflue (piccoli impianti di depurazione)
- Requisiti minimi per lo scarico secondo lo stato dell’arte

- Automonitoraggio e monitoraggio statale degli impianti di smaltimento delle acque reflue e di scarico nei bacini/corsi d'acqua
- Tassa sulle acque reflue
- Interventi di rinaturalizzazione delle acque, normative per la portata minima residua delle centrali idroelettriche e per il passaggio ininterrotto della fauna nei corsi d'acqua presso le stesse (progetto strategico globale passaggio ininterrotto della fauna laddove vi siano opere costruite trasversalmente all'alveo di un fiume in Baviera)
- Programma di riassetto delle rive dei bacini/corsi d'acqua
- Programmi di misure relativi all'attuazione della DQA

3) Esistono norme o si adottano misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Programma LEP, legge WHG, legge BayWG, Regolamenti per le zone idrografiche protette
 Individuazione di zone idrografiche protette, monitoraggio a cura dei gestori e monitoraggio statale
 Designazione di zone di priorità e di riserva per garantire l'approvvigionamento idrico pubblico nei piani regionali

4) Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Attuazione di strategie di sviluppo idrico, rinaturalizzazione di corsi d'acqua, adozione di misure di protezione dalle piene che tengono conto degli aspetti ecologici, costruzione di passaggi e di deviazioni per i pesci e utilizzo di griglie per proteggere le popolazioni di pesci e altre forme di vita acquatica laddove vi siano opere statali trasversali rispetto all'alveo del corso d'acqua, miglioramento della capacità di ritenuta naturale in superficie

5) Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Progettazione aperta con coinvolgimento dei cittadini sin dalle prime fasi, partecipazione nell'ambito della procedura di autorizzazione, possibilità di dialogo e consultazione del Centro per la protezione della natura e la transizione energetica (KNE)			

6) Esistono norme e incentivi per un utilizzo dell'energia idrica più compatibile con l'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Linee guida bavaresi sulla portata minima (aggiornamento in corso) per le centrali di derivazione in essere fino a una potenza di 500 kW (le vecchie linee guida sulla portata residua non sono più applicabili in maniera incondizionata per i nuovi requisiti di legge).			
Legge sulla priorità alle energie rinnovabili (EEG), Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG).			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:
Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG V B; ad esempio INTERREG Eco-AlpsWater - Innovative Ecological Assessment and Water Management Strategy for the Protection of Ecosystem Services in Alpine Lakes and Rivers.

VI Art. 2 comma 2 lettera f della CA - Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio

L'art. 2 comma 2 lettera f della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera f della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Essenzialmente:

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG)

Legge bavarese sulle acque (BayWasserG)

Decreto relativo al Parco alpino e nazionale di Berchtesgaden (ANPV)

Decreto sulla tutela delle riserve naturali, delle aree a tutela paesaggistica, degli elementi paesaggistici e dei monumenti naturali.

Legge sull’assetto territoriale (ROG),

Legge federale sulla protezione dalle immissioni (BImSchG)

2) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate per la protezione della natura e del paesaggio? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Ripristino, ove possibile, di particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali	X
---	----------

Utilizzo mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale, nonché di altri usi del territorio	X
---	----------

Creazione di zone nelle quali sia data la priorità alla protezione della natura e del paesaggio rispetto ad altri beni	X
--	----------

Messa in rete di habitat	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione del Parco Nazionale di “Berchtesgaden” (1978) e designazione di riserve naturali, nel perimetro della Convenzione delle Alpi, in totale 101, con una superficie complessiva di circa 127.505 ha (aggiornamento marzo 2019); cfr. anche pag. 29 • BayernNetz Natur: rete di biotopi della Baviera che attualmente conta oltre 400 progetti esecutivi, in genere a livello circondariale • Programmi di salvaguardia delle specie: chiurlo, gallinella terrestre, cicogna bianca, aquila reale, farfalla apollo, pipistrello, criceto comune, biodiversità botanica <p>Programma di rinaturalizzazione delle torbiere; rinaturalizzazione di zone golenali intorno a bacini/corsi d’acqua; ripristino di bracci morti di bacini/corsi d’acqua; rinaturalizzazione di torrenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi di finanziamento: Programma di protezione della natura su base contrattuale, direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma di protezione del paesaggio rurale; • Misure di orientamento come “scialpinismo ecologico” • Finanziamento dello studio: “Rete ecologica transfrontaliera – Rete delle aree protette alpine (Segnali alpini 3)” • Finanziamento del progetto “WeWild” volto a sensibilizzare chi pratica sport invernali agli (habitat degli) animali selvatici nell’ambito dei finanziamenti destinati alle associazioni • Bayern Arche: progetto per la creazione di una banca di semi per le piante selvatiche rare e a rischio di estinzione della Baviera e le piante nei confronti delle quali la Baviera ha una responsabilità specifica per via delle sue caratteristiche naturali. • Strategia bavarese per la biodiversità (priorità operative: tutela della diversità di specie e varietà, tutela e conservazione degli habitat, messa in rete di habitat e di biotopi, diffusione di conoscenze in materia ambientale attraverso istruzione e ricerca) <p>Atlante ambientale della Baviera: tematica “natura”: dati sulle aree protette e sui finanziamenti relativi al progetto di mappatura dei biotopi della Rete delle aree protette alpine (ALPARC) e della rete ecologica nelle Alpi e nei Carpazi 2009-2019 (finanziamenti complessivi EUR 1,6 milioni)</p> <p>Finanziamento/stampa e vendita della pubblicazione del Ministero federale dell’ambiente “Alpine Nature 2030”. Tale pubblicazione documenta i risultati positivi della cooperazione a lungo termine dei Paesi alpini e il suo contributo alla tutela della biodiversità in Europa, in particolare le misure e gli strumenti per creare la rete ecologica.</p>	

Presidenza e finanziamento della Piattaforma “Rete ecologica” della Convenzione delle Alpi dal 2007 al 2019 assieme alla Francia (fondi tedeschi in totale: EUR 440.000)

3) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna e i loro habitat? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Adozione di norme che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere in modo rilevante o duraturo gli habitat di fauna e flora.	X
Divieti o disposizioni riguardanti impatti e compromissioni evitabili a danno degli habitat di fauna e flora	X
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X
Istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	X
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	X
Reintroduzione di specie autoctone	
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato	X
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli dell'UE, nonché di convenzioni internazionali per la protezione delle specie nella Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), nel Decreto federale sulla protezione delle specie (BArtSchV) e nella Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), cfr. anche art. 2 della legge BayNatSchG (protezione delle Alpi). • Le 101 aree protette (aggiornamento marzo 2019, incluso Parco nazionale di Berchtesgaden) occupano circa 127.505 ha, pari all'11,5% del perimetro della Convenzione (superficie di riferimento: 1.115.399,74 ha) Il Parco Nazionale (PN) di Berchtesgaden ha una superficie di circa 21.000 ettari. Il 75% è designato come zona centrale. Le 185 aree paesaggistiche protette (aggiornamento marzo 2019) occupano circa 191.270 ha, pari al 17,15% del perimetro della Convenzione in territorio tedesco (cfr. sopra per superficie di riferimento) • Programma di rinaturalizzazione delle torbiere nelle Alpi bavaresi 	

- Promozione della rinaturalizzazione delle acque da parte dell'amministrazione in materia di idroeconomia
- Reintroduzione del gambero di fiume
- Regolamentazione del diritto di accesso in base all'art. 26 ss. della legge BayNatSchG
- Regolamentazione dell'uso pubblico in base alla Legge sull'uso delle acque, ad es. per subacquei, canyoning
- Zone di quiete sul lago Chiemsee (Decreto del 14.3.2005)
- La Legge sull'ingegneria genetica (GenTG), attuante la normativa UE in merito, prevede valutazioni dei rischi che contemplano anche aspetti legati alla tutela dell'ambiente e della natura.
- "Blühpakt Bayern", iniziativa bavarese volta alla creazione e al finanziamento di una regione ricreativa pilota della rete ecologica del fiume Tiroler Ache (Ecomodello Achentäl)
- Partecipazione attiva alla Piattaforma WISO della Convenzione delle Alpi
- NaturVielfaltBayern – Programma per la biodiversità 2030
- Piano d'azione lupo della Baviera: finalizzato a ridurre al minimo i conflitti attraverso misure di gestione mirate

Mostra itinerante "Die großen Vier" (I grandi quattro) - sulla gestione di orso, lupo e lince
 Cofinanziamento nazionale dei progetti INTERREG Green Connect, ALP.BIO.NET 2030, speciAlps,

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG V B - Spazio Alpino.

A titolo d'esempio si riportano i seguenti progetti:

- ALPBIONET2030: Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation: lo scopo principale del progetto è il consolidamento e il miglioramento della cooperazione transnazionale nella protezione della natura e la creazione di un sistema coerente e complementare finalizzato alla tutela di ecosistemi e biodiversità nelle Alpi.
- YOUrALPS: Educating Youth for the Alps: (re)connecting Youth and Mountain heritage for an inspiring future in the Alps: il progetto intende sensibilizzare i giovani al patrimonio alpino, promuovendo l'educazione alla montagna. A tale fine occorre mettere meglio in rete educatori, insegnanti e formatori dell'apprendimento formale e

informale e favorire l'inserimento di elementi specifici dell'educazione alla montagna nei programmi scolastici e nella pratica.

VII Art. 2 comma 2 lettera g della CA - Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna

L'art. 2 comma 2 lettera g della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera g della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale (KULAP), Programma di protezione della natura su base contrattuale (VNO), Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG), Programma federale “agricoltura ecologica”, Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG), Legge federale sulla difesa del suolo (BBodSchG), Programma bavarese di sviluppo territoriale, Legge bavarese sull’economia agricola (BayAgrarWiG), Direttiva comune sulla promozione di misure agroambientali, di lotta ai cambiamenti climatici e di benessere ambientale (AUM) della Baviera

2) Quali misure si adottano per la conservazione del paesaggio rurale tradizionale?

Promozione del presidio permanente e non permanente degli alpeggi nell’ambito del Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale (KULAP), nonché tramite indennità compensative

Cfr. anche 2 D, domande 5 – 9

3) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono adottate al fine di preservare un’agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l’ambiente, tenendo conto delle condizioni di produzione più difficili? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Sostegno di aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima	X
Incentivazione dell’allevamento adatti ai siti e alla superficie disponibile	X
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze da allevamento	X
Finanziamento e sostegno della tutela della biodiversità delle piante coltivate	X

Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di tali prodotti	X
Incentivazione della creazione e dello sviluppo di fonti di reddito alternative in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	X
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Cfr. a tale proposito 2 B, domande 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 22	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

VIII Art. 2 comma 2 lettera h della CA - Obblighi generali in materia di foreste montane

L'art. 2 comma 2 lettera h della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera h della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.	
Legge federale sulle foreste (BWaldG)	
Legge bavarese sulle foreste (BayWaldG)	
Legge federale sulla caccia (BJagdG)	
Legge bavarese sulla caccia (BayJagdG)	
Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG)	
Legge sulle foreste demaniali (StFoG)	
Programma bavarese di finanziamento alla silvicoltura (WALDFÖPR)	

2) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X
Costituzione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato con specie arboree adatte ai rispettivi contesti	X
Attribuzione di priorità alla funzione protettiva	X
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	X
Definizione di riserve forestali naturali	X
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Cfr. Parte 2

3) Sono state adottate misure al fine di evitare un uso che possa danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina?

Sì

No

Se sì, quali?

- Piani nonché misure per contenere le popolazioni di ungulati entro limiti che permettano la rinnovazione naturale delle foreste montane adatte al contesto, senza dover ricorrere a particolari misure protettive (tra cui progetto di ricerca “Gestione integrale degli ungulati selvatici nelle foreste di montagna”)
- Sostegno per il riscatto dei pascoli su base volontaria
- Regolazione del traffico vacanziero
- Incentivazione di un accesso adeguato al fabbisogno
- Mappatura delle funzioni nelle foreste montane a cura dello Stato
- Sviluppo di strategie integrate per le foreste protettive delle Alpi mediante il Progetto NAB
- Censimenti delle foreste protettive
- Esame dell’attuale politica di protezione delle foreste montane e delle misure attuali mediante il progetto Network-Mountain-Forest
- Dichiarazione di Lindau sulla politica delle foreste montane del 29.10.2007
- Inventariazione delle foreste a livello federale
- Promozione della lotta al bostrico

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell’ambito dei progetti del Programma INTERREG V B - Spazio Alpino.

Ad esempio RockTheAlps: mantenere e potenziare la funzione di protezione dai pericoli naturali delle foreste sono un importante tassello della strategia tesa a migliorare la qualità di vita nelle Alpi. Il progetto intende sviluppare il primo tool per una mappatura regionale del pericolo di caduta massi nelle Alpi e realizzare la prima mappa unica del pericolo di caduta massi e delle foreste protettive nelle Alpi. Queste mappe innovative intendono contribuire a migliorare

l’Azione 8 della strategia per la regione Alpina (Migliorare la gestione dei rischi) e l’Azione 5 della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2020 (mappatura/valorizzazione dei servizi ecosistemici forestali).

GreenRisk4ALPs: senza un’adeguata implementazione sul territorio dei servizi ecosistemici montani (incluse le foreste) in una strategia volta a contenere i pericoli, è difficile conseguire uno sviluppo sostenibile nello spazio alpino. L’obiettivo generale di GreenRisk4ALPs (GR4A) consiste nello sviluppo di programmi basati sugli ecosistemi, che promuovono una gestione del rischio che tenga conto dei pericoli naturali e degli effetti climatici. GR4A integra le foreste in una gestione del rischio di lungo termine, economicamente accessibile, confrontando tra di loro strategie di gestione del rischio ecosostenibili, tecniche e preventive.

Al conseguimento degli obiettivi contribuiscono anche misure integrative di educazione ambientale in materia forestale dell’amministrazione forestale bavarese, in particolare nei centri di apprendimento esperienziale sulle foreste montane a Füssen – Ziegelwies e Ruhpolding. Piattaforma informativa www.waldwissen.net con molti documenti sulle foreste montane (rubrica pericoli naturali) come progetto di cooperazione degli enti forestali di ricerca di Austria, Svizzera, Baden-Württemberg e Baviera.

IX Art. 2 comma 2 lettera i della CA - Obblighi generali in materia di turismo e di attività del tempo libero

L'art. 2 comma 2 lettera i della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera i della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)

Programma regionale bavarese per la promozione delle attività commerciali: programmi speciali “PremiumOffensive Tourismus” (Offensiva premium turismo), “Tourismusland Bayern – Qualität und Gastlichkeit” (Baviera regione del turismo - Qualità e ospitalità), “Tourismusland Bayern – barrierefreie Gastlichkeit” (Baviera regione del turismo - ospitalità senza barriere)

Promozione di funivie e impianti secondari nei piccoli comprensori sciistici

Promozione di infrastrutture turistiche pubbliche (RÖFE)

Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

Legge bavarese sulla protezione della natura (BayNatSchG)

Legge bavarese sulle acque (BayWasserG)

Marchio ambientale bavarese per alberghi e ristoranti

Programma di sviluppo rurale della Baviera 2014-2020 (EPLR Baviera 2020)

2) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Limitazione del traffico motorizzato privato	X
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	X
Divieto di praticare sport motorizzati	
Limitazione della pratica di sport motorizzati a determinate zone	X
Divieto di lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi a fini sportivi	

Limitazione del lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi a fini sportivi	X
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	X

Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Il permesso di lancio è rilasciato in conformità al § 25 della Legge sul traffico aereo dal soggetto incaricato, l'associazione tedesca del paracadutismo, previo benestare delle autorità locali competenti in materia di protezione della natura. Tali permessi sono concessi in modo restrittivo e solamente in casi eccezionali (solo l'1,5% circa di tutti i permessi rilasciati in Germania).</p>	

3) Si tiene conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Programma LEP 2.3.3; LEP 5.1</p> <p>Art. 5 della legge BayLplG</p> <p>Iniziativa turistica 2018: approccio olistico al turismo, in armonia con l'uomo e la natura</p>			

4) Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.			
<p>Piano delle Alpi, programma LEP 2.3.4/2.3.5/2.3.6</p> <p>Il Piano delle Alpi distingue tre diverse zone: nella zona C (43% dello spazio alpino) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture per i trasporti, ad eccezione degli interventi necessari (p.es. strade forestali e per alpeggi). Nella zona B (23%) si possono realizzare infrastrutture per i trasporti solo nel rispetto di rigidi criteri. Nella zona A (35%), in linea di principio, si possono realizzare infrastrutture.</p>			

Per la delimitazione dei territori corrispondenti alle rispettive zone sono state determinanti le caratteristiche naturali del territorio. Criteri: protezione della natura, tutela del paesaggio, pericoli naturali, possibilità di infrastrutturazione;

Dimensioni dello spazio alpino bavarese secondo il programma LEP: 5.500 km²

Con il divieto di infrastrutturazione si garantisce di fatto che il turismo non abbia luogo in determinate zone. Inoltre, le disposizioni sia della legge BNatSchG che della legge BayNatSchG consentono di fissare divieti di accesso a determinate zone, ove opportuno; inoltre zone di quiete sul lago Chiemsee.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Al conseguimento degli obiettivi contribuisce anche la cooperazione nell'ambito dei progetti del Programma INTERREG V B - Spazio Alpino.

A titolo d'esempio si riporta il seguente progetto:

- Smart Altitude: lo scopo del progetto è la promozione e attuazione di strategie per ridurre i livelli di CO₂ nelle zone meta di turismo invernale.

X Art. 2 comma 2 lettera j della CA - Obblighi generali in materia di trasporti

L'art. 2 comma 2 lettera j della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera j della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- Strategia nazionale di sostenibilità
- Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)
- Piano federale per le infrastrutture di trasporto 2030
- Piano generale dei trasporti della Baviera
- Legge tedesca sulla valutazione di impatto ambientale (UVPG)
- Legge per il finanziamento dei trasporti municipali (GVFG)
- Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG)

- § 8 (1) e (2) Legge federale sul potenziamento della rete ferroviaria (BschwAG) in combinato disposto con il piano di fabbisogno di reti ferroviarie a livello federale e il piano del traffico ferroviario locale della Baviera
- Promozione della costruzione di terminal per il trasporto combinato della DB AG nell’ambito della Legge sul potenziamento delle reti ferroviarie
- Promozione della costruzione di terminal per il trasporto intermodale a cura di investitori privati in conformità alla direttiva per la promozione di interporti per il trasporto combinato
- Promozione di interporti e di progetti pilota del trasporto merci su rotaia in conformità con il bilancio bavarese
- Direttiva atta a promuovere costruzione, potenziamento e riattivazione di raccordi ferroviari privati (Direttiva promozione raccordi ferroviari)
- Direttiva atta a promuovere il trasporto su rotaia attraverso un finanziamento proporzionale dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura approvati (af-TP)

- Legge sulla riscossione di pedaggi, in funzione della lunghezza del tratto percorso, per l'uso di autostrade e strade federali (BFStrMG) in combinato disposto con il Decreto sulla riscossione, sulla prova del regolare pagamento e sul rimborso del pedaggio (af-TP)
- Finanziamento di binari modulo 740 m nel quadro del piano di fabbisogno
- La Legge bavarese su strade e sentieri (BayStrWG) prevede una VIA

2) Si adottano misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Firma della Dichiarazione di intenti comune aggiornata sull'attuazione di misure accompagnatorie e infrastrutturali che contribuiscano alla realizzazione del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete centrale TEN-T oltre all'allegato Piano d'azione del Brennero 2018 in occasione del 2° vertice sul Brennero tenutosi a Bolzano il 18.06.2018 (soluzione approvata dai Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania e dai rappresentanti delle regioni interessate (ad eccezione del Tirolo) per aumentare il trasporto combinato transalpino attraverso il Brennero).
- Inserimento di nuovi progetti nel piano di fabbisogno per la rete ferroviaria federale (allegato 1 a § 1 Legge federale sul potenziamento della rete ferroviaria); cfr. risposta alla domanda 5.
- Promozione della progettazione e realizzazione di terminal di trasporto combinato e di interporti
- Promozione di progetti pilota del trasporto combinato (p.es. NIKRASA, FUTURE TRAILER, FUTURE WAGGON)

3) Si adottano misure per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti nel territorio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali? Segnalate anche eventuali casistiche in essere che consentano di trarre conclusioni qualitative.

Impiego di autobus e veicoli a metano oppure di veicoli con altri motori a basse emissioni da parte dei comuni (esempi: Bad Reichenhall, Oberstdorf). Finanziamento di autobus elettrici da parte del governo federale.

4) Sono state adottate misure per la lotta all'inquinamento acustico che tengano conto soprattutto della topografia alpina?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Prevenzione dell'inquinamento acustico per linee nuove e adeguate (ferrovia)
- Programma nazionale volontario di risanamento acustico per le linee in essere (ferrovia)
- Progetto pilota barriere antirumore Valle dell'Inn/accesso nord al Brennero - smorzatori colorati (ferrovia)
- Analisi di fattibilità barriere antirumore Valle dell'Inn/accesso nord al Brennero (ferrovia)
- Barriere antirumore sulle strade federali di grande comunicazione in essere (risanamento acustico)

5) Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- "Piano d'azione del Brennero 2009" e "Piano d'azione del Brennero 2018"
- Masterplan trasporto merci su rotaia (2017) allo scopo di trasferire più merci su rotaia, potenziare la quota di mercato del settore e rafforzare il comparto in modo durevole. Come misura immediata si consente l'introduzione di treni merci da 740 m. I piani attuativi sono già in corso, le risorse di bilancio sono già state stanziare.
- Orari e gestione digitali, nonché l'assegnazione di tracce digitali intendono accelerare i processi operativi.
- Piano di fabbisogno per la rete ferroviaria federale (allegato § 1 Legge federale sul potenziamento della rete ferroviaria) 2016 prevede i seguenti progetti, in fase di progettazione o realizzazione:
 - Promozione di terminal per il trasporto combinato e di interporti (p.es. Burghausen e Hof)

- Costruzione di nuove stazioni
- Adeguamento e abbattimento barriere nelle stazioni
- Adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria:
 - p.es. Adeguamento Monaco - Lindau,
 - Adeguamento Monaco – Mühldorf – Freilassing (intervento di elettrificazione)
 - Adeguamento/nuova tratta Monaco – Rosenheim – Kiefersfelden – confine D/A (- Kufstein)
 - Adeguamento Norimberga - Passau
 - Adeguamento Hof – Marktredwitz – Regensburg – Obertraubling (corridoio orientale sud) (intervento di elettrificazione per regolare il traffico merci)
 - Adeguamento/nuova tratta Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basilea
 - Adeguamento Stoccarda – Singen – confine D/CH

6) Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Approvazione del “Piano d’azione del Brennero 2009” e del “Piano d’azione del Brennero 2018” (cfr. risposta alla domanda 2).
 - Con un ulteriore provvedimento immediato del Masterplan trasporto merci su rotaia (2017) si stanziavano a partire dal 1° luglio 2018 EUR 350 milioni l’anno per cinque anni per la riduzione dei diritti d’uso per il trasporto merci su rotaia.
- Promozione di terminal per il trasporto combinato e di interporti
- Promozione di progetti pilota del trasporto combinato (p.es. NIKRASA, FUTURE TRAILER, FUTURE WAGGON)

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Alpine Innovation for Combined Transport (AlpInnoCT): la strategia UE per la Regione alpina si è prefissa l’obiettivo di potenziare un trasporto più ecologico e di creare corridoi di trasporto merci più efficienti. Il progetto intende aumentare l’efficienza e la produttività del trasporto combinato.

L'attuazione del Masterplan trasporto merci su rotaia presentato nel 2017, con i suoi 66 interventi e cinque interventi specifici mira in particolare a potenziare la competitività del trasporto merci su rotaia, nonché a trasferire il trasporto merci dalla strada alla rotaia. Gli interventi generali intendono conseguire, assieme al settore, un netto potenziamento della quota di trasporto merci su rotaia nel modal split.

Nel frattempo l'obbligo di pedaggio si applica a tutti i mezzi pesanti a partire da 7,5 t di massa massima autorizzata su tutte le strade federali di grande comunicazione (cioè anche su tutte le strade federali). Inoltre, dal 1.1.2019 sono stati introdotti nuovi pedaggi: si distingue non più solo in base alla categoria di emissione e al numero di assi, bensì anche in base alla classe di peso.

XI Art. 2 comma 2 lettera k della CA - Obblighi generali in materia di energia

L'art. 2 comma 2 lettera k della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]”

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera k della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Legge sull’etichettatura energetica (EnVKG);
Legge sulla priorità alle energie rinnovabili (EEG)
Legge sulla cogenerazione di energia elettrica e termica (KWKG);
Legge sul settore energetico (EnWG);
Decreto sul risparmio energetico (EnEv);
Legge federale sulla protezione della natura (BNatSchG);
Decreto sulle biomasse (BiomasseVO);
Decreto sulla sostenibilità dei biocombustibili (Biokr-NachV);
Decreto sulla sostenibilità dell’energia elettrica da biomassa (BioSt-NachV);
Legge sull’accelerazione dello sviluppo della rete (NABEG);
Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG);
Legge federale sulla protezione dalle immissioni (BImSchG);
Codice edilizio (BauGB);

2) Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio e siano ecocompatibili?

Misure disciplinari;
Misure di incentivazione;
Promozione di informazione/consulenza;
Impegni assunti volontariamente;

3) Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Tariffe di riacquisto; Programmi di finanziamento;			

4) Sono state adottate misure per tenere conto dei costi effettivi?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Introduzione dell'ecotassa nel 1999			

5) Si incentiva l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, di quali energie si tratta e come?			
<p><u>Energia elettrica:</u> con la Legge sulla priorità alle energie rinnovabili (EEG) entrata in vigore nel 2000 si sostengono le energie rinnovabili con tariffe minime di riacquisto. In tale contesto, l'energia elettrica da fonti rinnovabili è soggetta all'obbligo di acquisto e pagamento da parte dei gestori di rete.</p> <p>Con la riforma della legge EEG del 2014 è stato fissato un incremento vincolante, i costi sono stati ridotti concentrandosi sulle tecnologie più economiche dell'eolico e del fotovoltaico e si è imposto ai nuovi grandi impianti di vendere l'energia elettrica prodotta sotto la propria responsabilità (migliore integrazione nel mercato dell'energia elettrica).</p> <p>Con la legge EEG 2017, le tariffe di riacquisto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili non sono fissate come in passato dallo stato, bensì in linea di principio attraverso gare d'appalto sul mercato. Più concorrenza, un potenziamento continuo con una gestione efficace, la limitazione dei costi, più operatori e l'integrazione con il potenziamento della rete sono gli orientamenti per la prossima fase della transizione energetica.</p>			

Parallelamente, grazie alla Legge sull'accelerazione dello sviluppo della rete (NABEG 2.0) del maggio 2019 si accelerano le procedure di progettazione e autorizzazione. In questo modo si rende la rete idonea all'immissione e al trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Riscaldamento:

Nel campo del riscaldamento esiste dal 2009 la Legge per la promozione delle energie rinnovabili nel riscaldamento (EEWärmeG), che prevede l'obbligo di coprire il fabbisogno di calore degli edifici di nuova edificazione in misura proporzionale con energie rinnovabili, la cui quota dipende da quali energie rinnovabili si utilizzano. Per il settore pubblico vige l'obbligo di un utilizzo proporzionale di energie rinnovabili anche nel caso in cui l'edificio esistente debba essere completamente ristrutturato.

La promozione della biomassa offre interessanti sovvenzioni sino a EUR 8.000 per progetto e riguarda la realizzazione e l'ampliamento di impianti a biomassa per il riscaldamento.

Trasporti:

Nel periodo 2007-2014 esisteva in Germania una quota di biocarburante che obbligava le aziende che commercializzavano carburanti a vendere una quantità minima, stabilita dalla legge, del totale sotto forma di biocarburanti. Nel 2015 la quota di biocarburanti è passata, come grandezza di riferimento, dalla valutazione energetica alla riduzione netta dei gas serra. Ciò significa che la commercializzazione di combustibili non deve più garantire una determinata percentuale di biocarburanti, bensì un migliore bilancio climatico complessivo. Ciò fa sì che i biocarburanti con un bilancio più favorevole in termini di gas serra sono imputati in misura proporzionalmente maggiore a tale quota. La riduzione netta di gas serra è pari a 3,5 % 2015/2016, 4% 2017-2019 e 6 % a partire dall'anno 2020.

Oltre alla miscelazione con biodiesel o bioetanolo, la quota può essere coperta anche con biocombustibili puri come il biodiesel (B100), il biometano o con l'additivazione di oli vegetali idrogenati. Oltre ai biocarburanti si può ricorrere anche ad altre opzioni, tra cui l'energia elettrica o i carburanti che utilizzano le tecnologie power-to-gas e power-to-liquid (PtG, PtL) per i veicoli elettrici e la riduzione delle emissioni nell'estrazione del petrolio (emissioni upstream).

Inoltre i cinque pilastri delle energie rinnovabili sono potenziati da un'ampia promozione nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:



XII Art. 2 comma 2 lettera 1 della CA - Obblighi generali in materia di economia dei rifiuti

L'art. 2 comma 2 lettera 1 della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera 1 della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- 1) Legge sull'economia circolare (KrWG) - Legge federale
- 2) Legge bavarese sulla gestione dei rifiuti (BayAbfG)
- 3) Decreto bavarese sulla gestione dei rifiuti (AbfPV) – Decreto del 17 dicembre 2014
- 4) Statuti per la gestione dei rifiuti
- 5) Regolamenti sull'affidamento dello smaltimento dei rifiuti ai comuni del circondario
- 6) Piani di gestione dei rifiuti degli enti preposti allo smaltimento (circondari, città senza circondario, associazioni di scopo)

2) In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate dello spazio alpino?

In tutto il territorio della Baviera, la gestione dei rifiuti è svolta dagli enti preposti allo smaltimento in modo da prevenire, ove possibile, la produzione di rifiuti, promuovere l'economia circolare per salvaguardare le risorse naturali e garantire lo smaltimento ecologico dei rifiuti. In tal modo si tiene conto anche delle particolari esigenze delle zone isolate delle Alpi bavaresi, in conformità con l'art. 2 comma 2 lettera 1 della CA.

Lo smaltimento dei rifiuti è organizzato dagli enti territoriali comunali, la raccolta dei materiali riciclabili (soprattutto confezioni) avviene in cooperazione con aziende private. Se esistono edifici non raggiungibili su strada, lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'approvvigionamento, nel caso di rifugi o malghe alpine isolate, avvengono con l'elicottero.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli di attuazione

Considerazione degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 2 della CA in tutti i campi

1) Si tiene conto delle politiche di cui all'art. 2 comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	
Riportate alcuni esempi emblematici.		
<p>I campi specifici elencati si ricollegano ad altri ambiti in misura molto varia. Nella pratica, non è possibile fare un'analisi dettagliata di questi nessi e tenerne conto nella rispettiva politica settoriale. Tuttavia si può ipotizzare che si tenga conto dei riferimenti più importanti nell'applicazione delle rispettive leggi settoriali. Si rimanda soprattutto alle cosiddette clausole settoriali (ad es. quelle riguardanti la protezione della natura, l'agricoltura e l'assetto del territorio) in leggi specifiche di altri campi.</p> <p>Un ruolo primario lo assume, per la natura stessa dei suoi compiti, la pianificazione territoriale che coordina trasversalmente vari settori. Progetti e interventi importanti per la pianificazione territoriale, ad es. nella procedura di assetto territoriale o in altre procedure di coordinamento, sono sottoposti ad un controllo accurato dal punto di vista dei loro nessi con altri campi.</p> <p>Il risultato è che nelle Alpi bavaresi si realizza il principio di una politica di approccio globale alla conservazione e alla protezione delle Alpi.</p> <p>Esempi:</p>		

- Controllo della compatibilità di progetti di strutture per il tempo libero con gli aspetti ambientali (in particolare la protezione della natura)
- Rispetto delle esigenze della protezione della natura nei finanziamenti all'agricoltura e nelle leggi disciplinanti la caccia e la pesca
- Armonizzazione delle misure nel campo delle opere idrauliche e delle ricomposizioni fondiarie con le esigenze della protezione della natura
- Armonizzazione della progettazione delle infrastrutture di trasporto con le esigenze di assetto territoriale e di protezione della natura

La cooperazione tra le Parti contraenti

2) È stata intensificata ed estesa in termini geografici e tematici la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

3) Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti alla cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dello spazio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

4) Si promuove la soluzione dei problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?			
Sì	X	No	

5) Si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?			
Sì	X	No	

6) Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, si concedono loro delle opportunità per rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate le rispettive norme, indicandone il contenuto.			
<ul style="list-style-type: none"> • Legge bavarese sul procedimento amministrativo (BayVwVfG) • Normativa in merito alla consultazione degli interessati in leggi settoriali (ad es. la partecipazione dei cittadini) • Per ogni progetto, i comuni possono far verificare il diritto all'autonomia amministrativa, ove necessario, per vie legali. 			

<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:</p> <p>Nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein 12 gruppi di lavoro si occupano di problematiche transfrontaliere. I gruppi di lavoro sono i seguenti: Istruzione, Educazione degli adulti, Giovani, Cultura, Agricoltura e silvicoltura, Sviluppo di natura e ambiente; Pianificazione del territorio e sviluppo regionale, Sicurezza, Sport, Turismo, Trasporti, Economia.</p> <p>In Algovia esiste una stretta collaborazione con il Voralberg (Kleinwalsertal, Balderschwang) e con il Tirolo (Tannheimer Tal) anche in materia di protezione della natura (Programma di sviluppo del paesaggio Gottesackerplateau/Kleinwalsertal, nel primo parco naturale transfrontaliero della catena del Nagelfluh), della gestione dei rifiuti (l'associazione di scopo di Kempten smaltisce rifiuti domestici austriaci) oppure degli alpeggi (trasporto comune del bestiame alpino). Fitto scambio di esperienze con la Svizzera</p>

nel campo degli sport sciistici, del turismo, della tutela della cultura e dell'economia degli alpeggi.

Partecipazione degli enti territoriali

7) Nei seguenti campi sono stati definiti i livelli più idonei per favorire il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità comune e sfruttare e sviluppare sinergie nell'attuazione delle politiche e delle conseguenti misure?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X in parte	

8) Gli enti territoriali direttamente interessati sono coinvolti nelle diverse fasi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:
--

Art. 3 della CA Ricerca, valutazione scientifica e osservazione sistematica

9) Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti campi con gli obiettivi di cui all'art. 2 della CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

10) Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia		X
Economia dei rifiuti		X

11) I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi sono raccolti in modo armonizzato ai fini di un'osservazione e un'informazione costanti?	Si	No
Popolazione e cultura		X
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia		X

Economia dei rifiuti		X
----------------------	--	---

12) Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo campo.

Se nel vostro Paese sono entrati in vigore uno o più Protocolli, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica riflettono gli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Un progetto di R&S sul ruolo della connettività ecologica nella creazione di una "green economy" nello spazio alpino (10/2015 - 04/2018) ha evidenziato l'impatto economico positivo delle misure di protezione della natura in termini di creazione di fonti di reddito e di occupazione.

Un altro progetto ha analizzato lo stato e gli sviluppi attuali della green economy nello spazio alpino (02/2015 - 06/2017). Pur individuando una serie di sviluppi ed esempi positivi in una green economy nello spazio alpino, vi sono anche aspetti sui quali occorre ancora intervenire. I risultati del progetto sono stati cruciali per la stesura della Sesta Relazione sullo stato delle Alpi e le relative raccomandazioni. Al fine di rendere più solide le basi scientifiche per lo sviluppo della green economy sono stati finanziati un ulteriore progetto per la predisposizione di un programma d'azione (03/2017 - 06/2018) e uno studio di fattibilità sulle regioni pilota della green economy (11/2018 - 03/2020).

Nell'ambito del Programma INTERREG V B - Spazio Alpino si implementano diversi progetti, studi e osservazioni sistematiche di ricerca applicata. Le istituzioni di vari Stati alpini cooperano in tali progetti. Istituzioni pubbliche e private di diversi settori collaborano spesso nel quadro di una cooperazione verticale.

A titolo di esempio si riportano i seguenti progetti:

- AlpInnoCT – Alpine Innovation for Combined Transport: la strategia UE per la Regione alpina si è prefissa l'obiettivo di potenziare un trasporto più ecologico e di creare corridoi di trasporto merci più efficienti. Il progetto intende aumentare l'efficienza e la produttività del trasporto combinato.
- GRETA: Near-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space - il progetto mira ad evidenziare il potenziale della geotermia superficiale dello spazio alpino e a promuovere il suo inserimento nei futuri piani energetici a vari livelli amministrativi.
- AlpGov: Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine Region - l'obiettivo principale è la promozione di un'implementazione efficace della Strategia UE per la Regione alpina nel quadro di un approccio transnazionale sistematico, sviluppando e sperimentando strutture e meccanismi di governance adeguati a livello di Gruppi d'azione (GA). Nel contempo ambisce a creare sinergie con altri organismi di

attuazione della Strategia UE per la Regione alpina, "General Assembly" ed "Executive Board" e altri attori istituzionali della politica alpina.

- GoApply: il progetto mirava a contribuire all'attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e dei piani d'azione nei Paesi alpini. A tale fine è stata esaminata la governance dell'adattamento ai cambiamenti climatici da una prospettiva transnazionale - verticale tra livelli politici, orizzontale, tra settori e campi d'azione - e sono state predisposte raccomandazioni operative. Inoltre è stata potenziata la capacità di adattamento degli attori non statali attraverso l'analisi e la sperimentazione di attività partecipative, assieme ai partner operativi.
- LOS_DAMA! Una rete vivace di città metropolitane nello spazio alpino intende rafforzare l'identità dello spazio alpino e il suo ruolo a livello UE.
- Nell'ambito del Programma Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione, l'UE finanzia la realizzazione di progetti di ricerca anche su "Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime" al pilastro III "Sfide sociali".

Tali progetti fanno sovente riferimento alla Convenzione delle Alpi, in parte in forma più generale, in parte (soprattutto nei progetti a carattere molto specifico) rimandando in modo estremamente preciso a obiettivi dei singoli protocolli. Ciò dipende anche dal fatto che il Programma Spazio Alpino in diversi punti fa riferimento agli obiettivi della Convenzione delle Alpi e la considera uno strumento importante per il finanziamento delle rispettive misure.

- Osservatorio alpino virtuale: l'"Osservatorio alpino virtuale" (VAO) esiste dal 19 aprile 2012 quale rete di stazioni di ricerca in quota nelle Alpi e in catene montuose analoghe di nove paesi (Austria, Bulgaria, Francia, Georgia, Germania, Italia, Norvegia, Slovenia e Svizzera). Grazie a questa cooperazione trasversale e transnazionale, quesiti scientifici su atmosfera, biosfera, idrosfera e criosfera e anche sui potenziali effetti di fattori ambientali sulla salute trovano risposte approfondite che altrimenti sarebbe impossibile dare. L'Osservatorio alpino virtuale è quindi un tassello della Convenzione delle Alpi, all'interno della quale le Parti contraenti si sono impegnate a sostenere e armonizzare in stretta collaborazione ricerche e osservazioni sistematiche utili ad approfondire la conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle Alpi e a valutare i futuri sviluppi (si veda la decisione del 12/13 marzo 2015: "...supports plans by the High Altitude Research Stations to intensify the already launched cooperation projects for a "Virtual Alpine Observatory" and to develop it into a center for climate and environmental research in the Alps."). La Convenzione delle Alpi è Osservatore ufficiale del VAO dall'inizio del 2019.

I progetti finanziati nell'ambito dei finanziamenti destinati alle associazioni del Ministero federale dell'ambiente di norma sono finalizzati ad avere un impatto pubblico, in termini di visibilità o in termini di utilizzo e applicazione degli obiettivi politici della Convenzione delle

Alpi o dei relativi Protocolli. I progetti finanziati nel quadro delle attività di ricerca e sviluppo del Ministero federale dell'ambiente (p.es. conseguenze dei cambiamenti climatici per il turismo invernale nelle Alpi) sono volti a chiarire i fatti e a diffondere le conoscenze scientifiche per finalità politico-decisionali.

Così si diffondono anche metodologia e risultati del “Concorso federale destinazioni turistiche sostenibili” (ultima edizione 2016/2017, pubblicazione in DE e EN) col quale si intende premiare e pubblicizzare nelle Alpi regioni, città e località particolarmente attive per il loro impegno nel turismo sostenibile come modelli ed esempi cui fare riferimento.

Art. 4 della CA - Cooperazione e scambio di informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13) Si agevola e promuove tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico rilevanti per la Convenzione delle Alpi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- Partecipazione di organi statali e non statali a progetti (UE) a livello alpino e (co)finanziamento di tali progetti
- Periodiche escursioni tematiche del personale di organi statali finalizzate allo scambio di informazioni
- Scambio di funzionari pubblici
- Gruppi di dialogo bilaterali Baviera-Austria
- I programmi su cui si basano i progetti INTERREG stabiliscono che i partner debbano garantire lo scambio internazionale di informazioni. Dalle esperienze finora raccolte con i progetti è emerso che questo scambio avviene effettivamente;
- Consultazioni e contatti formali nelle Euroregioni
- Gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi (Trasporti, Popolazione e cultura)
- Piattaforma Pericoli naturali della Convenzione delle Alpi, nonché Piattaforma “Rete ecologica” (in futuro Comitato consultivo sulla biodiversità della Convenzione delle Alpi)
- Partecipazione attiva al Gruppo di lavoro Turismo dal 2014 al 2019
- Giornate per la difesa del suolo di Marktrechwitz

14) Per dare la massima considerazione alle esigenze regionali, si informano le altre Parti contraenti sui provvedimenti previsti di natura giuridica ed economica dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- Coinvolgimento e informazione degli enti territoriali e delle istituzioni statali interessati direttamente attraverso la partecipazione all'Euroregione oppure nell'ambito di contatti diretti di vicinato
- Contatti nell'ambito di gruppi di dialogo bilaterali tra la Baviera e i Länder austriaci e nell'ambito della Conferenza internazionale del Lago di Costanza
- Dialogo UE o bilaterale dei direttori responsabili della protezione della natura e/o dei Ministri dell'ambiente

15) Le altre Parti contraenti sono informate dei progetti dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate qualche esempio.

Cfr. la risposta alla domanda 3 nella Parte 2 A del Protocollo Pianificazione territoriale, inoltre

- progetti con obbligo di permesso secondo la normativa in materia di emissioni
- esercizi commerciali al dettaglio di grandi dimensioni
- costruzione di centrali elettriche sulle sponde di torrenti di confine
- autorizzazione per impianti di risalita
- sentieri alpini transfrontalieri

Per quanto riguarda i progetti INTERREG cfr. la domanda 13. Occorre tuttavia ricordare che per l'eterogeneità delle strutture dei partner, le informazioni non giungono automaticamente e direttamente agli organi statali. Per la valutazione dei progetti si ritiene tuttavia molto importante informare in ogni caso gli organi statali su importanti sviluppi e risultati. In parte ciò è già garantito dal fatto che gli organi statali pur non essendo partner ufficiali, mettono a disposizione i necessari mezzi di cofinanziamento nazionali. Ciò avviene anche nel quadro delle Piattaforme e dei Gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi.

16) Il vostro Paese è stato informato in misura sufficiente dalle altre Parti contraenti sui progetti dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio. Se avete risposto “no”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			
Scarico dell'impianto di depurazione di Seefeld nel Tirolo e Seebach nel fiume Isar			

17) Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative o non governative, per attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali campi? (Contrassegnate la casella corrispondente).			
Popolazione e cultura			X
Pianificazione territoriale			X
Salvaguardia della qualità dell'aria			X
Difesa del suolo			X
Idroeconomia			X
Protezione della natura e tutela del paesaggio			X
Agricoltura di montagna			X
Foreste montane			X
Turismo e attività del tempo libero			X
Trasporti			X
Energia			
Economia dei rifiuti			
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative o non governative, indicate le organizzazioni e l'oggetto della cooperazione.			
Organizzazioni statali:			
<ul style="list-style-type: none"> • Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi (attività promozionale) 			

- Arge Alp (Trasporti, Turismo, Agricoltura, Difesa del suolo, Pianificazione territoriale, Cultura, Protezione della natura, Qualità dell'aria)
- Società internazionale di ricerca Interpraevent (Gestione dei pericoli naturali alpini, Foreste, Idroeconomia)
- Agenzia federale per l'ambiente (Austria)

Organizzazioni non statali:

- European Land and Soil Alliance (Difesa del suolo)
- CIPRA International (progetti comunali, sensibilizzazione del grande pubblico)
- Rete delle aree protette alpine (Protezione della natura, Rete ecologica, Alleanza aree protette, sostegno nell'ambito dei finanziamenti destinati alle associazioni)
- Club alpini (CAA) (Turismo, Protezione della natura)
- Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" (finanziamento di misure attuative)
- Associazione Città alpina dell'anno (finanziamento di misure attuative)

Art. 4 della CA - Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18) L'opinione pubblica è informata regolarmente sui risultati delle ricerche e delle osservazioni sistematiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Riportate i dettagli.

Vale per analogia la risposta al punto 13. Importanti risultati/prodotti elaborati:

- Mostre
- Brochure
- Volantini
- Comunicati stampa
- Siti web
- Eventi informativi
- Workshop

- Relazioni settoriali (ad es. Relazione sullo stato delle foreste, Relazione sullo stato delle Alpi - Seconda Relazione sullo stato delle Alpi – L'acqua e la gestione delle risorse idriche)
- Articoli su riviste specializzate
- Newsletter della Convenzione delle Alpi

Indipendentemente da ciò, si coinvolge l'opinione pubblica in modo mirato nei progetti INTERREG (ad es. gruppi di lavoro)

19) Nell'ambito della ricerca e della raccolta di dati e nel concedere l'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate sono trattate come tali?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

20) Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Cfr. la domanda 18

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21) Come sono state attuate le Decisioni adottate dalla Conferenza delle Alpi, per le quali la stessa abbia previsto espressamente un obbligo di riferire in merito?

./.

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Nota: se le difficoltà si riferiscono ad un campo nel quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile rimandare alla risposta alla relativa domanda della sezione specifica.

1) Avete incontrato o incontrate ancora difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2) La compilazione del questionario ha presentato difficoltà? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia generali che specifiche.			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Avete miglioramenti da suggerire?			
In particolare le domande nella sezione 1 C. La domanda 1 dovrebbe essere cancellata.			

Parte 2: parte riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Nota: alle domande della parte specifica devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui sono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli campi nell'art. 2 comma 2 della CA.

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1) Si favorisce una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

2) Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

3) La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

Se sì, come? Riportate qualche esempio.			
Coordinamento nell'ambito della redazione e/o dell'aggiornamento dei piani di assetto territoriale, partecipazione a procedure di assetto territoriale in progetti con prevedibili effetti transfrontalieri, ad es. grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.			
Risoluzione di Bergen dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein del 2004 per l'insediamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio. Accordo tra il Ministero bavarese dell'economia, delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ufficio del governo del Land dell'Alta Austria) per una maggiore cooperazione nel settore della pianificazione territoriale in materia di piani per l'insediamento e l'ampliamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.			

4) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Diverse Euroregioni nella zona di confine austro-tedesca.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Non è possibile distinguere in base al funzionamento; il tipo di cooperazione dipende dalla problematica	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5) Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6) Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a mono economie?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
Piano delle Alpi (cfr. il programma LEP 2.3.3) con tre diverse zone di utilizzo; coordinamento dei relativi interessi/settori nella procedura di assetto territoriale			

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7) Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
---	----	----

Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue sono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	X	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti?	X	
All'elaborazione dei piani e/o programmi partecipano gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero?	X	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile sono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	X	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi si effettuano dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le caratteristiche del territorio in questione?	X	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle caratteristiche del territorio in questione individuate attraverso i rilevamenti e gli studi preliminari?	X	
Si effettua un riesame regolare dei piani e/o dei programmi?	X	

8) Qualora si effettui un riesame regolare di piani e programmi, con quale frequenza e/o in quali occasioni è effettuato?
<p>I comuni monitorano il forte impatto ambientale dovuto all'attuazione dei piani urbanistici, in particolare per individuare tempestivamente effetti negativi imprevisti, cfr. § 4c del BauGB.</p> <p>Piani di assetto territoriale, ecc. circa 10 anni, se necessario, aggiornamenti parziali ad intervalli più brevi</p>

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9) I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e a seconda delle rispettive condizioni territoriali, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacenti e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità		X
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di mono economie	X	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego		X
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia	X	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	X	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri utilizzi del suolo	X	
definizione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti	X	(Cfr. sotto)
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate	X	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero	X	

determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti	X	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	X	
limitazione delle seconde abitazioni	X	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	X	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	X	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	X	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali	X (in parte)	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	X	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		X
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti	X	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni alla domanda 9:

Alcuni dei contenuti di cui all'art. 9, in base alle leggi in vigore in Baviera, sono di esclusiva competenza dei comuni, non della pianificazione del Land o della regione (cfr. art. 8(1)). Non tutti i contenuti sono vincolanti per i comuni.

In merito alle "Aree rurali", domanda 5: si rimanda all'individuazione di zone alluvionali con i rispettivi vincoli e divieti nei regolamenti ai sensi della Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG) e della Legge bavarese sulle acque (BayWG).

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10) Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
- Con l'introduzione della valutazione ambientale nella pianificazione urbanistica, cfr. § 2 comma 4 del Codice edilizio (BauGB), e della valutazione d'impatto ambientale per alcuni progetti edilizi, cfr. §§ 3 e ss. della legge UVPG.			
- La procedura di assetto territoriale verifica la compatibilità territoriale, inclusa la compatibilità ambientale sovracomunale. L'obbligo di esecuzione di una valutazione ambientale è previsto anche per i piani di assetto territoriale (§ 8 della legge ROG)			
Fondamenti legislativi: legge ROG, legge BayLplG, programma LEP			

11) In questa valutazione si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Se ne tiene conto nella redazione dei piani urbanistici, cfr. in particolare § 1 comma 6, n. 3, 7 c), 8 c); 2 comma 4 del Codice edilizio (BauGB).			
I progetti devono riflettere la sostenibilità (e perciò le esigenze esposte).			

12) Si tiene conto del risultato della valutazione degli effetti diretti e indiretti dei progetti nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Nelle ponderazioni si deve tenere presente il risultato. Se ne tiene conto nelle ponderazioni, eventualmente requisiti per il progetto, in modo che sia conciliabile con le suddette esigenze.			

13) Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, si informano tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solo se trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate qualche esempio di casi in cui l'informazione è stata trasmessa in tempo utile. Indicate anche se e in che modo si è tenuto conto di un parere eventualmente espresso in merito.

Nell'ambito della procedura di consultazione per l'aggiornamento e/o la redazione di piani di assetto territoriale, nonché nell'ambito della procedura di assetto territoriale si ha un coordinamento e una partecipazione.

Coordinamento dei piani urbanistici dei comuni austriaci con la vicina regione del Berchtesgadener Land.

Nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein si è convenuta la partecipazione transfrontaliera nella procedura di consultazione. Inoltre si sviluppano su base volontaria obiettivi e criteri per l'insediamento di grandi progetti di esercizi commerciali al dettaglio.

14) Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o avrebbe potuto averne sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile, nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solo se trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).

Sì	X	Non sempre		No	
----	----------	------------	--	----	--

Se sì, riportate qualche esempio. Se avete risposto "No" o "Non sempre", riportate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto di cui non avevate ricevuto informazioni.

Sì, ad esempio nell'ambito della consultazione sul progetto per l'adeguamento del Piano direttore 08 del Piano direttore San Gallo,

- del piano di assetto territoriale "ZukunftsRaum Tirol" (Territorio futuro Tirolo).

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15) È stato esaminato in che misura sia possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
In caso di interventi inevitabili sulla natura, chi ne è la causa è tenuto ad adottare misure di compensazione; se tali misure non sono possibili può essere obbligato a versare una compensazione economica. Il Decreto bavarese sulle compensazioni disciplina l'obbligo di compensazione.			

16) È stato valutato in che misura si possono compensare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Si pagano compensi ad es. ad aziende agricole e forestali per interventi volontari finalizzati alla tutela del paesaggio (Programma per il paesaggio rurale, Protezione della natura su base contrattuale).			
Con la riforma fiscale ecologica, le imposte su gasolio, gas, combustibili ed energia elettrica sono aumentate, tassando così l'utilizzo delle risorse rilevanti anche per le Alpi, il clima e l'aria.			

17) È stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Cfr. 2 D, domanda 5 (Protocollo Agricoltura di montagna) ed E, domande 10 e 22			
(Protocollo Foreste montane)			

18) È stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente, del potenziale territoriale naturale?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, specificate qual è il risultato

Esiste da tempo; ad es. compensazione per lavori particolarmente gravosi in conformità con la legge BayNatSchG, art. 42 oppure normative sulle compensazioni in zone idrografiche protette secondo § 52 comma 5 della legge WHG. Altri casi non sono previsti, poiché altrimenti si dovrebbero accettare limitazioni nel settore della tutela ambientale.

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure economiche e finanziarie

19) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile dello spazio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo mediante misure di compensazione tra gli enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Nota: le normative conformi alla Legge bavarese sulla perequazione finanziaria (FAG) assolvono una certa funzione di compensazione; costituzione di associazioni di scopo e compensazione tra i rispettivi comuni.			

20) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile dello spazio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
La politica a livello federale e dei Länder si orienta da anni al principio della sostenibilità. Ciò trova espressione nella Strategia di sostenibilità tedesca, nel Programma bavarese di sviluppo territoriale (dal 2003), nella Strategia bavarese di sostenibilità e nel Patto per l'ambiente della Baviera.			

21) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile dello spazio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno a progetti transfrontalieri?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Verifica di progetti/studi concreti presentati alle autorità preposte all'assetto territoriale; se necessario, sostegno ad es. gestione regionale nell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein			

22) Si esamina o si è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare?			
Sì	X (ambiente)	No	
Se sì, si attribuisce quindi la priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì	X (in linea di massima nello spazio alpino)	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
Finanziamenti/agevolazioni fiscali per energie rinnovabili e veicoli elettrici oppure introduzione di ecotasse			
In generale: tali aspetti sono trattati anche nell'ambito della Strategia di sostenibilità della Baviera (ad es. politica integrata dei prodotti, incentivi di mercato e informazioni ai consumatori).			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23) Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
Grande efficacia			

--

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

--

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1) Nell'ambito delle misure giuridiche e amministrative, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, si dà priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	X	No	
Se sì, come lo si garantisce? Indicate anche le relative norme.			
Per quanto riguarda gli effetti sul suolo, in conformità a § 1 cpv. 3 della Legge federale per la difesa del suolo (BBodSchG), occorre evitare per quanto possibile ogni compromissione delle sue funzioni naturali e storico-culturali. Quindi ad esse è stato dato sostanzialmente maggior peso che alle funzioni di utilizzo. § 4 della legge BBodSchG determina le responsabilità e gli obblighi fondamentali per evitare e prevenire i pericoli che minacciano la funzionalità del suolo, indipendentemente dal suo utilizzo. Secondo § 4 comma 3, cpv. 3 della legge BBodSchG, il suo utilizzo può essere anche soggetto a limitazioni al fine di prevenire i pericoli. Si tiene tuttavia conto dell'utilizzo nella definizione di obiettivi concreti di risanamento, qualora si prospettino effetti sulla salute umana o sulla flora (§ 4, comma 4 della legge BBodSchG).			

2) Sono state esaminate le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Per sostenere gli interventi si utilizzano i fondi regolari del bilancio.			

3) Si incentivano in modo particolare le iniziative coerenti con un uso del suolo parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Promozione di un'agricoltura ecocompatibile (ad es. rinunciando a fertilizzanti o pesticidi) mediante il Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale (cfr. anche 2 C, domanda 19, e 2 D, domande 10, 12 e 15).			

§1 a comma 2 del BauGB impone un uso parsimonioso e rispettoso di terreno e suolo; in tale contesto, ai fini della riduzione del consumo di nuove superfici a scopo edilizio, occorre far leva sulle possibilità di sviluppo dei comuni legate in particolare al riutilizzo di superfici, a un intensificato utilizzo delle superfici già in uso e ad altre misure per lo sviluppo interno, e limitare l'impermeabilizzazione del suolo alla misura strettamente necessaria. Il cambio di destinazione di terreni agricoli, ad uso forestale o abitativo può avvenire solo ove necessario. La necessità di un cambio di destinazione di terreni ad uso agricolo o forestale deve essere motivata; in tale contesto occorre condurre indagini sulle possibilità di uno sviluppo interno, che tenga conto in particolare delle aree dismesse, degli edifici abbandonati, degli spazi edificabili inutilizzati e di altre opportunità di densificazione.

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4) In quali dei seguenti settori si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	X
Monitoraggio del suolo	X
Delimitazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	X

5) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	X

Se avete selezionato “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.
La Baviera organizza periodicamente manifestazioni dedicate alla difesa del suolo, alle quali sono presenti rappresentanti delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e nelle quali si discutono anche i temi della Convenzione delle Alpi.
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.
Le informazioni reciproche e il coordinamento informale sono sufficienti per attuare diversi obiettivi del Protocollo Difesa del suolo, poiché gli obiettivi stessi sono già oggetto del Protocollo.

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6) Nella delimitazione di aree protette si includono anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì		No	X
Si conservano in tale contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
Attualmente nel catasto geotopico della Baviera sono registrate oltre 250 formazioni geologiche delle Alpi tedesche che presentano caratteristiche particolari. Circa 180 di esse sono protette in base alla legge BayNatSchG.			

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7) Nella predisposizione e nell’attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Sì	X	No	

8) Lo sviluppo degli insediamenti è indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?			
Sì	X	No	

Se sì, riportate le rispettive norme/i rispettivi procedimenti.

Nel campo del diritto federale si trovano varie disposizioni nel Codice edilizio (BauGB) che prescrivono un uso parsimonioso del terreno e del suolo. Si citano in merito in particolare §§ 1a comma 2, comma 3; 2 comma 4; 5, comma 2 n. 10; 9 comma 1 n. 20; 35 comma 3 cpv. 1 n. 5; 35 comma 5 cpv. 1 del BauGB. Quando il Codice edilizio è stato modificato nel 2004, sono stati affinati e migliorati gli strumenti già esistenti per un uso parsimonioso dei terreni. In linea di principio, allo stato attuale occorre ormai effettuare una valutazione ambientale per ogni piano urbanistico. È stato introdotto anche un obbligo di smantellamento e deimpermeabilizzazione per determinati progetti privilegiati in esterni, previa cessazione permanente degli usi consentiti (§ 35 comma 5 cpvv. 2-4 del BauGB). Due ulteriori emendamenti del diritto in materia di progettazione edilizia (2007 e 2013 - Emendamento sullo sviluppo interno) hanno agevolato sostanzialmente lo sviluppo interno.

Nel diritto in materia di assetto del territorio, nel 2017 ai principi di assetto del territorio si è aggiunto il requisito in base al quale il primo utilizzo di superfici libere per insediamenti e trasporti deve essere ridotto, in particolare con l'ausilio di obiettivi quantificati di riduzione del consumo di suolo (§ 2 comma 2 n. 6 della legge ROG).

In presenza di determinate condizioni di cui al § 179 del Codice edilizio, i proprietari possono essere obbligati ad accettare il totale o parziale smantellamento di una costruzione; dall'emendamento del 2013 ciò può essere disposto dal comune anche al di fuori delle aree del piano urbanistico e il proprietario può essere tenuto a partecipare in una certa misura ai costi dell'intervento. In base a tale norma, può essere imposta anche l'accettazione di una deimpermeabilizzazione del suolo nelle aree del piano urbanistico.

A livello bavarese, in data 29.07.2003 è stata fondata l'“Alleanza per il risparmio di superfici” alla quale ad oggi hanno aderito più di 50 soggetti. In questo ambito è stato elaborato un programma d'azione, la cui seconda edizione è uscita nel 2007. Inoltre il Programma bavarese di sviluppo territoriale contiene ai punti 2.3.4; 3.1; 3.2; 5.4.1 gli obiettivi per risparmiare superfici.

Anche la legge BayLplG prevede che il consumo di suolo negli spazi aperti debba essere limitato e che l'entità del primo utilizzo di superfici libere per insediamenti e trasporti debba essere ridotta. Ciò deve avvenire in particolare accordando la priorità al riutilizzo di superfici. La promozione urbanistica a livello federale e di Länder supporta città e comuni con delle priorità di intervento, anche nell'ambito del riutilizzo di superfici, in particolare di superfici nei centri storici, nella eliminazione di ingiustizie sociali attraverso interventi urbanistici,

“Riutilizzo di superfici (superfici convertite) per strutture abitative e di lavoro, nonché per spazi pubblici e opere secondarie, tenuto conto della combinazione di destinazioni d'uso

nonché di un'edilizia economica e a basso impatto ambientale" (cfr. § 164b del Codice edilizio - BauGB). In tale contesto, la promozione urbanistica si impegna in maniera sostenibile per uno sviluppo interno dei comuni e un rinnovamento ecologico dell'edificato. L'utilizzo mirato delle risorse finanziarie è incentrato su progetti urbanistici integrati, da inserire eventualmente in piani di sviluppo urbano già in essere e da coordinare con i progetti settoriali.

Di norma, il sostegno alle attività intercomunali avviene periodicamente nel programma di sostegno all'urbanistica "Potenziamento dei centri cittadini e località minori - cooperazione e reti intercomunali". Nell'ambito della promozione urbanistica, in casi singoli, è possibile anche predisporre piani settoriali, come programmi intercomunali per gli esercizi o per i centri cittadini, se ciò è necessario per contribuire al conseguimento degli obiettivi di risanamento urbanistico nei centri cittadini e nelle località minori. I dettagli sono disciplinati nelle linee guida per la promozione urbanistica dei singoli Länder.

Gli strumenti di finanziamento della promozione urbanistica apportano un importante contributo in particolare al finanziamento di interventi di conversione e alla promozione dell'utilizzo e al recupero di aree dismesse.

Le prescrizioni legislative sono affiancate da attività mirate di sensibilizzazione del grande pubblico e da informazioni in merito alla necessità di risparmiare superfici: a livello federale ad esempio attraverso una piattaforma di informazione e comunicazione (www.aktion-flaeche.de); in Baviera p.es. mediante colloqui ufficiali con il sindaco, un forum sul risparmio delle superfici, che ha luogo ogni 2 anni, una mostra itinerante e una banca dati di gestione delle superfici gratuita, che sarà resa accessibile a tutti i comuni bavaresi, e l'attuazione di progetti pilota, ad esempio ai fini della cooperazione intercomunale. Su incarico del parlamento bavarese, il Ministero bavarese dell'ambiente e della tutela dei consumatori pubblica ogni anno, in cooperazione con l'Ufficio di statistica della Baviera, una relazione sul consumo di suolo via internet.

Infine, il governo della Baviera mette a disposizione dei comuni un ulteriore strumento finalizzato a contenere il consumo di suolo, che consente di stimare i costi indiretti per le nuove aree edificabili.

9) Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate le rispettive norme/i rispettivi procedimenti.

Nell'ambito della pianificazione territoriale deve essere sempre eseguita una verifica ambientale (cfr. § 2 comma 4 del BauGB), inoltre per determinati progetti è prevista una valutazione dell'impatto ambientale (cfr. §§ 4 ss. della legge UVPG). L'obbligo di esecuzione di una valutazione ambientale è previsto anche per i piani di assetto territoriale (§ 8 della legge ROG)

Altre disposizioni in merito sono contenute nella Legge bavarese sulle foreste (riguardante gli esboschi) e nell'art. 1 II n. 3, 9 I, II della legge BayNatSchG (regolamentazione degli interventi).

10) Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, sono rinaturalizzati o ricoltivati?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate le rispettive norme/i rispettivi procedimenti.

La rinaturalizzazione e la ricoltivazione in genere sono parte integrante dell'autorizzazione. Ai sensi del § 179 del BauGB, in presenza di determinate condizioni, i comuni hanno l'autorità di obbligare il proprietario ad accettare lo smantellamento di costruzioni o il riutilizzo di superfici non più utilizzate nel tempo, la funzionalità del cui suolo, compromesso dall'edificazione o dall'impermeabilizzazione, debba essere conservata o ripristinata. Ai sensi del § 5 cpv. 2 della legge BBodSchG, in singoli casi e ove il diritto in materia edilizia non sia applicabile, nei confronti dei proprietari di terreni si possono adottare ordinanze per la deimpermeabilizzazione. Anche il § 1 III n. 2 della legge BNatSchG prevede che le superfici impermeabilizzate non più utilizzate siano rinaturalizzate o lasciate al loro naturale sviluppo. Il § 2 II n. 6 cpv.1, 3 della legge ROG) prevede in primo luogo la prevenzione dell'impermeabilizzazione del suolo e il ripristino dei suoli impermeabilizzati.

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11) Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

12) Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, si utilizzano preferibilmente sostanze sostitutive idonee?			
Sì	X	No	

13) Si sfruttano le possibilità di riciclaggio e si favorisce il loro sviluppo?			
Sì	X	No	
Se sì, segnalate i materiali che sono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.			
Impiego di macerie edilizie, fertilizzanti ottenuti da materie prime secondarie come biorifiuti e fanghi di depurazione, sviluppo di processi economici per il recupero di fosfati dai fanghi di depurazione			

14) Si limita il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Ponderazione degli interessi nelle diverse procedure di autorizzazione			

15) Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Riportate le relative norme.			
Nelle zone idrografiche protette stabilite, al fine di tutelare le acque possono essere vietate determinate azioni, ad esempio l'estrazione di risorse minerarie. Cfr. §§ 51, 52 della legge WHG. Con la suddivisione delle aree di captazione dell'acqua potabile in zone con livelli diversi di protezione ai sensi del § 51 comma 2 della legge WHG si intende tenere debitamente conto della tutela dell'acqua potabile.			

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16) Si garantisce la conservazione delle torbiere alte e basse?			
---	--	--	--

Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Ai sensi dell'art. 23 I n. 2 della legge BayNatSchG in combinato disposto con il § 30 II della legge BNatSchG esse sono biotopi protetti dalla legge. Gli interventi che possono comportare una compromissione o una distruzione di foreste torbiere sono inammissibili.</p> <p>La protezione delle torbiere è inoltre presente nel modello di cui al programma LEP.</p> <p>Al proprietario di una zona umida si eroga una compensazione delle difficoltà volta a compensare il maggiore onere lavorativo ed economico cui incorre nella sua coltivazione per ragioni di tutela della natura, art. 42 della legge BayNatSchG; Programma di protezione della natura su base contrattuale inclusa compensazione delle difficoltà.</p> <p>Nel quadro del Programma di lotta ai cambiamenti climatici Baviera 2050 si mira alla rinaturalizzazione di una serie di torbiere, allo scopo di ripristinare un bilancio idrico inalterato quale presupposto per una crescita attiva della torbiera attraverso la formazione di torba. Grazie alla rinaturalizzazione di torbiere alte, basse e di transizione, la Baviera ha potuto ridurre le emissioni di gas serra di circa 5 milioni di tonnellate CO₂ equivalenti.</p>			

17) Si estrae la torba?			
Sì	X	No	

18) Ci sono piani concreti per la sostituzione completa dell'impiego della torba?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione con pacciame di corteccia • Aumento della quota di compostaggio ad es. grazie alla raccolta differenziata di biorifiuti 			

19) Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, sono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			

Ai sensi dell'art. 39 V 1 n. 4 della legge BNatSchG la pulizia dei fossi in cui scorre perennemente acqua con scavafossi è vietata solo ove ne comprometta in misura rilevante l'equilibrio naturale.

20) Si effettuano interventi di ripristino?			
Sì	X Cfr. programma di rinaturalizzazione delle torbiere	No	

21) Si utilizzano i suoli di torbiera?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> • Impiego per scopi terapeutici (cure) • Impiego per produrre farmaci (pomate, ecc.) • Altrimenti cessazione parziale dell'estrazione della torba da terreni statali in seguito alla deliberazione del parlamento del Land del 18.12.1996 			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento delle aree a rischio e delle aree a rischio d'erosione

22) Si cartografano e registrano in catasti le aree nelle Alpi minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	X	No	
Si delimitano le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	X	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	X

23) Si cartografano e registrano in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli?			
Sì	X	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
<p>Presso l'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera (LfU) si tiene un sistema di informazione pedologica nell'Atlante ambientale della Baviera, al fine di predisporre le basi geoscientifiche per garantire nel tempo le funzioni del suolo.</p> <p>Una carta d'insieme (catasto del pericolo di erosione) è depositata e visionabile negli Uffici per l'alimentazione, l'agricoltura e la silvicoltura.</p>			

24) Si applicano, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica nelle aree a rischio?			
Sì	X	No	

25) Nelle aree a rischio si impiegano materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	X	No	

26) Nelle aree a rischio si eseguono idonei provvedimenti silvicolturali?			
Sì	X	No	

27) Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti sono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì	X	No	

28) Si adottano misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì	X	No	

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29) Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X	No	

30) Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?			
Sì	X	No	

Se sì, riportate i dettagli.

Criteri per una buona prassi specifica sono stati definiti dal diritto europeo attraverso il Decreto sui fertilizzanti dell'anno 2003, modificato nel 2017.



31) Si incentiva l'impiego di macchine agricole leggere per impedire la compattazione del terreno?			
Sì		No	X

32) Quali dei seguenti materiali/sostanze trovano impiego sui terreni alpini? (Contrassegnate la casella corrispondente).			
Fertilizzanti minerali			X
Fitofarmaci sintetici			X
Fanghi di depurazione			
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo preso in esame?			
Sì		No	X Poiché già basso

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

33) Si conservano in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X	No	

34) Si attribuisce priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì	X	No	

35) Le foreste sono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X	No	

36) Si sostengono una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale per una funzione protettiva?			
Sì	X	No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37) Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione e il livellamento di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì	X	No	
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			
L'art. 10 della legge BayNatSchG – Piste – disciplina l'autorizzazione e le misure di rinaturalizzazione delle piste da sci.			
In genere si tratta di piccole modifiche delle piste per motivi di sicurezza. Gli interventi sulle foreste montane sono stati effettuati solo per opere di sostituzione degli impianti di risalita. La compensazione avviene ad esempio con messa a dimora lungo il tratto di risalita di piante a basso fusto, di piante sostitutive o con chiusura del tratto vecchio di risalita. Gli enti forestali garantiscono il mantenimento della funzione protettiva.			

38) Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione e il livellamento di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

39) Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	X
È stata certificata la compatibilità ambientale degli additivi chimici e biologici?			

Sì		No	
Se sì, riportate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità ambientale.			
Ai sensi dell'art. 35 comma 3 cpv. 3 della legge BayWG, per l'innervamento artificiale può essere utilizzata solo acqua senza additivi.			

40) Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì	X (in parte)	No	
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	
Se sì, riportate i danni e le misure adottate.			
<p>Nello studio sulle piste da sci, pubblicato a metà 2005 dall'Ufficio bavarese per l'ambiente, è stato rilevato che circa il 2% di 11.333 superfici presentava danni alla vegetazione di categoria "ingenti e molto ingenti", circa il 3%, di categoria "medi". Sono stati constatati soprattutto danni dovuti agli sport sciistici a zolle erbose e strato unifero, ad arbusti nani, cambiamenti delle specie esistenti e della struttura delle società vegetali da proteggere. Si aggiungono danni dovuti ad erosione, soprattutto su superfici modificate da costruzioni (nota: danni dovuti al passaggio degli animali da pascolo sono riscontrabili sul 18% delle superfici).</p> <p>Per tutte le superfici danneggiate è stato elaborato un insieme di raccomandazioni. Le seguenti sono le misure più frequentemente suggerite: creazione e cura di aree verdi; riduzione degli animali al pascolo; risanamento delle superfici erose; miglioramento del drenaggio; manutenzione dei sentieri; chiusura in presenza di un basso livello di innervamento.</p>			

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e riduzione al minimo delle sostanze antisdrucchio

41) Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?
Secondo il § 3 comma 3 cpv. 2 della legge BBodSchG, per definire dettagliatamente gli obblighi di prevenzione delle emissioni occorre avvalersi dei valori emanati/stabiliti in un Decreto (→ Decreto federale per la difesa del suolo e sulle aree contaminate dismesse). Il presupposto tuttavia è che in un decreto o in una disposizione amministrativa federale si stabilisca quale impatto supplementare, dovuto all'esercizio di un impianto, o quale portata di emissioni di un impianto debba essere considerato come causa originaria dei cambiamenti

negativi del suolo. Ciò è stato stabilito nel testo novellato delle Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria (TA Luft) del 2002, in cui sono stati fissati i relativi valori ai punti 4.5.2 a) (valori di emissione per la deposizione di sostanze nocive) e 4.6.1.1 (tabella 7, portate irrilevanti).

Per l'acqua la misura più incisiva da citare consiste nell'evitare lo scarico di acque reflue nel suolo mediante smaltimento centralizzato o decentralizzato delle acque reflue.

Disposizioni e monitoraggio nella procedura di autorizzazione in base al diritto ambientale in

vigore e allo stato dell'arte, smaltimento controllato dei rifiuti da parte dei circondari.

Infine si devono citare l'attuazione del Decreto sui rifiuti organici e del Decreto sui fanghi di depurazione. Un insieme di "Linee guida per la pianificazione dei comuni" predisposto nel 2011 dall'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera (LfU) fornisce indicazioni per la stesura di un piano di smaltimento dei fanghi di depurazione ecologico e sostenibile, e indica dei valori di riferimento per le dimensioni economiche degli impianti e le stime dei costi per le diverse alternative di trattamento e recupero. Per ogni tipologia di smaltimento si riportano gli aspetti riguardanti la lotta ai cambiamenti climatici, ma anche i fondamenti e le soluzioni tecniche per il recupero del fosforo prima o dopo la combustione.

42) Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e si attuano programmi di ricerca e azioni di informazione?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Alcune disposizioni del Decreto sulle sostanze pericolose (GefStoffV) e delle norme tecniche per le sostanze pericolose (TGRS), ad esempio le norme per la sicurezza dei depositi di sostanze pericolose e per l'istruzione dei dipendenti che svolgono attività con sostanze pericolose, contribuiscono a prevenire la contaminazione dei suoli.

In Baviera l'osservanza delle disposizioni relative alle sostanze pericolose è soggetta alla verifica a cura degli enti governativi di controllo delle attività produttive mediante progetti di monitoraggio e controlli aziendali in casi mirati.

L'allora Ministero bavarese per l'ambiente e la sanità ha sostenuto il programma di ricerca internazionale MONARPOP (Monitoring Network in the Alpine Region for Persistent and other Organic Pollutants) dal 2005 al 2009. Questo progetto ha esaminato campioni di terreno umifero, terreno minerale e di aghi di abete rosso di 40 luoghi remoti delle Alpi a sette quote differenti dei paesi aderenti al programma, alla ricerca di diversi inquinanti. In tre luoghi ad

alta quota, sul Sonnblick in Austria, sulla Zugspitze in Germania e sul Weißfluhjoch in Svizzera, sono state effettuate misurazioni dell'aria e della deposizione. Per l'analisi della provenienza degli inquinanti è stato utilizzato per la prima volta a livello internazionale un nuovo metodo: i campioni d'aria sono stati prelevati a distanza sulla base delle previsioni meteorologiche giornaliere ed esaminati. I risultati del progetto mostrano che le Alpi fungono da barriera per gli inquinanti trasportati per lunghe distanze dall'aria. Le concentrazioni più alte di inquinanti sono pertanto rilevate ai margini delle Alpi, mentre nelle porzioni centrali il carico di inquinanti era di norma il più basso. Tra nord e sud, est e ovest sono state riscontrate differenze significative nel carico di inquinanti e le concentrazioni di sostanze chimiche cambiavano anche in funzione della quota. Nell'aria e nelle foreste sono state rilevate anche tracce di inquinanti il cui impiego in Europa è vietato già da molti anni.

Le schede informative dell'Ente bavarese per la gestione delle risorse idriche forniscono informazioni e chiarimenti inerenti all'uso di sostanze e rifiuti pericolosi; i controlli dell'applicazione della normativa sugli impianti con inquinanti idrici (AwSV) vengono eseguiti dagli uffici amministrativi circondariali; sono in corso programmi di ricerca relativi alla distribuzione di percolato proveniente dai suoli e dai rifiuti di costruzione e demolizione.

43) Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo meno contaminanti?

Sì	X (in parte)	No	
----	---------------------	----	--

Riportate i dettagli.

Sulle strade di maggiore traffico è vietato l'impiego di sale antigelo per motivi di sicurezza stradale e ciò comporta un vantaggio complessivo notevole per l'economia nazionale. L'utilizzo di tecnologie moderne (sale umido) e di un servizio di spazzaneve in funzione delle esigenze (servizio invernale modificato), riduce al minimo l'impiego di sale antigelo. Un ecobilancio dell'Ökoinstitut di Friburgo ha confermato che utilizzando la tecnologia del sale umido, tale sale risulta superiore alla ghiaia anche da un punto di vista ecologico.

Il servizio di spazzaneve sulle strade comunali spetta ai comuni in conformità ai principi dell'autonomia amministrativa dei comuni. La "scheda sul servizio di spazzaneve" dell'Ufficio bavarese per l'ambiente propone a questo proposito di limitare l'impiego del sale

antigelo alle arterie principali e ai punti particolarmente pericolosi. Su tutte le altre strade e marciapiedi in genere si deve rinunciare al sale antigelo.

Una serie di comuni, presso i quali è possibile praticare sport invernali, rinunciano quasi

completamente a spargere il sale antigelo nell'ambito cittadino. Negli altri comuni la gestione è differenziata, in parte si sostituisce il sale con ghiaia.

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44) Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
L'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera gestisce centralmente il catasto conformemente all'art. 3 comma 1 Legge bavarese sulla difesa del suolo (BayBodSchG). Il rilevamento dei dati è di competenza degli uffici amministrativi circondariali.			

45) Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, si esaminano tali aree per valutare il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate i metodi indicandone la comparabilità.			
L'esame e la valutazione di aree contaminate dismesse avvengono in genere gradualmente e come processo iterativo. Metodi e processi per l'esame, la valutazione e la stima dei pericoli si orientano alle disposizioni della legge BBodSchG e del decreto BBodSchV, integrati dal supporto competente degli enti operativi e attuativi.			
Il potenziale di rischio e la necessità di misure di risanamento sono ricavati dalle misurazioni delle concentrazioni di inquinanti nel terreno, nell'aria del terreno, nonché nelle acque freatiche e nelle acque d'infiltrazione.			

46) Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i sistemi.			
1) Decreto sul Piano bavarese per la gestione dei rifiuti (AbfPV) – Decreto del 17 dicembre 2014			
2) Sistemi di gestione dei rifiuti degli enti preposti allo smaltimento (circondari, città senza circondario, associazioni di scopo, tra l'altro con l'allestimento di impianti di compostaggio, impianti di fermentazione e riciclaggio, raccolta di materiali riciclabili o rifiuti speciali).			
Le linee guida per la predisposizione di sistemi di gestione dei rifiuti a livello comunale indicano cosa i comuni possono fare per tutelare le risorse e contrastare i cambiamenti prevenendo la produzione di rifiuti. Le linee guida sono state commissionate dal Ministero bavarese dell'ambiente e realizzate dal Ressource Lab dell'Università di Augusta e dall'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera (LfU).			

47) Sono state istituite aree sottoposte ad osservazione permanente per la costituzione di una rete panalpina di osservazione del suolo?			
Sì	X	No	

48) L'osservazione nazionale del suolo è coordinata con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Mediante un gruppo di lavoro interministeriale.			

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49) Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Tutte le misure adottate hanno potuto essere realizzate con successo ed efficienza.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1) In quali dei seguenti settori si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Rilevamento cartografico	X
Delimitazione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione	X

Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	X
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	X
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X
Ricerca	X
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili	X

2) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento di diverse pubblicazioni e misure orientate all'attuazione al fine di proteggere la natura in tale ambito, rete ecologica, aree protette, turismo sostenibile (tra cui Alpine Nature 2030 – Creating ecological connectivity for generations to come, 2017) • Progetto Interreg III B, "Living Space Network" (www.livingspacenetwork.bayern.de) • Progetto Interreg III A, "Strumenti transnazionali per l'educazione ambientale nel Karwendel" • Fase preparatoria dell'istituzione di un parco naturale nel territorio di confine tra Algovia e Vorarlberg, finanziato da Interreg III A "Reno alpino-Lago di Costanza-Alto Reno" • Progetto Interreg V B AlpES (Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and management), il cui obiettivo più importante è porre i servizi ecosistemici al centro della gestione ambientale regionale/transnazionale. In tale contesto si prevede inoltre la formazione dei gruppi bersaglio del progetto e il loro sostegno nella comprensione, valutazione e amministrazione. 	

- Progetto Interreg V B LOS_DAMA! (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas): migliorare governance e pianificazione consente uno sviluppo sostenibile delle infrastrutture verdi nell'area periurbana. I cambiamenti sono finalizzati a creare un legame con gli attori e a migliorare la cooperazione a tutti i livelli. Il progetto intende promuovere un utilizzo qualificato dei moderni tool di negoziazione, mediazione e intervento.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Cooperazione a livello comunale e circondariale perché di dimensioni facilmente gestibili e perché i contatti personali ne facilitano l'attuazione.

I progetti comuni concreti costringono a raggiungere insieme dei risultati presentabili. Le risorse finanziarie contribuiscono al conseguimento degli obiettivi.

3) Sono state create aree protette transfrontaliere?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Se sì, quali?

ALPARC - la Rete delle aree protette alpine consente uno scambio tra parchi nazionali, riserve naturali, riserve della biosfera, zone di quiete e altre forme di protezione nelle Alpi.

4) Si concordano condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del Protocollo?

Sì		No	X	Non rilevante	
----	--	----	----------	---------------	--

Riportate i dettagli.

Diventerà rilevante solamente a partire dai prossimi anni.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5) È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in relazione alle materie elencate qui di seguito (corrispondenti all'Allegato I, inclusi i sottopunti ivi riportati)? Indicate il relativo inventario, nonché la data della sua prima esecuzione e/o dell'ultimo aggiornamento.

Materie di cui all'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
<p>“1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Studi di riferimento ex Direttiva Habitat: Sicista betulina (topo delle betulle) nelle Alpi dell'Algovia, Austropotamobius torrentium (gambero di torrente), Coenagrion mercuriale (azzurrina di Mercurio), Dryomys nitedula (driomio), Cratoneurion, corsi d'acqua da planari a montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis, cespuglieti e saliceti arbustivi alpini • B. Quinger & A. Ringler (commissionato dall'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera, LfU): torbiere con presenza di piante in grave pericolo (in parte residui glaciali in Baviera) - Documentazione dello sviluppo, base per la pianificazione di interventi - Fase progettuale 2015-2019 • R. Gerecke (commissionato dall'Ufficio regionale per l'ambiente della Baviera, LfU): raccolta degli organismi di sorgente in tre luoghi con dodici punti di prelievo campioni (circondario OA) - Fase progettuale 2018-2019 • Raccolta della fauna artropodica con trappole Malaise nell'ambito del barcoding • Fauna della Zugspitze: farfalle, carabidi, ragni • Farfalle diurne, cavallette, cicale degli alpeggi • Riapertura pascolo del Brunnenkopfmalm - Analisi degli insetti • Monitoraggio dell'aquila reale • Monitoraggio dei tetraonidi • Monitoraggio dell'avifauna degli alpeggi 	<p>2016 – 2019</p> <p>2015-2019</p> <p>2018-2019</p> <p>Dal 2013</p> <p>2017-2018</p> <p>Dal 2017</p> <p>Dal 2018</p> <p>Ogni anno</p> <p>Dal 2012</p> <p>Ogni anno</p> <p>A livello circondariale dal 1991 al 2008</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Mappatura dei biotopi alpini della Baviera <p>https://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_alpen/index.htm</p>																																	
<p>“2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> § 30 della legge BNatSchG percentuale di spazio alpino: 26,71 % Aree protette in Baviera con percentuale del perimetro della Convenzione delle Alpi (versione: 03/2019) <table border="1" data-bbox="678 672 1034 1921"> <thead> <tr> <th>Tipologia di area protetta</th> <th>Superficie [ha]</th> <th>Numero</th> <th>Percentuale superficie Convenzione delle Alpi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parco nazionale</td> <td>20.823</td> <td>1</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>Riserva naturale</td> <td>106.681</td> <td>100</td> <td>9,56</td> </tr> <tr> <td>Area a tutela paesaggistica</td> <td>191.270</td> <td>185</td> <td>17,14</td> </tr> <tr> <td>Riserva della biosfera</td> <td>83.953</td> <td>1</td> <td>7,52</td> </tr> <tr> <td>Zona protetta ex Direttiva Habitat</td> <td>235.609</td> <td>154</td> <td>21,12</td> </tr> <tr> <td>SPA</td> <td>179.481</td> <td>24</td> <td>16,09</td> </tr> <tr> <td>Elemento del paesaggio</td> <td>1.375</td> <td>263</td> <td>012</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di area protetta	Superficie [ha]	Numero	Percentuale superficie Convenzione delle Alpi	Parco nazionale	20.823	1	1,86	Riserva naturale	106.681	100	9,56	Area a tutela paesaggistica	191.270	185	17,14	Riserva della biosfera	83.953	1	7,52	Zona protetta ex Direttiva Habitat	235.609	154	21,12	SPA	179.481	24	16,09	Elemento del paesaggio	1.375	263	012	
Tipologia di area protetta	Superficie [ha]	Numero	Percentuale superficie Convenzione delle Alpi																															
Parco nazionale	20.823	1	1,86																															
Riserva naturale	106.681	100	9,56																															
Area a tutela paesaggistica	191.270	185	17,14																															
Riserva della biosfera	83.953	1	7,52																															
Zona protetta ex Direttiva Habitat	235.609	154	21,12																															
SPA	179.481	24	16,09																															
Elemento del paesaggio	1.375	263	012																															

<p>“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)”</p>	<p>Autorità suprema in materia di protezione della natura (Ministero dell’ambiente e della tutela dei consumatori della Baviera, StMUV)</p> <p>Alta autorità in materia di protezione della natura (governo dell’Alta Baviera, governo della Svevia)</p> <p>Autorità subordinate in materia di protezione della natura (uffici competenti nei rispettivi circondari e città senza circondari)</p> <p>Circondari e comuni</p> <p>Amministrazione del Parco nazionale di Berchtesgaden</p> <p>Associazioni per la tutela del paesaggio nei circondari di Lindau, Alta Algovia, Algovia orientale, Miesbach, Rosenheim, Traunsten e Berchtesgaden.</p>	
<p>“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”</p>	<p>Cfr. allegato sotto. Integrazione: regolamenti sulle aree protette delle aree a tutela paesaggistica, delle riserve naturali, degli elementi paesaggistici protetti e dei monumenti naturali del territorio.</p>	
<p>“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”</p>	<p>Attività regolare di protezione della natura delle autorità. Inoltre:</p> <p>Gestione del territorio in diverse regioni alpine con attività di sensibilizzazione del grande pubblico e progettazione</p> <p>Guardaparco nei parchi naturali Nagelfluhkette e Ammergauer Alpen</p> <p>Programmi di tutela di diverse specie alpine</p> <p>Blühpakt Bayern</p> <p>Programma sulla biodiversità Baviera 2030 - NaturVielfaltBayern</p> <p>Realizzazione “Zentrum Naturerlebnis alpin” (Centro esperienziale nella natura alpina)</p>	
<p>“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”</p>	<p>Attività di sensibilizzazione alla protezione della natura delle autorità presenti nella regione e delle associazioni di tutela ambientale</p> <p>Attività promozionale soprattutto sulla Convenzione delle Alpi:</p> <p>https://www.stmuvm.bayern.de/ministerium/eu/zusammenarbeit/alpenkonvention/index.htm</p> <p>BayernTourNatur: azione collettiva di stato e società che invita a partecipare a</p>	

	<p>escursioni con guide per vivere in prima persona il fascino della natura.</p> <p>https://www.tournatur.bayern.de/</p> <p>Offerte formative grazie a una rete estesa a tutto il territorio bavarese di stazioni ambientali e centri di educazione ambientale riconosciuti a livello statale.</p> <p>https://www.umweltbildung.bayern.de</p>	
“7. Conclusioni, raccomandazioni di misure”	<p>Aggiornamento della mappatura dei biotopi alpini. Proseguo dei programmi di analisi di fauna, flora e biotopi nell’ambito di “NaturVielfaltBayern - Programma sulla biodiversità Baviera 2030”</p>	

Art. 7 Protocollo Protezione della natura -Pianificazione paesaggistica

Nota: rispondere alle seguenti domande, relative all'art. 7, solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6) Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
Programma regionale di sviluppo territoriale, Programma di tutela delle specie e dei biotopi, piani paesaggistici comunali, piani di assetto territoriale, piani regionali (quadri di riferimento paesaggistici)			

7) Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, al loro interno si presentano i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	X
b) Stato perseguito della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	X
misure generali di protezione, gestione e sviluppo	X
misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	X

misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	X
--	----------

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8) Si ha un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura rilevante	X
Sì, in misura limitata	
No	
Qualora vi sia un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
Pianificazione regionale, piani paesaggistici comunali.	
Partecipazione alle procedure di progettazione e autorizzazione, trasmissione di dati specifici.	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9) Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì	X	No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			
§§ 13-18§§ 9 V, 17 X della legge BNatSchG, Art. 1 II 10 della legge BayNatSchG Cfr. legge UVPG, Valutazione ambientale strategica (VAS), regime di intervento in materia di protezione della natura, legislazione sulla tutela dei biotopi			
10) Il risultato della valutazione di misure e progetti di carattere privato e pubblico suscettibili di compromettere in modo rilevante la natura e il paesaggio ha avuto effetti sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?			
Sì	X	No	

11) Si garantisce che non si verifichino compromissioni evitabili?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Indicate anche le relative norme.			

§§ 13-23 ss. della legge UVPG: l'impatto ambientale del progetto deve essere valutato e considerato nella decisione sull'ammissibilità del progetto ai fini di una efficace prevenzione ambientale. Ai sensi del § 15 della legge BNatSchG si vietano interventi se i danni sono evitabili.

Art. 6 comma 2, 7 della legge BayNatSchG – Divieto, misure di compensazione e risarcimento, obbligo di prevenzione.

12) Il diritto nazionale prevede misure di compensazione obbligatorie per i danni inevitabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali? Indicate anche le relative disposizioni.

L'art. 6 comma 2, 7 ss. della legge BayNatSchG e § 15 II V della legge BNatSchG prevedono l'obbligo di compensazione laddove si siano permessi interventi inevitabili.

13) Si consentono compromissioni non compensabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, a quali condizioni? Indicate anche le relative norme.

In presenza di fattispecie di esenzione (cfr. risarcimento come da § 15 comma 5, 6 della legge BNatSchG, art. 7 della legge BayNatSchG – Divieto, misure di compensazione e risarcimento).

Il responsabile di un intervento ha l'obbligo di evitare ogni danno evitabile alla natura e al paesaggio e di compensare (compensazione o sostituzione) i danni evitabili con interventi di protezione della natura e tutela del paesaggio. Le misure sono stabilite all'interno delle procedure di autorizzazione. Nel caso in cui l'intervento non sia compensabile e non venga data la priorità alla protezione della natura e alla tutela del paesaggio, possono essere fissate delle cosiddette misure risarcitorie.

In alternativa ad esse, il risarcimento può consistere nel pagamento di una determinata somma di denaro.

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14) Si adottano misure atte a ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Quasi tutte le misure nel campo della protezione della natura e della tutela del paesaggio hanno questa finalità.</p> <p>In linea di principio, nelle riserve naturali e nei parchi nazionali sono vietate per legge tutte le attività che possono causare distruzione, danni, modifiche o disturbi permanenti delle varie aree o di parti di esse. Le aree possono essere percorse soltanto sui sentieri. I dettagli delle disposizioni sono definiti nei regolamenti delle singole aree protette. La zona centrale del Parco nazionale non è sottoposta ad alcun tipo di utilizzo (eccezion fatta per quello ricreativo).</p> <p>Vincoli nelle autorizzazioni pubbliche, creazione di superfici di compensazione</p> <p>Nella circondario di Miesbach non si autorizzano misure di accesso a zone montane incontaminate.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di regolazione del traffico di turisti - progetto “scialpinismo ecologico” del Club alpino - elaborazione di progetti energetici per verificare i potenziali delle energie rinnovabili ed evitare in tal modo le risorse fossili - elaborazione di piani di viabilità per coordinare il flusso del traffico - sovvenzioni al trasporto pubblico tramite autobus nei comuni alpini per ridurre il traffico di veicoli privati 			

<p>15) Nelle misure atte a ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio, in che modo si tiene conto anche degli interessi della popolazione locale?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • In base all’art. 141 comma 3 cpv. 1 la costituzione bavarese garantisce quanto segue: è consentita a tutti la fruizione delle bellezze naturali e la ricreazione nella natura, in particolare l’accesso a piedi a foreste e pascoli boschivi, la navigazione sulle acque e la raccolta di frutta selvatica di bosco, in misura adeguata al rispettivo luogo. • Partecipazione ai processi decisionali come previsto dalla legge BayVwVfG; per quasi tutti gli interventi sono previste delle consultazioni; valutazione degli interessi di protezione della natura rispetto agli altri interessi; esecuzione di interventi regolatori nelle zone protette e sui laghi attraverso la creazione di zone di quiete per specie animali e vegetali minacciate (ad es. Decreto per la tutela del lago Tegernsee) e allestimento di zone balneari per la popolazione, per fini ricreativi. Ad integrazione

delle normative di legge si stipulano accordi volontari con le rispettive associazioni e circoli sportivi, ad esempio sport acquatici, arrampicata, cicloturismo ed escursionismo.

- Ai sensi del § 3 III della legge BNatSchG in caso di misure di protezione della natura e tutela del paesaggio occorre verificare in via prioritari se lo scopo può essere ragionevolmente raggiunto anche con accordi contrattuali.

16) Si adottano misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali?

Sì

No

Se sì, quali?

- BayernNetz Natur: rete di biotopi della Baviera che conta attualmente oltre 400 progetti esecutivi, in genere a livello circondariale;
 - Parco nazionale di Berchtesgaden: interventi di manutenzione delle foreste, regolazione delle popolazioni di animali selvatici, interventi di manutenzione delle acque, interventi di manutenzione degli alpeggi, misure per la gestione dei visitatori.
 - Programmi di salvaguardia delle specie: aquila reale, cicogna bianca, gufo, farfalla apollo, chiurlo, gallinella terrestre, pipistrello, criceto comune, biodiversità botanica
 - Programmi di sostegno: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma per la protezione del paesaggio rurale
 - Blühpakt Bayern, allo scopo di ricostituire le popolazioni e aumentare la biodiversità degli insetti
 - NaturVielfaltBayern – Programma per la biodiversità Baviera 2030
 - Atlante ambientale della Baviera: tematica “natura”: dati su aree protette e sulla mappatura dei biotopi
 - Piano d’azione lupo della Baviera: finalizzato a ridurre al minimo i conflitti attraverso misure di gestione mirate
 - Mostra itinerante “Die großen Vier” (I grandi quattro) - sulla gestione di orso, lupo e lince
- Progetti LIFE
- Programma di rinaturalizzazione delle torbiere

- Rifacimento delle strutture di sistemazione dei corsi d'acqua, miglioramenti ecologici con le nuove misure di protezione dalle piene;
- Allestimento di biotopi umidi e secchi in campi sgomberati e utilizzati a scopi agricoli;
- Manutenzione di prati da taglio;
- Azione di rimboschimento esistente nel circondario di Miesbach da 25 anni. In questo periodo sono stati piantati circa 53 chilometri di nuovi boschetti e siepi.

17) Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì

X

No

Se sì, riportate i dettagli.

Programmi di finanziamento: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma per la protezione del paesaggio rurale (il cui scopo principale è la conservazione dei tradizionali alpeggi e dei prati da taglio)

Normative sulle compensazioni per lavori particolarmente gravosi

Nel circondario di Miesbach esistono ad es. i seguenti programmi speciali:

Programma di rimboschimento, programma di riassetto delle rive dei bacini/corsi d'acqua, programma di riassetto dei viali

18) Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato sono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

Nessuno, un effetto analogo è raggiunto con il Programma bavarese per la protezione della natura su base contrattuale e il Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale. Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, (LNPR) del Ministero bavarese dell'ambiente, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste

19) Si utilizzano misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (nonché di altri usi del territorio) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Programmi di finanziamento: Programma di protezione della natura su base contrattuale, Direttive sulla tutela del paesaggio e sui parchi naturali, Programma di protezione della natura su base contrattuale per le foreste, Programma per la protezione del paesaggio rurale, promozione della realizzazione di un numero sufficiente di fosse di liquami a tutela delle acque freatiche, incentivazione al rimboschimento e alla manutenzione delle foreste di latifoglie e miste.</p>			

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20) Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo preso in esame? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sono state delimitate nuove aree protette.	<input type="checkbox"/>
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	<input type="checkbox"/>
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta , Direttiva Habitat o Uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).	
<p>Nel perimetro della Convenzione delle Alpi si trova un Parco Nazionale, il Parco Nazionale di "Berchtesgaden". Area naturale: Alpi di Berchtesgaden, dimensioni: 21.000 ha, di cui 75% zona centrale e 25% zona periferica, istituito l'01.08.1978, decreto del 16.02.1987 (nuova versione). Il territorio del Parco Nazionale, inclusa una zona di sviluppo di 25.900 ha, è stato anche riconosciuto dall'UNESCO nel 1990 come Riserva della Biosfera.</p> <p>Attualmente nel perimetro della Convenzione delle Alpi 100 si trovano 100 zone protette per una superficie complessiva di 127.000 ha.</p> <p>Segnalazione di 154 zone protette in base alla Direttiva Habitat e 24 zone di protezione dell'avifauna, settembre 2004; ciò corrisponde rispettivamente al 21,2% e al 16,1% della area che rientra nel perimetro della Convenzione.</p>	

--

21) Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni delle aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

- Tutela dei biotopi attraverso l'art. 30 della legge BNatSchG, l'art. 23 e l'art. 19 della legge BayNatSchG – Biotopi protetti per legge.
- Misure di manutenzione e sviluppo nonché misure di regolazione nelle zone protette.
- Assunzione di 65 assistenti in zone naturali/aree protette di grande fascino della Baviera, di cui una serie nell'area alpina e prealpina, ad es. Obere Isar, Palude di Murnau, lago Chiemsee e paludi del Chiemsee, lago Ammersee, area delle Allgäuer Hochalpen (Alpi d'Algovia).

22) È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura rilevante	X
Sì, in misura limitata	
No	

Riportate i dettagli.

A partire dall'ottobre 2003 entrambe le amministrazioni dei parchi nazionali (solo uno rientra nel perimetro Convenzione delle Alpi, vedi sopra) sono degli enti autonomi, dipendenti direttamente dal Ministero bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori. Mezzi e personale sono messi a disposizione da detto Ministero.

23) Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Riportate i dettagli.

Le leggi bavaresi per la protezione della natura non contemplano la categoria protettiva "zone di rispetto e di quiete".

Nel Parco Nazionale di Berchtesgaden il 75% della superficie è stato designato zona centrale la quale, eccezion fatta per l'uso limitato a fini ricreativi, non viene utilizzata e non è soggetta a manutenzione. L'obiettivo primario è lo sviluppo indisturbato e autonomo delle biocenosi.

Le parti 3 e 4 della legge BayNatSchG offrono tuttavia diverse possibilità di salvaguardare superfici e singoli elementi della natura, che consentono di limitare le attività ricreative in natura.

Si adottano misure adeguate volte a tutelare i biotopi di riproduzione, di alimentazione e di cura della prole delle specie di cui all'art. 23 V della legge BayNatSchG, soprattutto attraverso accordi di diritto privato. In particolare sono state istituite zone di quiete per uccelli acquatici e uccelli che nidificano nei canneti sul Chiemsee.

Ai sensi del § 22 II della legge BayJagdG si possono designare zone di protezione della selvaggina; nelle Alpi bavaresi esistono aree protette di questo tipo.

24) Si è valutato in che misura debbano essere compensate le prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato di tale valutazione e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

§ 68 della legge BNatSchG, art. 36 della legge BayNatSchG (compensazione in denaro in caso di espropri e di notevoli difficoltà nell'uso in essere e/o di onere eccessivo non ovviabile altrimenti). Sono finanziabili gli interventi volontari di tutela del paesaggio nel quadro del programma BayernNetzNatur.

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25) Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette ben definite, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

- Natura 2000
- BayernNetz Natur: rete di biotopi della Baviera che conta attualmente oltre 400 progetti esecutivi, in genere a livello circondariale

- Vari progetti finanziati dal Programma UE Spazio Alpino e cofinanziati dalla Germania (ad esempio ECONNECT

http://www.econnectproject.eu/about_the_project.php?lang=en)

26) Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Tra l'amministrazione del Parco Nazionale di Berchtesgaden e la Riserva naturale Kalkhochalpen esistono da anni contatti e coordinamenti.

Creazione di una regione pilota comune della rete ecologica della Convenzione delle Alpi tra il Bechtesgadener Land e il Salzburger Land.

Il Tirolo e la Baviera cooperano da alcuni anni alla protezione transfrontaliera della natura e nella zona protetta ai sensi della Direttiva Habitat e SPA di "Karwendel". Sono state attuate diverse misure e si sta valutando un piano comune di gestione del sito Natura 2000. **Un progetto Interreg comune per la protezione delle specie nelle foreste montane (BASCH) è in corso presso il Politecnico di Monaco, l'Accademia bavarese per la protezione della natura e la tutela del paesaggio (ANL) e partner di progetto austriaci; si occupa tra l'altro di aree Natura 2000 transfrontaliere.**

27) Si armonizzano obiettivi e misure per le aree protette transfrontaliere?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Tramite discussioni/scambi bilaterali	X
---------------------------------------	----------

Tramite discussioni/scambi multilaterali	
--	--

Tramite il coordinamento degli obiettivi e delle misure progetto per progetto	X
---	----------

Altro	
-------	--

Riportate i dettagli.

Karwendel: offerte comuni di educazione ambientale, gestione della pratica dello scialpinismo, gestione del canyoning

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28) Sono state adottate misure volte ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali, in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Riportate i dettagli.			
§ 30 della legge BNatSchG; art. 23, art. 57 della legge BayNatSchG: sono vietate e soggette ad ammenda le misure che danneggiano i biotopi; prosecuzione della mappatura dei biotopi alpini			

29) Si promuove la rinaturalizzazione degli habitat compromessi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Riportate i dettagli.			
Promozione nell'ambito delle Direttive sulla tutela dei parchi naturali e del paesaggio. Finanziamento di progetti mediante il fondo bavarese per la protezione della natura. Promozione della rinaturalizzazione delle acque da parte dell'amministrazione dell'idroeconomia. Programma bavarese di tutela del paesaggio.			

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali, in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			

Art. 19, 46 n. 4 della legge BayNatSchG

Istruzioni per la mappatura dei biotopi alpini del 1990.

*** Allegare la lista con i tipi di biotopi citati.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31) Sono state adottate misure idonee a conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e habitat sufficientemente estesi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> • Programma bavarese di tutela delle specie e dei biotopi (ABSP) a livello circondariale (programma specifico obbligatorio per l'amministrazione). • Attuazione dell'ABSP nell'ambito della rete bavarese BayernNetz Natur (rete regionale di biotopi con oltre 400 progetti esecutivi su vasta scala). • Programma di tutela delle specie di piante endemiche minacciate di estinzione. • Programma di tutela delle specie ad es. chiurlo, gallinella terrestre, aquila reale, cicogna bianca, falco pellegrino e farfalla apollo, pipistrello, criceto comune, biodiversità botanica. • Inoltre: progetti per la conservazione dei tetraonidi, indagini sulla popolazione di lontre, progetto "scialpinismo ecologico" del Club alpino tedesco e del Ministero bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori. • Bayern Arche: strategia bavarese per la biodiversità (priorità operative: tutela della diversità di specie e varietà, tutela e conservazione degli habitat, messa in rete di habitat e di biotopi, diffusione di conoscenze in materia ambientale attraverso istruzione e ricerca) • Finanziamenti alle associazioni del Ministero federale dell'ambiente: progetto "WeWild - sensibilizzazione degli appassionati di sport invernali delle Alpi al rispetto e alla protezione degli animali selvatici delle Alpi e dei loro habitat" della Rete delle aree protette alpine ALPARC • Atlante ambientale della Baviera: tematica "natura": dati su aree protette e sulla mappatura dei biotopi • Blühpakt Bayern, allo scopo di ricostituire le popolazioni e aumentare la diversità degli insetti • NaturVielfaltBayern – Programma per la biodiversità Baviera 2030 • Piano d'azione lupo della Baviera: finalizzato a ridurre al minimo i conflitti attraverso misure di gestione mirate • Mostra itinerante "Die großen Vier" (I grandi quattro) - sulla gestione di orso, lupo e lince • Sostegno a progetti e strategie mediante il fondo bavarese per la protezione della natura 			

--

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto minacciate in modo specifico?			
Sì	X	No	
Se sì, quando?		Nelle Liste Rosse delle specie animali e vegetali minacciate in Baviera, rivedute a partire dal 2016, sono elencate le specie di cui sopra.	

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33) Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo – particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	X	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari di determinate specie, o loro parti, prelevati dalla natura	X	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nella loro stazione naturale	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura di determinate specie	X	
Se sì, quali? Riportate le norme.		
In particolare §§ 39 ss., 44 della legge BNatSchG; Decreto federale sulla protezione delle specie (BArtSchV); art. 39 della legge BayNatSchG; art. 19 della legge BayNatSchG, che rimanda al Programma di tutela delle specie e dei biotopi.		

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34) Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quando?		<p>§ 44 della legge BNatSchG rimanda anche al Decreto federale sulla protezione delle specie (BArtSchV) del 16 febbraio 2005, con l'Allegato I (ultima modifica del 21 gennaio 2013) che contiene un elenco delle specie a protezione speciale e rigorosamente protette, incluse molte specie presenti sulle Alpi. Inoltre gli Allegati IV e V della Direttiva 92/43/CEE del 21.5.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e flora selvatiche (Direttiva Habitat), gli Allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 del 9.12.1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (Regolamento UE sulla protezione delle specie), nonché la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli) del 30.11.2009 contengono elenchi di specie animali e vegetali protette che non possono essere commercializzate o lo possono essere solo in misura limitata.</p>	

***Allegare la lista delle specie animali e vegetali indicate. Le liste sono parte integrante delle norme in vigore menzionate nelle domande 33 e 34.**

35) Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

Oltre alle diverse eccezioni disciplinate al § 39 comma 3, 4, 5 cpv. 2 della legge BNatSchG, al § 44 comma 4-6 della legge BNatSchG, nonché al § 45 della legge BNatSchG (eccezioni al divieto di possesso in comma 1; eccezioni al divieto di commercializzazione al comma 2 e 3; privilegio ad esemplari ritrovati morti al comma 4; privilegio per la cura di animali feriti, in difficoltà o malati al comma 5; privilegio per la valorizzazione di esemplari sequestrati o confiscati al comma 6; ammissione di (singole) eccezioni per ragioni di interesse pubblico al comma 7 e ammissione di ulteriori (singole) eccezioni in caso di introduzione dall'estero al comma 8 vi possono eventualmente anche essere delle deroghe ai divieti di cui ai §§ 39, 44 della legge BNatSchG ai sensi del § 67 di detta legge, Tuttavia in base ai presupposti restrittivi del § 67 comma 2 della legge BNatSchG solo in casi ben precisi.

Inoltre la Baviera ha fatto ricorso all'autorizzazione di cui al § 45 comma 7 cpv. 5 della legge BNatSchG, nuova versione, e nell'anno 1996 ha introdotto un Decreto di protezione delle specie di carattere eccezionale (AAV) sui cormorani. Tale decreto autorizza l'abbattimento dei cormorani nel periodo dal 16 agosto al 14 marzo in un raggio di 200 m da corsi e specchi d'acqua al di fuori di riserve naturali, parchi nazionali e zone di protezione dell'avifauna in tutta la Baviera, con proroga sino al 16.07.2027. Il Decreto di carattere eccezionale vale anche per i castori.

A seguito di una decisione del Parlamento del Land del 7.5.2009 "Aiuti al settore della pesca e agli stock ittici minacciati" (doc. 16/1304), i governi hanno adottato ulteriori decisioni di portata generale, che contengono norme territoriali di portata più ampia rispetto al Decreto di protezione delle specie di carattere eccezionale (AAV).

36) Sono stati definiti i termini indicati nell'art. 15 comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè "periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento"?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, come? Riportate le definizioni

37) Sono stati meglio definiti altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì		No	X
Se sì, quali sono i termini e come sono stati definiti?			

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38) Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì		No	X
Riportate i dettagli.			
<p>La protezione delle specie prevista dall'art. 19 della legge BayNatSchG e dal Programma di tutela delle specie e dei biotopi include anche l'introduzione di specie animali e vegetali un tempo autoctone o la cui popolazione è minacciata in habitat adatti all'interno del loro naturale territorio di diffusione.</p> <p>La legge BNatSchG disciplina al § 40 il rilascio e l'introduzione di piante e animali di specie alloctone in natura. Il Ministero bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori non sostiene e promuove attivamente progetti di reintroduzione di specie autoctone nelle Alpi. Se specie un tempo autoctone fanno spontaneamente ritorno o se si prevedono spostamenti di questo tipo si adottano adeguate misure, come nel caso del lupo, dell'orso bruno e della lince attraverso piani di gestione. Anche la Piattaforma "Grandi predatori" istituita in occasione della X Conferenza delle Alpi testimonia questi sforzi.</p>			

39) La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?			
Sì		No	X
Riportate i dettagli.			

40) Dopo la reintroduzione si controlla e, se necessario, si regola lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali?					
Sì		No	X	Non applicabile	

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieti di introduzione

41) Sono state emanate norme nazionali atte a garantire che non si introducano specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato??					
Sì	X	No			
Se sì, queste norme prevedono delle eccezioni?					
Sì	X	No		Non applicabile	
Qualora esistano indicate, se rilevanti, le rispettive norme e le eventuali eccezioni.					
<p>Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 22.10.2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e Regolamento di esecuzione (UE) 1141/2016 del 13.7.2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.</p> <p>Le specie animali e vegetali (specie esotiche invasive) elencate nel Regolamento di esecuzione dall'agosto 2016 non possono essere introdotte, detenute, allevate, trasportate, immesse in commercio, utilizzate o scambiate, lasciate riprodursi o liberate in natura.</p> <p>Il Regolamento trova attuazione attraverso i §§ 40-40f, 48a, 51a della legge BNatSchG.</p> <p>§ 40 Introduzione di piante e animali</p> <p>(1) L'introduzione in natura di piante e animali la cui specie non è presente o non lo è più in natura da oltre 100 anni nell'area geografica interessata dall'introduzione è soggetta all'autorizzazione dell'autorità competente. Ciò non si applica alle piante riprodotte artificialmente, laddove la loro origine genetica si collochi in tale area geografica. L'autorizzazione è negata se non si può escludere una minaccia a ecosistemi, biotopi o specie degli Stati membri. Dall'obbligo di autorizzazione sono esentati</p> <p>1) la coltivazione di piante in ambito agricolo e forestale,</p> <p>2) l'impiego di animali per la lotta biologica</p> <p>a) a favore delle specie presenti in natura nell'area geografica interessata negli ultimi 100 anni o precedentemente,</p> <p>b) a favore di altre specie, laddove l'impiego richieda un permesso fitosanitario che tenga conto delle esigenze di conservazione delle specie,</p> <p>3) l'introduzione di animali soggetti alle norme che disciplinano la caccia o la pesca, laddove la specie risulti presente in natura nell'area geografica interessata negli ultimi 100 anni o precedentemente,</p>					

4) l'introduzione di piante legnose e sementi al di fuori dell'area geografica in cui sono presenti fino al 1° marzo 2020 incluso; sino a tale data le piante legnose e sementi dovranno essere introdotte in natura di preferenza solo nelle aree geografiche in cui sono presenti.

Si deve tenere conto dell'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE, nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

(2) Per le specie non ancora presenti sul territorio nazionale, le autorizzazioni ai sensi del comma 1 sono di competenza dell'Ufficio federale per la protezione della natura.

(3) L'autorità competente può disporre che gli animali e le piante introdotti senza autorizzazione o che le piante diffusesi accidentalmente in natura, nonché animali in essa fuggiti siano eliminati, laddove ciò sia necessario per prevenire una minaccia a ecosistemi, biotopi o specie.

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche

42) Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Riportate le norme e indicatene il contenuto.

Il diritto tedesco sull'ingegneria genetica (Legge sull'ingegneria genetica, GenTG), che attua le rispettive normative UE, prevede che prima del rilascio di organismi geneticamente modificati (OGM) e della loro messa in circolazione debbano essere valutati dettagliatamente i rischi connessi per la vita e la salute degli esseri umani, nonché le ripercussioni su ambiente, animali e piante (valutazione dei rischi) e si effettui una consultazione pubblica. Questa valutazione del rischio e le misure di sicurezza devono essere verificate ed eventualmente riviste periodicamente, in particolare nel caso in cui le misure di sicurezza non siano più adeguate e la valutazione dei rischi non corrisponda più allo stato aggiornato della scienza e della tecnica.

Inoltre, ai sensi del § 35 della legge BNatSchG in caso di rilascio di OGM e di determinate forme di manipolazione di prodotti contenenti OGM o consistenti in essi si applica il § 34 comma 1 e 2 della legge BNatSchG. Ciò significa che previa esecuzione di tali azioni occorre innanzi tutto verificare la loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000, qualora singolarmente o in combinazione con altri progetti o piani possano compromettere in misura rilevante il territorio interessato. Se dalla verifica risulta che

l'esecuzione può compromettere in misura rilevante il sito nei suoi elementi più rilevanti ai fini degli obiettivi di conservazione o di tutela, essa è, in linea di principio, vietata.

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43) Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Nelle Alpi bavaresi è stato definito un elevato numero di zone protette; il progetto di base è costituito dal Programma di tutela delle specie e dei biotopi per tutto il territorio della regione alpina bavarese. Conservazione della biodiversità alpina mediante programmi (soprattutto la protezione della natura su base contrattuale e il Programma per la protezione del paesaggio rurale, Blühpakt Bayern, NaturVielfaltBayern) ampiamente riuscita.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1) Si riconosce agli agricoltori in territorio alpino il ruolo di protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale, per i loro compiti multifunzionali?

Sì	X	No	
Se sì, come?			
Con			
- attenzione pubblica e politica			
- supporto di esperti			
- misure di promozione (del Land e locali)			

2) Gli agricoltori nel territorio alpino sono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Consultazione delle associazioni che praticano l'alpeggio e degli agricoltori di montagna			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3) Quali delle seguenti attività sono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	X
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione delle finalità del presente Protocollo	X
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	X
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Procedure coordinate nelle decisioni politiche	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
I progetti comuni perché spesso consentono lo sviluppo di contatti personali.	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5) Si adottano le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate la casella corrispondente).	Sì	No
Promozione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti	X	
Promozione dell'agricoltura di montagna tenendo conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	X	
Particolare sostegno alle aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima	X	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce, nell'interesse generale, alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale, nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni	X	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<ul style="list-style-type: none"> Programma per la protezione del paesaggio rurale (soprattutto sfalcio di prati su ripidi pendii) 		

- Indennità di compensazione volta a compensare le condizioni naturali sfavorevoli delle aree montane
- Programma di protezione della natura su base contrattuale, inclusa compensazione delle difficoltà
- Programma bavarese di tutela del paesaggio.

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

6) Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Riportate i dettagli.

Il programma LEP tiene conto delle particolarità delle zone montane (in particolare 2.3.2)

Ai sensi del § 2 II n. 4 della legge ROG occorre sviluppare le aree strutturalmente deboli e rurali. Il § 2 II n. 5 in combinato disposto con il § 7 I della legge ROG prevede che i paesaggi rurali in essere siano conservati.

7) Si prevedono i terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

Per svolgere i compiti molteplici dell'agricoltura di montagna è necessario che tutte le superfici interessate siano utilizzate, in linea di principio, in modo ecocompatibile e adeguato al contesto. A tale fine si mettono in atto speciali misure di incentivazione nell'ambito del Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale, del Programma di protezione della natura su base contrattuale e dell'indennità di compensazione. Inoltre, attraverso il Programma bavarese per gli agricoltori di montagna (BBP) si finanziano misure di risanamento e conservazione su alpeggi e pascoli di fondovalle e si promuove l'economia pascoliva e di alpeggio.

8) Si conservano e ripristinano gli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
Essenzialmente si tratta della conservazione del paesaggio rurale mantenendo l'uso agricolo e forestale e dei relativi elementi del paesaggio. La legge BayAgrarWiG intende creare condizioni quadro favorevoli per un'agricoltura sostenibile, competitiva e multifunzionale. Cfr. anche i programmi di finanziamento di cui al punto 7.			

9) Si adottano misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
Programmi di promozione degli investimenti, soluzioni costruttive esemplari, sovvenzioni della tutela dei beni culturali.			

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10) Sono state adottate tutte le misure indispensabili a favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensivi, naturali e caratteristici del territorio, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali sono queste misure?			
<p>Iniziative regionali di commercializzazione</p> <p>Denominazione di origine protetta</p> <p>Consulenza statale in materia agricola: nella pianificazione e attuazione di progetti di commercializzazione regionali, le aziende interessate sono affiancate dagli Uffici per l'alimentazione, l'agricoltura e la silvicoltura. Obiettivo: assicurare un reddito alle aziende agricole attraverso la commercializzazione regionale, rafforzare il territorio rurale e garantire una filiera corta duratura nelle aree rurali.</p> <p>Il ministero bavarese sostiene e qualifica la creazione di nuovi settori in agricoltura. Formazione e aggiornamento mirano a una crescente diversificazione (specializzazione in più ambiti).</p>			

Linee guida per la vendita diretta di carne e derivati dell'Istituto bavarese per l'agricoltura: si applicano alla vendita agricola diretta di carne e derivati attraverso diversi canali di vendita (vendita in azienda, spaccio, mercati contadini, approvvigionamento di rivenditori di prodotti alimentari, di grossisti o della gastronomia, ecc.)

11) Si sono ricercati, insieme ad altre Parti contraenti, criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensivi, naturali e caratteristici del territorio, nonché per tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì		No	X
Se sì, quali sono questi criteri?			

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12) Quali misure sono state adottate affinché gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici possano essere mantenuti in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Promozione del programma per la protezione del paesaggio rurale

Incentivazione alla tutela di razze di animali domestici in via d'estinzione

13) Si conservano le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

14) In caso di gestione estensiva al pascolo, si mantiene un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra la consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

15) Sono state adottate le misure necessarie per mantenere l'allevamento tradizionale (in particolare nel campo della ricerca e dell'assistenza tecnica per preservare la diversità genetica degli allevamenti e delle colture)?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

- Esami fitosociologici dell'Istituto bavarese per l'agricoltura su superfici foraggere
- Rilevamenti in relazione all'impiego di misure ambientali agricole
- Rilevamenti statistici dello sviluppo delle popolazioni animali

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16) Sono state adottate misure volte a creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

- Promozione di iniziative regionali di commercializzazione e interventi per il miglioramento delle strutture di mercato (in particolare dei caseifici e dei prodotti ecologici, anche sulle malghe).
- Nella rete UNSER LAND (La nostra terra), di cui fa parte anche la comunità solidale "Oberland" (circondari di Bad Tölz e Miesbach), si perseguono la conservazione e il miglioramento delle condizioni di vita di esseri umani, animali e piante
- Ecomodello Achetal (circondario di Traunstein) e Hindelang (circondario dell'Alta Algovia)
- Studio per la conservazione degli alpeggi (circondario di Traunstein)
- Fattorie "Vital", "Löwenzahnfrühling" (Primavera del dente di leone) (circondario di Bad-Tölz-Wolfratshausen)
- Commercializzazione del legname da parte dell'associazione degli agricoltori di montagna
- Realizzazione del caseificio dimostrativo di Oberammergau (primo caseificio dimostrativo di questo tipo in Germania; commercializza il latte degli agricoltori del Oberammergau, località Abbazia di Ettal)
- Progetti Leader-Plus: centro informativo sul latte e caseificio di Lehern, iniziativa "Abete bianco" dell'Algovia Occidentale, associazione "Allgäuer Alpgenuss" (Sapore degli alpeggi dell'Algovia), "Strada del formaggio" dell'Algovia Occidentale, pista ciclabile dell'Emmental.

17) Esistono marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di immissione in commercio.			
Ad es. Allgäuer Alpkäse (formaggio di malga dell'Algovia), Allgäuer Bergkäse/Emmentaler (formaggio di montagna/Emmental dell'Algovia), liquore di genziana Grassl "Qualität aus Bayern" (Qualità dalla Baviera), certificati riconosciuti dell'agricoltura ecologica (ad es. Demeter), "Offene Stalltür" (Porta aperta delle stalle), "Von hier" (Di qui) (soc. Feneberg in Algovia)			

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18) Nell'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola si è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Sì		No	X
Se sì, come?			

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19) È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come fonte di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?			
Sì		No	X
Se sì, come?			

20) Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			

Separazione delle foreste dai pascoli; interventi a favore delle foreste protettive

21) Si regolamenta l'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina in modo tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?

Sì

No

Se sì, come? Riportate le relative norme.

Perizie forestali sullo stato della rinnovazione forestale (perizia sullo scortecciamento)

Piani di abbattimento

Legge sulle foreste per la Baviera

Riscatto dei pascoli boschivi su base volontaria

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22) Si promuove la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziative e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale?

Sì

No

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di promozione.

Promozione dello sviluppo rurale

Indirettamente, mediante la promozione del turismo dei comuni/circondari

(Disponibilità di infrastrutture turistiche, ecc.)

Il ministero bavarese per l'alimentazione, l'agricoltura e la silvicoltura sostiene e qualifica la creazione di nuovi settori in agricoltura. Formazione e aggiornamento mirano a una crescente diversificazione (specializzazione in più ambiti).

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23) Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e per raccordare lo sviluppo delle loro condizioni

di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre aree dello spazio alpino?	
Miglioramento dei collegamenti di trasporto	X
Costruzione e ristrutturazione di abitazioni e fabbricati rurali	X
Acquisto e manutenzione di impianti e macchinari	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti in territorio montano attraverso il Programma bavarese per gli agricoltori di montagna (BBP) • Promozione di iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei villaggi (rinnovamento dei villaggi) • Promozione di interventi infrastrutturali adeguati al carattere rurale nell'area alpina, soprattutto per il miglioramento delle condizioni del traffico e lo sfruttamento delle superfici agricole e forestali (per esempio, realizzazione di vie di collegamento con alpeggi, malghe, fattorie e borghi) 	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24) Oltre a quelle previste dal Presente protocollo, sono state adottate altre misure?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
--

Giudizio positivo: l'andamento della popolazione è un indicatore dell'attrattiva del territorio alpino. La struttura di piccole e medie dimensioni dell'agricoltura è finora relativamente stabile.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1) Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	X	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	X	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	X	
Si evitano l'erosione e costipamenti del suolo con metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.	X	
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni: L'obiettivo è raggiunto, dove necessario, mediante interventi di risanamento delle foreste protettive.		

Art. 2 Protocollo Foreste montane - Considerazione delle finalità nelle altre politiche

2) Si tiene conto dei seguenti obiettivi/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico è gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.	X riferito a SOx	X riferito a NOx e O ₃
Le popolazioni di ungulati sono state contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive.	X	
Nelle zone di confine, le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina sono armonizzate con altre Parti contraenti.	X In parte	X In parte
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, si favorisce la		X

reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.		
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo è pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	X (In Baviera la sostituzione dei pascoli è possibile solo su base volontaria)	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi è gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.	X	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, si promuove il potenziamento degli impieghi del legno da foreste coltivate in modo sostenibile.	X	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte con misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	X	
Data l'impossibilità di realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale sia sufficiente e qualificato.	X	
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3) Quali delle seguenti attività sono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	X
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo.	X
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	X

Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	X
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	X
Promozione di iniziative comuni	
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Dialogo	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.
Scambio di esperienze ad es. nel campo del risanamento delle foreste protettive e dell'iniziativa "Offensiva per le foreste montane"

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5) Sono state predisposte le basi di pianificazione necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, tali basi comprendono anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive, nonché un'esauriente ricognizione dei siti?			
Sì	X	No	X
	Riguardo alla mappatura delle funzioni delle foreste, alla pianificazione del risanamento delle foreste protettive,		Riguardo alla mappatura dei siti

	all'inventario federale delle foreste 2012, cenosi forestali nella foresta montana (progetto "WINAlp- sistema di informazione forestale Alpi settentrionali")		
Quali enti sono/erano competenti in materia?			
Amministrazione forestale bavarese, Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura			

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6) Si attribuisce priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, la gestione forestale è finalizzata a tali funzioni protettive?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

7) Si conservano in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

8) Si attuano piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste montane nello spazio alpino del vostro Paese?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Programma di risanamento delle foreste protettive - Rimboschimento di radure (danneggiate da tempeste, bostrico, valanghe, ecc.) - Costruzioni di impianti antivalanghe provvisori - Messa a dimora di nuove piante in prossimità di quelle già esistenti - Misure ad hoc a favore del ringiovanimento della natura - Rimboschimento a scopo di stabilizzazione 			

- Progetti nell'ambito dell'iniziativa "Offensiva per le foreste montane"
- Consulenza e promozione statale mirata ai proprietari forestali in materia di cambiamenti climatici nelle foreste montane
- Salvaguardia delle risorse genetiche e dell'approvvigionamento di sementi
- Ricerca pragmatica sui cambiamenti climatici nelle foreste montane

9) Si pianificano e attuano con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste protettive, le misure necessarie per la conservazione delle foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio nell'ambito dei piani di gestione e dei piani di miglioramento delle foreste protettive?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Art. 7 Protocollo Foreste montane. Funzione economica delle foreste montane

10) Nelle foreste montane, ove prevalga la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

Formazione e aggiornamento, nonché consulenza per proprietari forestali

Potenziamento della cooperazione interaziendale

Misure di compensazione per particolari difficoltà di gestione sotto forma di maggiori indennità, nonché speciali meccanismi di sostegno per le foreste montane, soprattutto FEASR, azione comune "Miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste", programmi di finanziamento delle foreste e Programma bavarese di sviluppo territoriale

11) Si effettua la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti?

Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Si raccolgono sementi adatte, di cui si affida la coltivazione a terzi e le piante così ottenute sono utilizzate nei progetti per il risanamento delle foreste protettive.			

12) L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di gru a fune e talvolta di elicotteri per trasportare il legname con un impatto minimo sul suolo - Impiego di cavalli da tiro - Impiego di trattori forestali speciali che grazie a pneumatici larghi hanno un impatto limitato sul suolo 			

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane

13) Sono state adottate misure che assicurino le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Rilevamento cartografico delle fattispecie rilevanti per la protezione della natura nell'ambito dell'assestamento forestale - Nei piani periodici (assestamento delle foreste) si tiene conto delle funzioni delle foreste (ricreazione, protezione delle acque, lotta ai cambiamenti climatici, protezione dal rumore). Esempi di attuazione sono ad es. il rimboschimento con alberi di latifoglie, l'incentivazione di una strutturazione graduale, la messa a dimora di siepi e arbusti consistenti in piante autoctone, ecc. 			

14) Si adottano misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?

Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Progetti speciali per la protezione delle specie e dei biotopi (ad es. gallo cedrone, rinaturalizzazione delle torbe, aquila reale, cerambice del faggio e altre specie bavaresi diffuse soprattutto nelle Alpi) - Redazione di piani di gestione per i siti Natura 2000 (definizione delle necessarie misure di conservazione, monitoraggio, progetti di attuazione) - Piani di manutenzione e sviluppo per le riserve naturali - Mappatura dei biotopi alpini - Rilevamento delle fattispecie rilevanti per la protezione della natura nell'ambito dell'asestamento forestale - Progetti regionali di protezione della natura delle aziende forestali delle foreste demaniali della Baviera - Sviluppo e attuazione di progetti per una fruizione naturalistica delle foreste montane in ambito turistico e ricreativo (campagne di sensibilizzazione e informazione, sentieristica, segnaletica, per esempio nell'ambito del progetto "scialpinismo ecologico") - Sviluppo e attuazione di strategie operative di genetica forestale per la conservazione e il miglioramento della diversità genetica delle piante legnose delle foreste miste di montagna 			

15) Si adottano misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Nell'ambito dei servizi di interesse generale nelle foreste demaniali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituzione e manutenzione di sentieri e parcheggi escursionistici - Ulteriori misure (p.es. segnaletica, banchine, ricoveri, percorsi avventura nei boschi) - Progetti orientati alla protezione della natura (cfr. domanda 14) <p>Nel quadro della pedagogia forestale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offerte formative dei centri avventura forestali (montani) Füssen- Ziegelwies (www.walderlebniszentrum.eu) e Ruhpolding (http://www.aelf-ts.bayern.de/forstwirtschaft/wald/083026/) - Progetti nell'ambito del programma di finanziamento "Attrazioni forestali della Baviera" (http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldattraktionen) 			

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16) Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, si realizzano interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì	X	No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17) Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?			
Sì	X	No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nello spazio alpino del vostro Paese e qual è la loro percentuale della superficie totale delle foreste?			32 0,5 %

18) Ove siano state istituite delle riserve forestali naturali, al loro interno sono rappresentati possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?			
Sì	X	No	

19) Si assicura l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni delle riserve forestali naturali?			
Sì	X	No	

20) La delimitazione di riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?			
Sì	X Sotto forma di un accordo tra il Land Baviera e il proprietario privato	No	

21) Per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	X
----	--	----	----------

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22) Si incentiva in modo sufficiente l'attività forestale (e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane) in considerazione delle considerazioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenendo conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).			
Art. 6:	risanamento delle foreste protettive con il bilancio statale per tutti i tipi di proprietà boschive.		
Art. 7/8:	- finanziamenti speciali per le misure forestali nelle foreste protettive, pari al 50% circa in più rispetto a finanziamenti analoghi per le restanti foreste. - finanziamento di misure speciali esclusivamente nelle foreste protettive.		
Art. 9:	finanziamenti maggiorati nelle foreste montane (+ 20%) e nelle foreste protettive (+ 30%) per la costruzione di strade forestali		
Art. 10:	riserva naturale nelle foreste montane e protettive (esclusivamente nelle foreste demaniali)		
In generale, l'economia forestale gode del sostegno di cui al § 41 I della legge BWaldG e della legge BayWaldG. I proprietari forestali che devono conservare foreste protettive godono di sovvenzioni specifiche. Anche la Legge bavarese sullo sviluppo sostenibile dell'economia agricola e dell'ambiente rurale (BayAgrarWiG) prevede opportunità di finanziamento.			

23) La proprietà forestale ha diritto ad una forma di compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Il demanio bavarese ha diritto a ricevere finanziamenti, in funzione delle disponibilità di bilancio, per la fornitura di servizi specifici di interesse generale che vadano oltre la buona gestione stabilita dalla legge.			
I proprietari forestali privati hanno eventualmente diritto a un risarcimento o a una compensazione per limitazioni nella gestione (p.es. art. 23, 24 della legge BayWaldG, art. 41, 42 della legge BayNatSchG, art. 57 della legge BayWG).			

24) Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì	X In parte	No	X In parte
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre che dei benefici economico-politici per l'intera popolazione anche di quelli dei singoli?			
Sì		No	X

Se sì, indicate gli strumenti realizzati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.
Direttiva per le sovvenzioni nell'ambito dei servizi specifici di interesse generale nelle foreste demaniali del Land Baviera (bGWLR 2018)

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
Generalmente alto grado di efficacia grazie al grande contributo su base volontaria (anche se non sempre e ovunque determinante)			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Domanda 20: la designazione delle riserve forestali naturali avviene su base legislativa

Domanda 21: assenza di riserve forestali naturali transfrontaliere

Domanda 5/Rilevamento cartografico del sito:

Agli inizi; copertura completa solo per il Parco Nazionale di Berchtesgaden.

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1) Si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente?			
Sì	X	No	
Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Sostegno finanziario			
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			
Altro			X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Diverse forme di gruppi di dialogo e di lavoro transnazionali			
Ad esempio:			
<ul style="list-style-type: none"> - Gruppo di lavoro Turismo della Convenzione delle Alpi (dal 2014 al 2019) - gruppi di dialogo bilaterali (Baviera/Salisburgo e altri), compreso il turismo - gruppo di lavoro multilaterale sul turismo della Comunità di Lavoro Alpe-Adria - gruppi di lavoro sul turismo nelle Euroregioni transfrontaliere (ad es. Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein, Euroregione Zugspitze/Wetterstein-Karwendel) - Gruppo del progetto cicloturismo nell'ambito nell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein 			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
I gruppi di lavoro sul turismo nelle Euroregioni funzionano meglio. Motivi: per la dimensione locale e la partecipazione dei servizi, con la relativa competenza decisionale			

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2) Sono stati sviluppati linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, sono già stati realizzati?			
Sì	X	No	
Sviluppo e realizzazione sono avvenuti al livello più appropriato?			
Sì	X	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali consentono una valutazione e una comparazione di vantaggi e inconvenienti degli sviluppi previsti, in relazione ai seguenti aspetti?		Sì	No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali		X	
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi		X	
Conseguenze per le finanze pubbliche		X	

3) L'intero territorio è stato oggetto di pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile, tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	X	No	

4) Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di incidenza?			
Sì	X	No	
Esistono delle norme giuridiche a tale fine?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Ad esempio			

Leggi sulla protezione dalle immissioni, Codice edilizio, Legge Bavarese sulle foreste, Legge sulle acque, Legge bavarese sulla pianificazione territoriale, Programma regionale di sviluppo territoriale

Legge federale sull'assetto territoriale, Legge bavarese sulla protezione della natura, Legge bavarese sulle ferrovie e sulle funivie

5) Se sono state elaborate linee guida per uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate di cosa si tratta.

Legge bavarese sulla pianificazione territoriale

- Il criterio principale della pianificazione territoriale è uno sviluppo sostenibile del territorio, che concili le esigenze economiche con quelle ecologiche e sociali del territorio (art. 5 II della legge BayLplG)

Programma bavarese di sviluppo territoriale Baviera Turismo

- Nel turismo occorre adattare le strutture ai cambiamenti climatici proprio a livello regionale.
- Per il collegamento dello spazio alpino con infrastrutture di trasporto occorre preservare anche l'efficienza dell'equilibrio naturale e le bellezze naturali (programma LEP 2.3.3).
- Le condizioni locali per un'economia turistica competitiva devono essere preservate e migliorate (programma LEP 5.1).
- La varietà naturale di specie animali e vegetali può essere conservata solo se i relativi habitat sono sufficientemente interconnessi (programma LEP al 2.3.1 B).
- Occorrono nuove norme di indirizzo per evitare un eccessivo carico sullo spazio alpino. Lo spazio alpino richiede uno sviluppo, un assetto e una tutela sostenibili (programma LEP 2.3.1 B)
- Di particolare interesse è la conservazione del paesaggio avente caratteristiche e bellezza tipiche regionali, che sono il presupposto essenziale per il turismo (programma LEP 7.1.1. B).
- I trasporti in zone turistiche molto frequentate devono essere migliorati attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, quale alternativa a basso impatto climatico, efficiente in termini di utilizzo di risorse e pertanto ecologica, al traffico motorizzato privato (programma LEP 4.1.3 e 4.1.3. B).

Iniziativa turistica 2018: approccio globale al turismo, in armonia con l'uomo e la natura

Obiettivo: turismo di qualità, sostenibile, naturalistico e senza barriere

- Orientamento sostenibile del turismo

- Priorità della qualità sulla quantità
- Convivenza ottimale di turisti e popolazione locale
- Cogliere l'opportunità della digitalizzazione

Linee guida per uno sviluppo sostenibile delle destinazioni: la guida pratica sullo sviluppo sostenibile delle destinazioni dell'Agenzia nazionale del turismo tedesca, finanziata dal Ministero federale dell'ambiente, può trovare applicazione anche nelle destinazioni dello spazio alpino.

6) La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?

Sì		No	X (ma comuni)
----	--	----	---------------

7) Se sono stati sviluppati linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto riportato qui di seguito? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Definizione di piani e offerte per un turismo naturalistico	X
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	X
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	X
Altro	

Se avete selezionato più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.

Marchio ambientale della Baviera:

dal 1997 è in atto l'iniziativa "Gestione ambientale di alberghi e ristoranti" con la concessione del marchio ambientale bavarese per il settore dell'ospitalità; concessione di un marchio ambientale qualificato da parte del Governo bavarese

Campagna Gestione ambientale per campeggi nel 2003:

Nell'ambito del progetto turistico "Turismo in Baviera in armonia con l'uomo e la natura" si promuove anche lo sviluppo di modelli regionali di turismo naturalistico.

Quattro località tedesche si fregiano del titolo di "Villaggi degli alpinisti", sinonimo di qualità, e si impegnano a promuovere un turismo alternativo e naturalistico.

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8) Nella promozione del turismo si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

9) Si promuovono soltanto progetti turistici che rispettano i paesaggi e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì		No	X

10) La politica contribuisce a rafforzare la competitività del turismo alpino a contatto con la natura?			
Sì	X	No	

Se sì, come?

Legge bavarese sulla protezione della natura;
 Legge bavarese sulle foreste;
 Programma bavarese di sviluppo territoriale (LEP)
 Attraverso progetti di sviluppo, come l'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein

- Attraverso la promozione di ecocomuni, come ad es. Bad Hindelang, i Villaggi degli alpinisti Ramsau presso Berchtesgaden, Sachrang, Schleching e Kreuth o sentieri turistici locali.
- Accesso agevolato ai sistemi di prenotazione online anche per piccoli B&B
- Istituzione di un centro bavarese per il turismo presso l'Università di Kempten
- Opportunità di finanziamenti sul tema "promozione del turismo professionale" con le quali si intende rafforzare anche il turismo naturalistico (Linee guida per la promozione di infrastrutture turistiche pubbliche (RÖFE) del 12 febbraio 2017).

11) Si privilegiano le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì	X	No	

Se sì, quali? Riportate anche qualche esempio.

Orientamento della politica di promozione a obiettivi come

- struttura d'età flessibile
- qualità al posto della quantità (programma di politica turistica)
- priorità ai progetti con approcci innovativi e orientamento ecologico

Promozione di offerte speciali come

- agriturismo

- turismo senza barriere; vacanze per tutti: i servizi turistici ricevono supporto nella certificazione ai fini del rilascio del logo di accessibilità. Intere regioni sono messe in rete al fine di creare un'offerta completa senza barriere.
- segnaletica del Club alpino per lo scialpinismo

La brochure “Turismo invernale e cambiamenti climatici - effetti e strategie di adattamento” pubblicata dal Ministero bavarese dell'ambiente assieme al Ministero federale dell'ambiente nel 2016 contiene informazioni sulle offerte alternative.

Adozione e attuazione del progetto Villaggi degli alpinisti con quattro località in Germania riconosciute attualmente come tali (Kreuth, Ramsau, Sachrang, Schleching). Progetti modello per la sostenibilità, come il collegamento della Strada tedesca delle Alpi attraverso mobilità elettrica in cooperazione con Tourismus Oberbayern München e.V. (Ente per il turismo Alta Baviera Monaco) e il consorzio turistico Algovia/Svevia bavarese.

“Villaggio digitale alpino” e “Villaggi dei corni (alpini) digitali Algovia”: alcuni comuni diventano villaggi modello per un turismo di montagna e sciistico moderno, in armonia con la natura. A tale fine un importante tassello è il nuovo Centro esperienziale nella natura alpina o il progetto pilota “Mobilità innovativa ed ecologica”, nonché “Villaggi dei corni (alpini) digitali Algovia”.

12) Nelle zone fortemente turistiche si persegue un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo e estensivo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

13) Per le misure da incentivare e incentivate si tiene conto dei seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche		
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo		
Le domande 12 e 13 qui sopra non sono pertinenti dal momento che in Baviera sono molto rare le forme intensive di turismo con modalità del tipo: “grandi alberghi anonimi”; crescita organica del turismo in Baviera mediante normative di pianificazione territoriale e procedure di assetto territoriale!		
Per il turismo estensivo: il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	X	

Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle zone turistiche	X	
---	----------	--

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14) La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?		
Sì	X	No

15) Si favoriscono lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendano ad un miglioramento qualitativo <u>in particolare</u> nei seguenti settori?	Si	No
Inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale	X (in parte)	
Urbanistica, architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi)	X	
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	X	
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate		X
Riportate qualche esempio per i settori che avete contrassegnato.		
<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di reti transfrontaliere di piste ciclabili e sentieri escursionistici (ad esempio Kleinwalsertal/Gottesacker; Kreuth-Achensee; Schliersee-Erzherzog-Johann-Klause e Bayrischzell-Landl, pista ciclabile Monaco-Valle dell'Inn: VIA BAVARICA TYROLENSIS nell'Euroregione Salisburgo-Berchtesgadener Land-Traunstein • Standardizzazione uniforme nel settore ricettivo (soprattutto associazioni di B&B) • Standardizzazione uniforme nel settore mountain bike (tavola rotonda sulla tematica Algovia, Alta Baviera, Austria) • Coordinamento degli eventi, delle offerte ricreative ecc. • Trasporti regionali comuni e collegamento tra impianti funiviari • Offerte delle Euroregioni, come cartine e brochure • Progetti Leader-Plus: Museo dei contadini montani di Diepolz, viaggio nel tempo nel Museo dei contadini montani, percorso ad anello tra vetriere 		

- Rinnovamento dei villaggi: finanziamenti del “Premio europeo per il rinnovamento dei villaggi” del Land Baviera (serve a migliorare la qualità, la presenza di una giuria internazionale favorisce di per sé lo scambio di esperienze).
 - Strutture ricettive: “Alpine Gastgeber” (Albergatori alpini) iniziativa transfrontaliera per la qualità e il marketing delle strutture ricettive di piccole e medie dimensioni con fino a 40 posti letto in Alta Baviera, Algovia (dal 2009), Salisburgo e Tirolo per un posizionamento permanente del marchio. L’iniziativa delle tre regioni fa leva sull’iniziativa dell’ente per il turismo Monaco-Alta Baviera ed è sovvenzionata dalla Baviera.
 - AlpinePearls: la cooperazione avviata nel 2006 tra 25 mete turistiche di sei Stati alpini allo scopo di agevolare il ricorso al trasporto pubblico locale da parte dei turisti nel raggiungere e lasciare le località e proporre ulteriori offerte turistiche a basso impatto climatico.
 - Cooperazione in Progetti INTERREG V B, p.es.
 - SMART ALTITUDE: lo scopo è la promozione e attuazione di strategie per ridurre i livelli di CO₂ nelle zone meta di turismo invernale. Le attuali soluzioni tecniche per ridurre il consumo di energia e i gas serra nelle zone montane dovuti al turismo invernale consentono una riduzione sino al 40%. Gli scambi trovano lenta attuazione, ma sono in corso:
 - Sostegno alla Euro-Asian Mountain Tourism Conference della United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sul tema “Sviluppo sostenibile di regioni turistiche montane”
- Sullo scambio di esperienze in generale cfr. domanda 1 su art. 2 del Protocollo Turismo.

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16) Si adottano misure di pianificazione dei flussi turistici nelle aree protette?			
Sì	X	No	

17) Quali misure si adottano per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	X	No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18) Si adegua lo sviluppo turistico alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			
Legge bavarese sulla protezione della natura; Disposizioni del programma LEP e del Piano regionale, Varie procedure di autorizzazione, A causa delle numerose zone protette (zone protette ex Direttiva Habitat, SPA, aree a tutela paesaggistica) sono state poste delle limitazioni agli interventi a favore dello sviluppo turistico.			

19) I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale sono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20) Sono state delimitate zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/> (attraverso il programma LEP) (Cfr. risposta a 1 B IX)	No	

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21) Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile attraverso le seguenti misure?	Sì	No
Preferenza alla ricettività commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modernizzazione e miglioramento qualitativo delle strutture esistenti	<input checked="" type="checkbox"/>	

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22) Si garantisce che le nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
Ai sensi dell'art. 13 I, II della legge BayESG in combinato disposto con la sezione III, parte cinque della legge BayVwVfG in combinato disposto con la legge UVPG occorre di norma effettuare una valutazione di impatto ambientale nell'ambito di una procedura autorizzativa. Programma LEP 2.3.3: i collegamenti ferroviari e funiviari delle Alpi devono essere gestiti in modo tale da preservare le bellezze naturali/l'efficienza dell'equilibrio naturale.			

23) Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni di impianti di risalita sono condizionate allo smantellamento (smontaggio e rimozione) dei vecchi impianti?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	previsto dal programma LEP 2.3.3	No

24) Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni di impianti di risalita prevedono la rinaturalizzazione di superfici non più utilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	previsto dal programma LEP 2.3.3	No

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25) Nel periodo in esame, sono state promosse misure destinate a ridurre il traffico a mtore all'interno delle stazioni turistiche?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none">- Progetti per la riduzione del traffico a Berchtesgaden, Oberstdorf, in futuro programma di riduzione del traffico per il circondario meridionale dell'Alta Algovia- Istituzioni di linee di bus e taxi collettivi, ad es. linea circolare di Wendelstein, programma di trasporto pubblico in autobus nell'Algovia Occidentale, bus per alpinisti con destinazione			

Eng (Tirolo), radiotaxi collettivi, collegamento delle stazioni ferroviarie a destinazioni di gite turistiche tramite bus navetta

- Potenziamento di diverse linee di bus locali (per es. Lindau, Ruhpolding, Inzell)
- Realizzazione di zone pedonali (in parte già esistenti da lungo tempo); vedere anche la domanda 26
- Partecipazione alle Perle Alpine per implementare progetti turistici innovativi, che prevedono il solo utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.
- Progetto INTERREG AlpInfoNet: miglioramento dell'informazione per collegare il cosiddetto ultimo miglio alla rete di trasporto pubblico e rendere accessibili i point of interest
- Progetto modello per redigere un piano di collegamento della Strada tedesca delle Alpi attraverso mobilità elettrica in cooperazione con Tourismus Oberbayern München e.V. (Ente per il turismo Alta Baviera Monaco) e il consorzio turistico Algovia/Svevia bavarese.

26) È stato limitato il traffico motorizzato individuale?

Sì

No

27) Si incoraggiano le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti?

Sì

No

Se sì, come?

- Cfr. domanda 25!
- Trasporto gratuito di biciclette nel circondario del Berchtesgadener Land.
- Istituzione di particolari treni attraverso lo Stato Libero di Baviera, per esempio da Monaco, senza dover cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dallo Stato Libero di Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchen ("Classic-Ski-Express").
- Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es.: biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz).
- Realizzazione di strutture per informazioni ai passeggeri presso le stazioni di Lindau, Kempten, Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen.

- Offerta di un servizio di bus navetta per eventi sportivi e culturali (coppa del mondo di biathlon a Ruhpolding, manifestazioni teatrali nella città di Bad Reichenhall)
- Nell'ambito del progetto UE Alps Mobility II, nelle regioni turistiche del Berchtesgadener Land e dell'Alta Algovia vengono promosse la cooperazione nel campo della mobilità ecologica e la commercializzazione turistica di offerte di mobilità sostenibili. Alcuni esempi: innovativi sistemi di informazione, portali internet per il trasporto intermodale, pianificatori per escursioni e mobilità basati su Web e GPS, utilizzo di un sistema informativo in occasione di grandi eventi, ad es. il campionato mondiale di sci nordico del febbraio 2005 a Oberstdorf.

In precedenza erano già stati supportati l'elaborazione e l'attuazione di progetti di mobilità sostenibile e l'impiego di bus alternativi nell'ambito di progetti pilota (cfr. anche www.iakf.de).

Progetto dell'associazione Perle Alpine, finanziato dal Ministero federale dell'ambiente, "Mobility.Camp.Alps", sul tema turismo sostenibile e mobilità dolce, che mira a coinvolgere la popolazione nello sviluppo di un'offerta turistica sostenibile

Art. 14 Protocollo Turismo – Tecniche particolari di assetto territoriale

28) Realizzazione, manutenzione ed esercizio delle piste da sci si integrano nel miglior modo possibile nel paesaggio?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In tale contesto si tiene conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

29) Si autorizzano impianti di innevamento?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali norme giuridiche ne disciplinano l'utilizzo? Spiegate in particolare come si rilevano le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

Realizzazione e gestione sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 35 comma 1 e 3 Legge bavarese sulle acque (BayWG), condizioni, vincoli, nonché rifiuto dell'autorizzazione sono ammissibili al fine di evitare conseguenze tali da compromettere l'equilibrio naturale o il paesaggio.

Ricorso a perizie, soprattutto nell'ambito di una valutazione d'impatto ambientale

Elaborazione di un piano integrativo per la tutela del paesaggio

--

30) Si limitano le modifiche del terreno?			
Sì	X	No	

31) Nelle aree modificate, si ripristina la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale?			
Sì	X	No	

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32) Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Spesso: obbligo di autorizzazione > procedura di autorizzazione; Legge bavarese sulla protezione della natura; Accordi ambientali con associazioni ad es. di alpinismo, mountain bike, sport invernali, sport acquatici e aeromodelli App Club alpino tedesco, per raggiungere con i mezzi pubblici il punto di partenza di itinerari escursionistici, sciistici e MTB.			

33) Esistono limitazioni alle attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Obbligo di autorizzazione ad esempio per <ul style="list-style-type: none">- corse automobilistiche, come da § 29 II del Codice stradale (StVO); sono inoltre in vigore dal 01.01.1991 i Principi procedurali generali del Ministero bavarese dell'interno; altrimenti le corse automobilistiche sono vietate ai sensi del § 315d del StVO.- impiego di barche a motore e motoscafi come da art. 28 comma 4 della legge BayWG e § 3 comma 1 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla navigazione			

Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34) È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi per fini sportivi?			
Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le norme che disciplinano il lancio da aeromobili al di fuori di aerodromi a fini sportivi.			
Dal § 25 in combinato disposto con 6 ss. della legge LuftVG si evince il principio in base al quale gli aeromobili possono decollare e atterrare solo in aerodromi specificatamente autorizzati a tale fine. Sono vietati il decollo e l'atterraggio su qualsiasi altra superficie. Deroghe a tale principio sono ammesse ai sensi del § 25 della legge LuftVG solo previa autorizzazione, concessa con il consenso del proprietario del terreno o titolare. Tale autorizzazione può prevedere vincoli ed essere di natura temporanea. Le autorizzazioni sono concesse in modo restrittivo e solamente in casi eccezionali (solo l'1,5% circa di tutte le autorizzazioni concesse in Germania).			

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35) Si studiano e sviluppano soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Obiettivo del programma LEP, "Visione Baviera 2025: "Luoghi attrattivi in cui vivere e lavorare, in tutte le regioni"			
Implementazione grazie a programmi regionali			

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36) Sono state adottate misure per scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate?			
Sì	X	No	
Se sì, questo risultato è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Sì		No	X

37) Se sono state adottate misure per scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica, quali sono queste misure?

All'interno dei singoli Länder tedeschi, nel 2003 è stato migliorato lo scaglionamento delle vacanze estive che, per il 2005-2010, sono state allungate in media da 75 giorni a 83 giorni. Dal 2014 al 2018 la lunghezza del periodo in cui cadono le vacanze estive è risultata in media pari a 84,6 giorni. Per ragioni pedagogiche non è stato possibile allungare ulteriormente il periodo delle vacanze.

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38) Sono state sviluppate forme di incentivazione che possano favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali? Riportate anche qualche esempio.

L'incentivo finanziario è strettamente legato a misure volte a migliorare la qualità e a tenere conto degli aspetti ambientali.

39) Quali innovazioni sono state incentivate dall'attuazione del Protocollo Turismo?

Le Alpi bavaresi non presentano lacune da colmare in questo ambito (si vedano a tale proposito anche le domande 7, 10, 15, 25 e 27).

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40) Si promuove la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In particolare si favoriscono le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate in che modo.

Coordinamento di progetti e piani;

Consultazione di principio degli altri dipartimenti

Promozione della diversificazione nell'ambito della promozione degli investimenti individuali (EIF)

Misure atte a potenziare la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Programma VuV).

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì	X in parte	No	X in parte
Se sì, quali?			
Villaggi degli alpinisti, attori privati che promuovono il turismo sostenibile (p.es. Club alpino tedesco, Associazione tedesca unità cinofile da soccorso); iniziative regionali (p.es. Algovia) e aree protette (Alpi dell'Ammergau e catena del Nagelfluh), che implementano anche progetti di turismo sostenibile.			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	X in parte	No	X in parte
Se sì, quali?			
Il coordinamento di misure che interessano più livelli (circondario/destinazione) e che acquista un'importanza crescente rappresenta una sfida.			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Grande efficacia

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:
--

Nell'ottica del Ministero federale dell'ambiente, negli ultimi 10 anni si osserva un tangibile sviluppo con iniziative di turismo sostenibile in parte di grande successo, anche se resta ancora molto da fare, soprattutto nella mobilità da e verso le località turistiche.

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1) Si attua una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	X	No	

2) Si attuano le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Si coordinano i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e si favorisce l'intermodalità.	X	
Si sfruttano nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica.	X	
Si imputano a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	X	
Si incide, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	X	
Si valorizzano e sfruttano i potenziali di riduzione del volume di traffico.	X	

3) Si realizzano nel migliore modo possibile i seguenti interventi, ove necessario?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Misure per proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X *	
Graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.	X **	
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

* p.es.. B20 parete bianca; ** Un esempio: divieto di circolazione notturna per mezzi

pesanti sulle strade statali B20/21, impiego di veicoli a metano, promozione della mobilità elettrica

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4) Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti si realizzano le seguenti verifiche/analisi?		Sì	No
Verifiche di opportunità		X	
Valutazioni dell'impatto ambientale		X	
Analisi dei rischi		X	
Altre verifiche		X	
Se avete selezionato "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.			
Determinazione dei piani			
Se sopra avete risposto affermativamente: si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi realizzate ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	

5) Si coordinano e concertano con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6) Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero si realizzano consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
Autostrada A7 tratto Nesselwang-Füssen			
Autostrada A 96, galleria di Pfänder			
Elettrificazione adeguamento Monaco - Lindau			
Adeguamento/nuova tratta Monaco – Rosenheim – Kiefersfelden – confine D/A (- Kufstein); gruppo di lavoro accesso nord alla galleria di base del Brennero			
Risanamento della tratta ferroviaria Garmisch-Partenkirchen-Reutte (Tirolo)			

Nuovo ponte sul fiume Salzach presso Laufen

7) Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?

Sì		Non sempre	X	No	
----	--	------------	----------	----	--

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando il nome della Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Art. 8 comma 2 in combinato disposto con l'art. 17 (Coordinamento ed informazione)

Gli accordi relativi all'introduzione delle seguenti misure di politica dei trasporti da parte dell'Austria (e del Land Tirolo) non si sono svolti secondo quanto richiesto dal Protocollo trasporti:

- Divieto di circolazione settoriale sull'autostrada della Valle dell'Inn (2003/2007/2016);
- Sulle ulteriori misure di restrizione alla circolazione ad opera del Pacchetto antitransito del Tirolo l'informazione sul divieto di circolazione settoriale è avvenuta tramite procedura di verifica (12/2018) presso la Commissione UE,
- Divieto di circolazione notturna dal 27 ottobre 2010 su un tratto dell'autostrada della Valle dell'Inn A 12 per alcuni mezzi pesanti. Le eccezioni riguardano tra l'altro le merci deperibili, il trasporto di animali e - ancora - mezzi pesanti della classe ambientale Euro 4.
- Divieto di circolazione per mezzi pesanti ad alto impatto ambientale (divieto di circolazione classi Euro) sull'autostrada della Valle dell'Inn dal 18 maggio 2016. Tale divieto si applica alle classi ambientali Euro 3 e precedenti.
- Divieto di circolazione settoriale sull'autostrada della Valle dell'Inn per il trasporto di determinate merci su mezzi pesanti dal 1° novembre 2016. L'obiettivo consiste nella riduzione del carico emissivo dell'inquinante biossido di azoto (NO₂). Sono esclusi da tale norma anche i viaggi il cui punto di inizio o di arrivo si trovi in una zona centrale o in una zona più estesa e - ancora - tutti i viaggi con mezzi pesanti di classe Euro 4.
- Transito contingentato dei mezzi pesanti (ufficialmente “sistema di dosaggio” dei veicoli pesanti) da ottobre 2017. Notevole riduzione dei mezzi pesanti diretti verso il Tirolo, all'inizio dell'autostrada della Valle dell'Inn nelle giornate di maggiore traffico, in modo che ogni ora possano passare solo 250-300 veicoli.
- Calendario di divieti di circolazione d'inverno per il traffico transfrontaliero di mezzi pesanti sulle autostrade della Valle dell'Inn A 12 e del Brennero A 13; per via dell'intenso traffico di automezzi privati di sabato, tale divieto è stato firmato dal Ministro federale dei trasporti Hofer per i fine settimana dal 5 gennaio al 16 marzo 2019. Tale provvedimento ha anticipato dalle ore 15:00 del sabato alle ore 7:00 il divieto di circolazione nei fine settimana.

Attualmente, per via di tali ulteriori limitazioni, è in corso una procedura di notifica presso la Commissione UE.

8) Si sostiene una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?

Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di corsi di formazione per una guida che consenta di risparmiare carburante • Pubblicazione di linee guida per il settore dei trasporti e per le imprese con un proprio parco veicoli “Gestione ecologica del parco veicoli” • Promozione di servizi di consulenza ambientale e introduzione di sistemi di gestione ambientale secondo il Programma di consulenza ambientale bavarese • Inserimento nel Patto per l’ambiente della Baviera di imprese di trasporti impegnate nella tutela ambientale 			

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9) Si promuovono l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - La Germania sostiene i Länder nei servizi di trasporto pubblico locale attraverso finanziamenti finalizzati alla regionalizzazione (2019: circa EUR 8,6 miliardi, fino al 2031 aumento dell’1,8% l’anno), finanziamenti per la separazione di servizi a favore della comunità (EUR 1,336 miliardi l’anno fino alla fine del 2019, che saranno sostituiti attraverso un aumento della quota del gettito IVA destinata ai Länder) Le risorse federali saranno portate da EUR 330 milioni a EUR 1 miliardo l’anno a partire dal 2021. - Le istituzioni comunali competenti (circondari, città) ricevono sovvenzioni statali per finanziare i servizi di trasporto pubblico locale. Tali risorse possono esser destinate soprattutto a prenotare servizi di trasporto (cfr. sopra). Inoltre, nell’ambito del Programma di miglioramento della mobilità rurale, la Baviera promuove forme di offerta orientate all’effettiva necessità nel trasporto pubblico locale e collegamenti extracircondariali via autobus. La Baviera sostiene le autorità comunali del trasporto pubblico locale facendosi carico di una quota fino al 70% in una fase di avviamento della durata di diversi anni. - Finanziamento di autobus (30% circa del costo di acquisto, in particolare finanziamento di autobus a metano, di autobus elettrici a batteria, p.es. nell’ambito della Direttiva sul sostegno finanziario della mobilità elettrica del Ministero federale dei trasporti e dell’infrastruttura digitale). - Pianificazione della creazione di una comunità di trasporti transfrontaliera con il Land Salisburgo. 			

- Promozione di un sistema di informazione dinamico per i passeggeri e di sistemi informatici di gestione del traffico ai sensi della legge BayGVFG.
- Realizzazione di strutture per informazioni ai passeggeri presso le stazioni
- Prenotazione di particolari treni attraverso lo Stato Libero di Baviera, per esempio da Monaco, senza dover cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dalla Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchen ("Classic-Ski-Express").
- Treni speciali per eventi sportivi e culturali con grande affluenza di pubblico (p.es. Coppa Mondial di Biathlon Tuhpolding, Torneo dei quattro trampolini, festa di quartiere Pfronten).
- Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es. biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz)

Progetti Alps Mobility, INTERREG Spazio Alpino e-Moticon: sostegno dell'amministrazione pubblica per la creazione di un modello innovativo di infrastrutture di ricarica sulla base di una strategia transnazionale e di piani d'azione regionali, nonché ampliamento delle conoscenze in materia di innovazione tecnologica e di modelli di business sul tema mobilità elettrica. Il progetto è stato avviato nel novembre 2016 e si concluderà nel 2019.

10) L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

- Riduzione del traffico individuale (istituzione di linee del "tempo libero", rifugi alpini raggiungibili via bus)
- Migliore accessibilità con alternative all'auto
- Trasporto pubblico locale più attrattivo

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11) Sono state sostenute/si sostengono le seguenti misure al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga	Sì	No
--	----	----

distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?		
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali	X 1)	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	X 2)	

Note:

1) Il potenziamento delle reti ferroviarie è di competenza dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria. La Germania finanzia il potenziamento delle reti ferroviarie in conformità al Piano del fabbisogno per la rete ferroviaria federale 2016 (si veda la risposta alla sezione 1 B: Obblighi generali della Convenzione delle Alpi X. art. 2, comma 2, lettera j della CA. Obblighi generali in materia di Trasporti, domanda 2).

2) Si tratta di un compito prevalentemente imprenditoriale. Con il "Piano d'Azione del Brennero 2018" i governi di Italia, Austria e Germania, insieme agli attori, tra cui le imprese ferroviarie, hanno definito anche gli interventi e le responsabilità per la linea del Brennero.

I provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	X	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporto combinato di merci	X	
Sviluppo tecnico della ferrovia per aumentarne le capacità e ridurre contemporaneamente le emissioni acustiche	X	
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	X	

12) Si sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Il progetto "Miglioramento della navigabilità del Danubio tra Straubing e Vilshofen" è stato incluso nel fabbisogno urgente del Piano federale per le infrastrutture di trasporto 2030 ed è presente anche nel Piano di fabbisogno delle idrovie federali come allegato alla Legge di sviluppo delle idrovie federali. Inoltre, il Governo federale sostiene gli sforzi tesi a un maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota del trasporto merci di transito su strada. Una riduzione del trasporto di merci di transito su strada può essere realizzata, oltre che sfruttando le opportunità della navigazione fluviale interna, mediante il trasporto marittimo a breve distanza. Il concetto			

“From road to sea/waterway” viene perseguito in Germania come uno dei punti più importanti in materia di trasporto.

In base al “Masterplan navigazione interna” del Ministero federale dei trasporti, l’obiettivo è di portare la percentuale di trasporto della navigazione interna al 12% del modal split. Nell’ambito del Piano federale per le infrastrutture di trasporto, EUR 24,5 miliardi sono destinati alle idrovie federali.

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13) Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo preso in esame?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Nuova B 2 Eschenlohe – Garmisch-Patenkirchen (i vari tratti si trovano in fasi diverse della progettazione)

B 19 Immenstadt – Kempten, lotti I e II (completamento dell’ultimo lotto nell’autunno del 2009)

A 7 Nesselwang – Füssen (per colmare un vuoto nella viabilità, apertura 09.2009)

14) Come sono stati attuati nel vostro Paese i presupposti di cui **all’art. 11, comma 3?**

I presupposti per la realizzazione di progetti stradali per il trasporto intraalpino di cui all’art. 11 comma 3 sono stati verificati in varie fasi:

- Il presupposto di tenere conto della saturazione ottimale dell’infrastruttura stradale esistente di cui alla lettera a (in combinato disposto con l’art. 3 comma 2 lettera j), nonché la verifica di opportunità e l’economicità di cui alla lettera c si evince dalla valutazione del progetto nell’ambito della redazione del Piano federale per le infrastrutture di trasporto e il Piano di fabbisogno.
- Nel contesto della realizzazione dei progetti stradali di cui al punto 13) non vi erano e non vi sono alternative progettuali (lettera b) sotto forma di interventi di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, poiché si tratta di progetti destinati a colmare vuoti o a integrare la rete a livello locale. La rete stradale in essere non era in grado di assorbire il carico di traffico esistente, portando infine ai progetti di potenziamento.

- Nell'ambito delle autorizzazioni di costruzione necessarie, sono state effettuate o saranno effettuate le valutazioni di impatto ambientale di cui alla lettera c, stanti gli obblighi derivanti dal diritto nazionale (tra cui la legge UVPG) e pertanto garantite in sede di costruzione

La verifica della corrispondenza dei progetti con gli obiettivi e i principi di assetto territoriale di cui alla lettera d è stata effettuata nel quadro della procedura di assetto territoriale in conformità con la legge ROG e con la legge BayLplG.

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15) Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, quali?

Lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità offre un'alternativa al trasporto aereo a breve distanza.

All'aeroporto di Monaco i diritti aeroportuali sono scaglionati in funzione delle emissioni di rumore e di inquinanti, creando così degli incentivi all'utilizzo di aerei che generano meno rumore e meno inquinanti.

16) È permesso il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, a quali condizioni?

L'autorizzazione del lancio di paracadutisti è rilasciata in conformità con § 25 della Legge sul traffico aereo e con § 18 della Normativa tedesca in materia di traffico aereo dall'associazione tedesca di paracadutismo incaricata (cfr. § 4 n. 4 del Decreto sulla designazione delle associazioni di sport dell'aria). Dal § 25 in combinato disposto con 6 ss. della LuftVG si evince il principio in base al quale gli aeromobili possono decollare e atterrare solo in aerodromi specificatamente autorizzati a tale fine. Sono vietati il decollo e l'atterraggio su qualsiasi altra superficie. Deroghe a tale principio sono ammesse ai sensi del § 25 della legge LuftVG solo previa autorizzazione, concessa con il consenso del proprietario del terreno o titolare. Tale autorizzazione può prevedere

vincoli ed essere di natura temporanea. Il rilascio dell'autorizzazione avviene in modo restrittivo e solo in via eccezionale.

17) Sono state adottate misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero ai fini della protezione della fauna selvatica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

I regolamenti delle singole aree protette prevedono una limitazione. Le autorità preposte al rilascio di autorizzazioni e i responsabili delle autorizzazioni, inoltre, adottano misure adeguate per quanto riguarda i relativi tipi e periodi di utilizzo, anche coinvolgendo nella procedura autorizzativa le autorità secondarie in materia di protezione della natura.

18) È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Riportate qualche esempio.

Trasferimento agli aeroporti di Monaco di Baviera e di Salisburgo con una linea speciale in conformità a § 43 della Legge sul trasporto di persone (PBefG) e linea di autobus privata dall'aeroporto in Algovia alla stazione centrale.

19) Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20) Sono stati/sono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Una tale valutazione è prevista da norme giuridiche?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate le norme giuridiche.

Procedura di assetto territoriale

Norme giuridiche derivabili dal programma LEP (soprattutto motivi di cui al 2.3.3)

21) La creazione di nuove installazioni turistiche è legata, all'occorrenza, a provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

22) Si dà la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano nuove installazioni turistiche?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

23) Si sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

Se sì, come? Riportate anche qualche esempio.

Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale (ÖPNV), Oberstdorf/città alpina Sonthofen)

Piano per la riduzione del traffico a Berchtesgaden

Piano per la riduzione del traffico nel circondario meridionale dell'Alta Algovia

Istituzioni di linee di bus e taxi collettivi, ad es. linea circolare di Wendelstein, programma di trasporto pubblico in bus nell'Algovia Occidentale, radiotaxi collettivi, collegamento delle stazioni ferroviarie a destinazioni di gite turistiche tramite bus navetta

Potenziamento di diverse linee di autobus locali (per es. Lindau, Ruhpolding, Inzell)

Realizzazione di zone pedonali (in parte già esistenti da lungo tempo)

Prenotazione di particolari treni attraverso lo Stato Libero di Baviera, per esempio da Monaco, senza dover cambiare, fino alla nuova fermata (anch'essa cofinanziata dallo Baviera) presso la stazione di valle della ferrovia alpina Garmisch-Partenkirchen ("Classic-Ski-Express").

Speciali offerte tariffarie per chi viaggia nelle regioni alpine (per es. biglietto Werdenfels, biglietto Traun-Alz)

Progetti UE Interreg Spazio Alpino e-Moticon e AlpInfoNet

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24) Si applica il principio della causalità per una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, inclusi i costi d'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e danni ambientali)?			
Sì	X	No	

25) È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni?			
Sì	X	No	

L'importo del pedaggio per i mezzi pesanti dipende dagli effettivi costi di infrastruttura (costi per la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione della rete stradale), in linea con la relativa Direttiva UE. Nella perizia sui costi di infrastruttura 2018-2022 il metodo di calcolo applicato è stato lo stesso delle precedenti perizie 2002, 2007 e 2013. Sono stati nuovamente calcolati i costi esterni dovuti all'inquinamento acustico e atmosferico. I costi dell'inquinamento atmosferico sono addebitati dal 2015, i costi dell'inquinamento acustico dal 2019.

26) Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì. Sì, trovano già applicazione	X
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Riportate i dettagli.	
Sistema di pedaggio, dipendente dalla lunghezza del tratto percorso, per l'uso di autostrade federali e dal 01.07.2018 anche di tutte le strade federali da parte di mezzi pesanti o combinazioni aventi massa massima autorizzata superiore a 7,5 t, destinati al trasporto di merci su strada o utilizzati a tale fine. Gli importi dei pedaggi sono stati adeguati in data 01.01.2019 sulla base della perizia dei costi di infrastruttura 2018-2022. I costi dell'inquinamento atmosferico sono addebitati già dal 1° gennaio 2015, i costi dell'inquinamento acustico dal 01.01.2019.	

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

27) Si registra e aggiorna periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, in un apposito documento di riferimento?			
Sì		No	X
Se sì, dove si può prendere visione del documento di riferimento?			

28) Qualora si rediga un documento di riferimento, si verifica sulla base di tale documento di riferimento in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?			
Cfr. la domanda 27			

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

29) Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?			
Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?			
Direttiva europea sulla qualità dell'aria (Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), recepita nel diritto nazionale con la 39ª modifica della Legge federale sulla protezione dalle immissioni (§§ 44 - 47 della legge BImSchG) e con l'adozione del Decreto attuativo della Legge federale sulla protezione dalle immissioni (Decreto sugli standard di qualità dell'aria e sui limiti di emissione – 39° BImSchV).			

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30) Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Armonizzazioni di questo tipo hanno già avuto luogo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
<p>Conferenza internazionale del Lago di Costanza, Commissione trasporti</p> <p>Gruppo di lavoro accesso nord alla Galleria di Base del Brennero, Piattaforma per il corridoio del Brennero</p> <p>ARGE ALP</p> <p>Gruppo d'azione Mobilità della Strategia UE per la Regione alpina</p> <p>Comitato di pilotaggio per le questioni riguardanti la linea di accesso alla NEAT</p> <p>Cooperazione nei trasporti soprattutto con la Francia, p.es. nel settore trasporto ferroviario (Gruppo di lavoro ad alto livello Ferrovia), stradale e in materia di quadro giuridico europeo per il trasporto merci su strada.</p>			

31) Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
<p>Gruppo di lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi, assieme ad ARGE ALP</p> <p>Piattaforma per il corridoio del Brennero (firma di un MoU sul Piano d'azione del Brennero 2018 in data 2.06.2018)</p> <p>Progetto IQ-C (vari MoU, LoI e dichiarazioni sul transito doganale CH, Cross acceptance materiale rotabile/licenza per macchinisti, introduzione ERTMS ecc.)</p> <p>Gruppo d'azione Mobilità della Strategia UE per la Regione alpina</p>			

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

32) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<p>Il pedaggio per i mezzi pesanti contribuisce in maniera tangibile alla protezione dell'ambiente. L'ulteriore ottimizzazione dei trasporti consente di saturare in modo ancora più efficiente le capacità degli stessi. Il pedaggio evidenzia sviluppi positivi soprattutto nel rinnovo del parco veicoli. La percentuale dei veicoli a basso impatto ambientale della classe EURO 6 è passata da meno dell'1% nel 2012 a quasi il 70% nel 2018.</p>

<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:</p> <p>In relazione all'articolo 3: traffico e mobilità sostenibili</p> <p>Il 30.11.2001 i ministri dei trasporti di Germania, Austria, Francia, Italia e Svizzera hanno sottoscritto, in presenza di rappresentanti della Commissione Europea e su iniziativa della Svizzera, la "Dichiarazione di Zurigo sul miglioramento della sicurezza nei trasporti su strada, soprattutto nelle gallerie nel territorio alpino". Dalla firma i ministri hanno tenuto molteplici riunioni, con cadenza in media biennale, verificando i risultati raggiunti e adeguando ad essi le priorità. Inoltre nel 2006 ha aderito la Slovenia e nel 2012 il Principato del Liechtenstein. Il cosiddetto Processo di Zurigo ha un'importante funzione in qualità di piattaforma di comunicazione tra i Paesi alpini in materia di trasporti. Esso rappresenta soprattutto una piattaforma centrale per lo sviluppo e la promozione di un trasporto sicuro e sostenibile nella regione alpina per il trasferimento da strada a rotaia del trasporto pesante. Da allora, i membri del Gruppo di Zurigo si sono impegnati in modo attivo per la mobilità e la sicurezza dei trasporti negli organismi istituiti a tale scopo nella regione alpina.</p>
--

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali

1) Si promuove l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in collaborazione con altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	

(Attraverso i programmi di finanziamento "generali")

2) Si preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.			
Sì	X	No	

3) Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?			
Sì	X	No	

4) Si incoraggia una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni?			
Sì	X	No	

5) Contrassegna la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6) L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Sì	X	No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7) Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
La riduzione del fabbisogno energetico è garantita dalla Legge sul risparmio energetico e dal Decreto sul risparmio energetico, nonché dal Decreto sulle spese di riscaldamento in materia di edilizia abitativa e di impianti di riscaldamento.			
Il programma LEP, ai punti 6.1.1 e 6.2.1, prevede che si colgano le opportunità di risparmio energetico e di efficientamento attraverso una pianificazione urbanistica e di trasporto integrata.			

8) Sono state adottate misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore	X	
Ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	X	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	X	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	X	

Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X	
Promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	X	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	X	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9) Si promuovono e impiegano in via preferenziale le fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio?			
Sì	X	No	

10) Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. tariffa di riacquisto, programmi di promozione, finanziamento della ricerca, ecc.) si utilizzano per promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili?
<p>Aumento della quota di energie rinnovabili sul totale della produzione energetica, nonché promozione della cogenerazione attraverso le leggi EnWG, EEG e KWKG. La legge EEG disciplina l'acquisto, la trasmissione e distribuzione, nonché il prezzo dell'elettricità generata da vento, sole ecc.</p> <p>Vari programmi di promozione rivolti a proprietari di immobili, aziende e comuni, tra cui servizi di consulenza energetica per l'edilizia residenziale, per le PMI, Programma del Kreditanstalt für Wiederaufbau (Istituto di credito per la ricostruzione) "Costruire in modo energeticamente efficiente", Programma di incentivazione del mercato "Calore da fonti rinnovabili", "Efficienza energetica e calore di processo da fonti rinnovabili nell'economia", "Progetto modello reti di teleriscaldamento 4.0".</p> <p>Finanziamento di impianti a biomassa per agricoltori nell'ambito del Programma di promozione degli investimenti individuali (EIF)</p> <p>Promozione della ricerca</p> <p>Nel quadro del programma COSME per la competitività delle aziende e per le piccole e medie imprese (2014-2020) sono previsti finanziamenti per le fonti rinnovabili anche per le PMI.</p>

11) I piani prevedono in particolare quanto segue?	Si	No
Sostegno all'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole e la biomassa	X	
Sostegno all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	X	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	X	

12) Se si sostiene l'utilizzo di impianti decentrati di produzione energetica, in cosa consiste tale promozione?			
Promozione di riscaldamento a legna e di impianti a biogas da biomassa agricola			
13) Dall'entrata in vigore del Protocollo Energia è aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili sul totale dell'energia elettrica e del calore, nonché dei combustibili prodotti? (Contrassegnate la casella corrispondente).	Aumentata	Rimasta invariata	Diminuita
Solare	X		
Biomassa	X		
Idroelettrico	X		
Eolico	X		
Geotermia	X		

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14) Si assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?			
Si	X	No	
Se sì, come?			
Nuovi impianti: verifica degli effetti ecologici e formulazione di relative norme per la procedura di autorizzazione prevista dalla Legge sulle acque			

Impianti già esistenti:

alla scadenza del permesso, nuova procedura di autorizzazione come sopra

In caso di diritti esistenti: accordi volontari, ricerca di soluzioni di compensazione, adeguamento all'attuale diritto sulle acque, in singoli casi riscatto dei diritti

Certificati di autorizzazione vincolati al rispetto di determinate condizioni

Strumenti: studi sulle acque residue per individuare le portate minime sufficienti di erogazione nelle tratte delle tubazioni di scarico, linee guida per le acque residue, costruzione di passaggi per i pesci, limitazioni nelle oscillazioni di portata

15) Si salvaguarda il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali misure si adottano a tale scopo?

Vincoli nei regolamenti delle relative aree protette

In base alla legge BNatSchG, le acque di superficie, incluse le fasce marginali, le zone ripariali e alluvionali devono essere protette in qualità di biotopi dai Länder. Le zone idrografiche protette sono stabilite dalla legge WHG, per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile.

Nelle riserve naturali e nei parchi nazionali è vietata la realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle acque (§§ 23, 24 della legge BNatSchG).

16) Si creano incentivi o esistono norme per anteporre la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi, mantenendo la funzionalità di ecosistemi acquatici e altri sistemi interessati, ad una nuova costruzione?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

17) Si è esaminato come possono essere imputati agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Se sì, specificate qual è il risultato
Nessuna regolamentazione specifica per le risorse alpine. Nel diritto delle acque esiste la tassa sulle acque reflue, il cui importo dipende dalla nocività delle sostanze immesse (§§ 1, 3 comma 1 della legge AbwAG).

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18) Si garantisce che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì	X	No	
Se sì, tale fattispecie è disciplinata da norme giuridiche?			
Sì	X	No	

19) Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino si sono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?			
Sì	X Decreto relativo ai grandi impianti di combustione e agli impianti a turbogas (13° BImSchV), Istruzioni tecniche TA Luft (2002)	No	
Qual è stato l'effetto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate la casella corrispondente).		Aumentato	Rimasto invariato
			X

20) Si sono verificate la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			

Si installano sempre più impianti per la combustione di biomassa, in parte anche impianti eolici o piccoli impianti idroelettrici.

21) Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Promozione attraverso supplemento sulla generazione di energia mediante cogenerazione ai sensi della Legge sulla cogenerazione

Contributo agli investimenti ai sensi del programma di investimenti del Ministero federale dell'ambiente per sistemi di mini-cogenerazione fino a 20 kWel

Programma 10000 case della Baviera (promozione della cogenerazione in funzione del fabbisogno)

Promozione della cogenerazione innovativa nel quadro del Programma di ricerca energetica della Baviera

Maggiore consulenza e informazione su impiego/promozione della cogenerazione

Impiego di impianti di cogenerazione in aziende (p.es. alberghi e ristorazione), strutture pubbliche (p.es. ospedali, scuole), centrale termoelettrica Kaufbeuren, Kempten.

22) Nelle zone di confine si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni con quelli di altre Parti contraenti?

Sì

No

X

Se sì, riportate i dettagli.

Le nuove norme UE prevedono in ogni caso un'armonizzazione

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23) Nell'ambito delle Convenzioni internazionali si ha uno scambio di tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì

X

No

Se sì, riportate i dettagli.

La Germania ha stipulato accordi bilaterali per lo scambio di informazioni su impianti nucleari in prossimità dei confini con otto dei nove stati confinanti (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera).

Tra le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, la Germania ha istituito con tutti e tre i paesi confinanti (Austria, Francia e Svizzera) specifiche Commissioni bilaterali che si riuniscono con cadenza annuale e alle cui riunioni partecipano anche i rappresentanti dei Länder tedeschi confinanti. Nell'ambito di tali riunioni si ha un approfondito scambio di informazioni, in particolare sul sistema di allerta reciproco.

La Germania ha siglato accordi bilaterali per gli aiuti in caso di catastrofe con tutti i paesi confinanti, cioè anche con il Lussemburgo.

La Germania è Parte contraente della Convenzione sulla sicurezza nucleare e della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Entrambe le convenzioni prevedono l'obbligo di riferire periodicamente sulla sicurezza delle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari.

Inoltre la Germania è Parte contraente della Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari e della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica. Lo scopo della Convenzione sulla notifica tempestiva è che le Parti contraenti, in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, informino tempestivamente l'IAEO o gli stati direttamente interessati. La notifica tempestiva e le successive, costanti informazioni sugli sviluppi dell'emergenza intende ridurre al minimo gli effetti radiologici transfrontalieri. Ai sensi di quanto disposto nella Convenzione sull'assistenza, le Parti contraenti cooperano tra di loro e con l'IAEO per agevolare un'assistenza immediata in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica, affinché le conseguenze possano essere ridotte al minimo e persone, beni e ambiente possano essere protetti dagli effetti di una fuga di radioattività.

La Legge sulla radioprotezione (StrlSchG) del 27 giugno 2017 traspone nel diritto nazionale la Direttiva 2013/59/Euratom e contiene tra l'altro, sulla base delle esperienze raccolte con l'incidente nucleare di Fukushima in materia di protezione della popolazione e dell'ambiente in caso di potenziali emergenze radiologiche sul territorio nazionale o all'estero, un aggiornamento del sistema di gestione delle emergenze a livello nazionale e di Länder, cioè del quadro giuridico e amministrativo per la prevenzione delle emergenze e la reazione ad esse. Al fine di consentire a tutte le autorità e organizzazioni interessate dall'emergenza, di reagire e adottare decisioni adeguate

in modo tempestivo e coordinato e di mettere in atto tempestivamente adeguate misure di protezione, la legge StrlSchG obbliga Stato e Länder a predisporre piani di emergenza tra di loro coordinati. In questi piani di emergenza devono essere indicate le risposte adeguate previste alle potenziali emergenze utilizzando i diversi scenari di riferimento stabiliti nel piano di emergenza generale dello Stato. Le autorità responsabili della stesura dei piani di emergenza sono tenute a coordinarsi, nell'ambito delle proprie competenze, con altri Stati membri dell'UE, nonché con Paesi terzi secondo i principi di reciprocità e di equivalenza. Presso il Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare è stato istituito anche un centro operativo radiologico nazionale che, in caso di emergenze sul territorio nazionale o estero che possano avere effetti sovraregionali in Germania, predisporre un quadro della situazione per tutte le autorità nazionali e dei Länder ai fini di una valutazione della situazione radiologica ed è inoltre sostanzialmente responsabile del coordinamento delle misure di protezione dello Stato e dei Länder, nonché delle relative misure di informazione della popolazione con i Paesi UE e terzi e con organi e agenzie dell'UE e organizzazioni internazionali.

L'art. 99 della Direttiva 2013/59/Euratom obbliga tutti gli Stati membri dell'UE in caso di potenziali emergenze con effetti radiologici transnazionali a cooperare tra di loro e con paesi terzi per facilitare la radioprotezione e a prendere contatto immediatamente al verificarsi di tale emergenza con tutti gli altri Stati membri e ove possibile con i Paesi terzi interessati, al fine di avviare un dialogo sulle valutazioni della situazione di esposizione e coordinare le misure di protezione e le informazioni ai cittadini, ove le misure di protezione necessarie a livello nazionale non siano ostacolate o ritardate da tali attività di coordinamento. L'art. 99 disciplina inoltre lo scambio di informazioni in relazione alla perdita di sorgenti radioattive e la cooperazione nella transizione da una situazione di emergenza a una situazione acclarata di esposizione.

24) Sono stati armonizzati e collegati i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	X (in parte)	No	
----	--------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

I sistemi per il monitoraggio della radioattività ambientale sono armonizzati e collegati grazie alle disposizioni e allo scambio di dati nell'ambito di EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform).

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25) Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza

ambientale, si mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>La Legge sulla valutazione di impatto ambientale (UVPG) prevede una valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di elettrodotti. Norme speciali per gli interventi di ottimizzazione e potenziamento della rete nel § 43f della legge EnWG.</p> <p>Si tiene conto dell'impatto ambientale nelle procedure di assetto territoriale, nei procedimenti formali di approvazione nonché nelle altre procedure autorizzative.</p> <p>Con la Legge sull'accelerazione dello sviluppo della rete (NABEG) si ha un'accelerazione del potenziamento delle linee ad alta tensione transfrontaliere e transregionali e si pongono le basi per un potenziamento a norma di legge, trasparente, efficiente ed ecocompatibile della rete di trasmissione, nonché per il suo consolidamento. Gli effetti su natura e ambiente sono verificati in una fase precoce, in sede di pianificazione specifica a livello federale e di valutazione ambientale strategica.</p>			

26) Si garantisce, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Legge tedesca sulla valutazione di impatto ambientale (UVPG)</p> <p>In particolare procedure di assetto territoriale, ma anche procedimenti formali di approvazione attraverso un offerta pacchetto.</p>			

27) Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Se gli elettrodotti attraversano biotopi, in base al regime di intervento della legge BNatSchG occorre evitare ogni danno evitabile ed eventualmente adottare misure di compensazione.</p> <p>Per proteggere l'avifauna, ai sensi del § 41 della legge BNatSchG i pali e i componenti tecnici delle linee a media tensione devono essere realizzati in modo tale da proteggere l'avifauna da scosse</p>			

elettriche. Sui pali e i componenti tecnici di linee a media tensione già esistenti, che comportano un elevato pericolo per l'avifauna, fino al 31 dicembre 2012 dovevano essere realizzati interventi per escludere l'eventuale folgorazione.

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28) Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Riportate i dettagli e le norme giuridiche).

Nell'ambito della procedura di autorizzazione (generalmente si tratta della procedura di pianificazione del progetto sulla base delle normative sulle acque) vengono stabilite le condizioni che regolano le misure di compensazione e i provvedimenti sostitutivi. I piani integrativi di tutela del paesaggio e i vincoli facenti parte integrante dell'autorizzazione prevista dalla legge garantiscono la rinaturalizzazione e il ripristino dell'ambiente e dell'ecosistema che sono stati danneggiati durante la fase di costruzione degli impianti energetici. La base giuridica è costituita dalla Legge sulla gestione delle risorse idriche (WHG), dalla Legge bavarese sulle acque (BayWG), dalle disposizioni contenute nelle altre normative specifiche, per es. quelle sulla protezione della natura (§§ 1 III n.2, 15 II della legge BNatSchG; art. 6 II della legge BayNatSchG) e dal Decreto su progetti e relativi supplementi nella procedura prevista dal diritto delle acque (WPBV). Inoltre le norme in materia di diritto edilizio impongono l'adozione di misure di deimpermeabilizzazione e la conservazione del terreno oggetto di scavo in una condizione che lo renda utilizzabile (§§ 179 I 2, 202 del BauGB)

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29) Si sottopongono i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia e le modifiche sostanziali di questi impianti ad una valutazione dell'impatto ambientale?

Sì

X

No

Se sì, quali sono le relative norme e qual è il contenuto?

Direttiva concernente la VIA

Legge sulla valutazione d'impatto ambientale (UVPG) in collegato disposto con le normative specifiche in merito

Direttiva UE sulla valutazione d'impatto ambientale per determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale nella versione modificata 2009/31/CE)

Convenzione ECE ONU del 25 febbraio 1991 sulla valutazione d'impatto ambientale in ambito transfrontaliero (cosiddetta Convenzione di Espoo).

Contenuto delle normative:

prima della decisione delle autorità amministrative in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di uno dei summenzionati impianti elettrici o alla loro modifica con probabili notevoli ripercussioni negative sull'ambiente è necessario eseguire una valutazione d'impatto ambientale, che contempli tra l'altro la partecipazione delle autorità e dell'opinione pubblica interessate, nel paese e all'estero.

30) Le norme nazionali in vigore contengono disposizioni che prevedono l'adozione delle migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale?

Sì	In parte nelle leggi specifiche in merito	No	
	X (§§ 5 comma 1 n. 2 e 22 comma 1 cpv. 1 n. 2 della legge BImSchG), § 66 comma 1 cpv. 1 n. 1b, comma 6 cpv. 1 n. 1, cpv. 4 della legge UVPG)		

31) È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come parte delle alternative possibili per eliminare il disagio ambientale?

Sì	In parte nelle norme specifiche	No	
	X		

Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?

Per gli impianti nucleari: nella Legge sull'energia nucleare

In base al § 5 comma 3 della legge BimSchG, dopo la chiusura dell'impianto può essere necessaria la demolizione totale o parziale dello stesso, qualora sussista la possibilità che vi siano effetti negativi sull'ambiente, altri pericoli, notevoli svantaggi o disturbi per la comunità o le zone limitrofe.

32) Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, si provvede alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33) Si procede a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

34) Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri si mettono le Parti contraenti interessate in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

35) Le consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, dove? Riportate le norme.

Cfr. la domanda 29

Specialmente § 17 della legge UVPG, art. 7 della Direttiva sulla VIA, artt. 2 - 5 della Convenzione di Espoo

36) In caso di progetti nel settore energetico che possono avere rilevanti effetti transfrontalieri e che un'altra Parte contraente intende realizzare o ha realizzato, il vostro Paese è stato consultato prima che il progetto fosse realizzato?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	Non sempre	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------------	--------------------------	----	--------------------------

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando il nome della Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Non applicabile nel periodo in esame.

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, quali?

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

--

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

--

Allegato

Elenco delle norme giuridiche rilevanti dell'UE, della Germania e della Baviera

Diritto federale

Definizione	Acronimo
Legge sulla tassazione delle acque reflue	AbwAG
Decreto sulle acque reflue	AbwV
Codice edilizio	BauGB
Decreto sulle biomasse	BiomasseVO
Decreto federale in materia di difesa del suolo e siti contaminati	BBodSchV
Legge federale sulla difesa del suolo	BBodSchG
Legge sulle strade federali di grande comunicazione	FStrG
Legge federale sulla protezione dalle immissioni	BImSchG
Legge federale sulla caccia	BJagdG
Legge federale sulla protezione della natura	BNatSchG
Legge federale sul potenziamento della rete ferroviaria	BSchwAG
Legge federale sulle foreste	BWaldG
Legge sui fertilizzanti	DüngemittelG
Decreto sull'automonitoraggio delle reti idriche	EÜV
Decreto sul risparmio energetico	EnEV
Legge sull'etichettatura energetica	EnVKG
Legge sul settore energetico	EnWG
Legge sulla priorità alle energie rinnovabili	EEG
Direttiva Habitat (92/43/CEE)	FFH-Rl
Decreto sulle sostanze pericolose	GefstoffV
Legge per il finanziamento dei trasporti municipali	GVFG
Legge sull'ingegneria genetica	GenTG

Legge sulla riscossione di pedaggi in funzione della lunghezza del tratto percorso su autostrade e strade federali con veicoli commerciali pesanti	ABMG
Legge sulla valutazione di impatto ambientale	UVPG

Definizione	Acronimo
Decreto sui grandi impianti di combustione	13° BImSchV
Decreto sulle acque di falda	GrundwV
Decreto sui fanghi di depurazione	KlärschlammVO
Legge sulla cogenerazione di energia elettrica e termica	KWKG
Legge sull'economia circolare e i rifiuti – legge federale	KrW-/AbfG
Legge sul traffico aereo	LuftVG
Legge sul trasporto di persone	PBEFG
Legge federale sull'assetto territoriale	ROG
Procedura di assetto territoriale	ROV
Decreto sulle funivie	SeilbV
Decreto sugli impianti con inquinanti idrici	AwSV
Decreto sui piccoli impianti di combustione	1° BImSchV
Decreto per la fissazione del pedaggio autostradale per veicoli commerciali pesanti	MautHV
Direttiva Uccelli (79/409/CEE)	
Legge sulla gestione delle risorse idriche	WHG
Direttiva quadro sulle acque	WRRL

Diritto bavarese

Definizione	Acronimo
Piano bavarese per la gestione dei rifiuti	AbfPV
Legge bavarese sulle ferrovie e sulle funivie	Bay ESG
Regolamento edilizio della Baviera	BayBO
Legge bavarese sulla gestione dei rifiuti	BayAbfG
Legge bavarese sulla tassazione delle acque reflue	BayAbwAG
Legge bavarese sulla difesa del suolo	BayBodSchG
Legge bavarese sulla tutela dei beni culturali:	DSchG
Legge bavarese sull'educazione e sull'istruzione	BayEUG
Legge bavarese sulla protezione dalle immissioni	BayImSchG
Legge bavarese sulla caccia	BayJagdG
Programma bavarese per la protezione del paesaggio rurale	KULAP
Programma bavarese di sviluppo territoriale	LEP
Legge bavarese sulla pianificazione territoriale	BayLplG
Legge bavarese sulla protezione della natura	BayNatSchG
Legge bavarese su strade e sentieri	BayStrWG
Legge bavarese sul procedimento amministrativo	BayVwVfG
Legge bavarese sulle foreste	BayWaldG
Legge bavarese sulle acque	BayWG
Decreto sulla protezione dall'erosione	ESchV
Legge sul trasporto pubblico locale in Baviera	BayÖPNVG
Decreto relativo al Parco alpino e nazionale di Berchtesgaden	ANPV